IL FORO
CRIMINALE.

IL FORO
CRIMINALE
DI RAFFAELE ALA

Della Romana Curia avvocato; presso la S. Consulta difensor pubblico; uditore criminale di S. E. R. il Sig. Cardinale DELLA SOMAGLIA, Decano del S. Collegio, Segret.° di Stato ec. ec. ec.

TOMO OTTAVO.

ROMA 1826.

Dalla Tipografia di Crispino Puccinelli.

(A spese dell' Autore.)

Con Approvazione e Privilegio Sovrano.

PER LA REVISIONE

All'Illustrissimo Signor Avvocato Concistoriale Cagiano Censore Legale; ed al Reverendissimo P. Maestro Reggente Orioli Censore Teologo.

Fr. Dom. Buttaoni Reverend. Magist. S. P. A. Socius.

L'Ottavo Volume, col quale il Sig. Avv. Raffaele Ala mette termine alla sua Opera - *Il Foro Criminale* - corrisponde al merito dell'Autore, ed all' aspettazione, che ne han potuto far nascere i tomi precedentemente stampati. Son quindi di parere, attesa la purezza delle dottrine, che possa stamparsi.

Roma li 19 di Settembre 1826.

Anton M. Cagiano De Azevedo Avvocato Concistoriale, Membro del Consiglio di Revisione per la Facoltà Legale.

NIHIL OBSTAT.

F. Antonius Franciscus Orioli Ord. Min. Conv.
Censor. Theologus.

Nulla osta in questo scritto alla sua impressione per quello, che riguarda il Politico relativamente alla Segreteria di Stato.

G. M. Card. DELLA SOMAGLIA.

IMPRIMATUR

Fr. Dom. Buttaoni Ord. Præd. Reverend. Mag. S. P. A. Socius.

IMPRIMATUR

J. Della Porta Patr. Constantinop. Vicesgerens.

IL FORO
CRIMINALE.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««««««««««««««««««««

TRATTATO X.

»»»»»»»»««««««««

Delitti di lesa Maesta' Divina.

»»»»»«««««

Avrei ben dovuto nella divisione dei delitti dare il primo luogo a quei, che offendono la Maestà di DIO, e la santità del Culto, ch' EGLI esige dall' uomo. Siccome però la gravezza di tai delitti supera la gravezza di tutti gli altri, che sono stati fino ad ora trattati, così ho stabilito tener su di essi l' ultimo de' miei ragionamenti, *si quis enim*, Platone disse (*in dialog. de sanctit.*) *grata DEO loqui, et agere novit vovens, atque sacrificans, hæc sancta præ cœteris sunt, atque hæc officia tum domus propria, tum civitates conservant, hinc contraria iis, quæ grata DEO sunt,*

impia præ cœteris fiunt, ac universa pervertunt et perdunt.

Perocchè nella civile società nulla v' ha di più prezioso e più santo che la Religione: ella è il freno dei delitti, la regola dei costumi, il braccio delle leggi - *propugnaculum potestatis et legum* -, come lo stesso Platone l' ha considerata: tolto questo freno e questo braccio, più non avranno alcun argine le passioni, cause immediate o mediate di ogni delitto; più l' ordine sociale non avrà un solido potere, che il regga e lo guidi ne' suoi stabilimenti sacri alla pubblica e privata sicurezza -*pietate siquidem erga DEUM sublata, fides etiam et societas humani generis, et excellentissima virtus justitia tollitur - Tullio de natur. Deor.*; - grande verità, la quale ai Legislatori sperimentar fece esser la Religione assai più poderosa che il timor delle leggi, e delle pene minacciate ai violatori, per conservare nei popoli la integrità dei costumi, la ubbidienza ai Regnanti, lo amore alla Patria, la giustizia, la buona fede, la pace: grande verità, che tutte richiamò le cure di Numa ad insinuare la pietà verso gli Dei nel giovine popolo, il quale da Evandro non ebbe altro retaggio che valore pei lupercali e pelle rapine. Quel Numa, che sagrificò agli Dei pria di salire sul Trono, che si ricusò vestire di porpora se non dava ad intendere che la elezione sua confermata non fosse

dal Cielo, quel Numa colle leggi, che avere apprese dicea da Egeria nei boschi Aricini, rattemprò i costumi de' Romani, innalzò Templi, stabilì Araldi e Vestali, sedò guerre, conciliò unione tra i Popoli, pose termine al libertinaggio, alle usurpazioni, agli eccidj.

Nè altramenti le armi di Ciro prevalsero alla pietà religiosa de' suoi per accostumare i Lidj alla osservanza di leggi straniere: nè acquistar gli animi dei soggiogati Ateniesi e dei Beoti riuscì ad Agesilao più colle vittorie che col far rispettare i Templi ed il Culto: nè meglio Alessandro ai Tebani ed ai Persi giustificar seppe il fine delle sue gesta che col preservare i simulacri e le are dei Numi dai devastamenti e dagl' incendj.

La nostra esistenza medesima e quella di tanti altri oggetti, la loro varietà e bellezza, le leggi costanti onde quest' innumerevoli oggetti ricevon proprietà, forma, ed azione, o si conservano nel loro stato, o si riproducono, o si alternano con mirabile armonia nei lor ordinati movimenti, non può non darci ad inferire la esistenza di un Esser supremo, perfettissimo, onnipossente, increato, ed eterno. che tutto fece, tutto può, tutto regge e dispone: « quis « est tam vecors, qui cum suspexerit in Cœlum, « non sentiat DEUM esse? Pulchritudo mundi, « ordo rerum cœlestium, conversio solis, lu- « næ, siderumque omnium, indicant satis, a-

« spectu ipso ea omnia non esse fortuita; et
« cogunt nos confiteri, *Naturam esse aliquam*
« *præstantem, æternamque*, quæ sit admiran-
« da humano generi: quemadmodum si quis
« venit in ædes aliquas, aut in gymnasium,
« videritque ibi distinctionem rerum omnium,
« ordinem, disciplinam, intelliget aliquem es-
« se profecto, qui præsit, et cui pareatur;
« sic si quis intueatur motus perpetuos et cer-
« tos, vicissitudines, ordines rerum cœlestium,
« tot, tantarumque, necesse est ut fateatur
« hæc cuncta gubernari a mente aliqua. Cum
« autem nec mens, nec potestas humana pos-
« sit hoc efficere, DEUS unus potest esse ar-
« chitectus et rector tanti operis, ac mune-
« ris » - *Cicerone de arusp. res. n.* 19 (2 *de divin. n.* 148) 2 *de nat. Deor. n.* 15 *et* 50. -

Alla nostra esistenza poi ed alla ragione, che abbiamo, và unita insaziabile brama di conoscere e possedere per esser felici: ma tal felicità non ottenghiamo dagli oggetti di questa terra: egli è perciò che facciam passaggio da un oggetto all' altro, ed il conseguimento giammai non ci appaga di tutto quello, che desideravamo; il nostro ardore ad altri oggetti rivolgesi, e sempre il desiderio rimane di nuove cose: dunque per soddisfare a questa nostra *insaziabile brama* qualunque cosa limitata e finita non basta: dunque noi siam destinati a conoscere e possedere un ENTE,

in CUI tutte sono le cognizioni senza termine, e tutti si contengono i beni senza misura. Ecco il fine, che i Poeti ancora ci hanno espresso

Pronaque cum spectent animalia coetera Terram ,
Os homini sublime dedit , Cœlumque tueri
Jussit , et erectos ad sidera tollere vultus.

Ovid. 1 metamorph.

Per giugnere però a questo fine osservar dobbiamo la legge, che DIO ci ha data, legge inseparabile dal culto, con cui EGLI viene adorato da noi. La Cattolica Religione si è quella unica, che nella sua purità e santità ci conduce a tal fine: ella c' istruisce dei mezzi prescritti dagl' infallibili oracoli della Divinità, o consentanei a questi: ella i nobili sensi c' ispira, pei quali a DIO porgiamo perenni omaggi di fede, di ubbidienza, di accesi desiderj, di rispetto, di amore: ella regge l' uomo nei più duri conflitti: ella spoglia del loro naturale orrore i più temuti mali; e nel disarmar quanto affligge la umanità sparge di dolcezza la stessa morte, già sostenuta da tanti Eroi gloriosi ad onta di mille strazj e dei più fieri cruciati.

Or questa nostra Religione santa viene ad essere, non v' ha dubbio, violata cogli omicidj, coi furti, cogli adulterj, e con tutte le altre azioni criminose, che la Divina Legge altamente vieta, consentaneo al quale divieto

è quello , che l' uomo ha pur dalle leggi civili. Ma non considero in tal generico aspetto i delitti , di cui terrò compendioso ragionamento nel presente Trattato. Essi per ragioni particolari offendono DIO , come la indole dei delitti stessi farà conoscere.

»»»»««««

Delitti, che offendono la Maestà di DIO e la santità del culto, che a DIO è dovuto.

1 *Eresia* - etimologia - definizione.
2 3 Eretico - eresiarca.
4 Sospetto di eresia.
5 Necessità del rivelo contra lo eretico ed il sospetto.
6 Pene.
7 Ricettatore doloso dello eretico - difensore - protettore - ed altro fautore.
8 Consorzio del cattolico coll' eretico e con altro infedele - conjugio - fornicazione - cura d'inferno fatta da eretico professore - lettura di libri ereticali - regolamenti sulla stampa - comunicazione cogli eretici quando sia vietata, e quando tollerata.
9 Lo eretico tornar volendo alla cattolica religione cosa debba fare.
10 Eretico recidivo.
11 Effetti dannosi derivanti al figlio dalla eresia del padre. - Avvertenza. -
12 Eretico di nazione straniera.
13 14 *Note*.
15 16 *Scisma* - etimologia - definizione.
17 Scisma interno - esterno - particolare - universale.
18 19 Scisma puro - misto.
20 a 22 Pene.
23 a 25 Antipapa - o Papa scismatico. - Vescovo e Parroco scismatici.
26 *Apostasia* - etimologia - definizione.
27 a 34 Di perfidia - d'inubbidienza - di abbandono dell' Ordine sacro o di un Istituto religioso - pene rispettive.
35 36 Quasi - apostasia.
37 *Nota*.

38 Cherico minore, che abbandona il suo Ordine o passa allo stato conjugale.

39 Fautori degli apostati, ricettatori scienti, cooperatori ec.

40 a 42 *Sortilegio* - etimologia - definizione.

43 44 *Superstizione* - cosa sia.

45 a 47 *Idolatria* - definizione - *demonolatria*.

48 *Magia* - definizione.

49 *Vana osservanza* o *malefizio* - definizione.

50 *Poculi amatorj*.

51 *Divinazione* - definizione - sue specie.

52 a 55 Pene prescritte contra i rei di superstiziosi sortilegj, divinazioni, magie ec.

56 a 59 Osservazioni.

60 a 63 *Simonia* - etimologia - definizione - spiegazione.

64 Cosa temporale data in cambio o prezzo della spirituale vien considerata in tre maniere *a manu*, *a lingua*, *ab obsequio*.

65 Simonia contra il diritto *divino* - contra il diritto *ecclesiastico*.

66 Convenzionale - reale - mentale - confidenziale.

67 Simonia nelle cose meramente spirituali.

68 Nelle quasi spirituali o annesse a spirituali.

69 a 81 Pene - oggetti - distinzioni.

82 Se nei casi, che sono considerati, di simonia si possa talvolta senza pravità simoniaca ricever danajo o altro.

83 a 85 Se negli atti negativi possa cadere pravità simoniaca.

86 Se la commutazione di cose spirituali con altre parimenti spirituali involga simonia.

87 *Nota*.

88 89 *Bestemmia* - definizione.

90 Enunciativa - imprecativa.

91 a 95 Pene.

96 Tribunale, che dee procedere.

97 98 *Spergiuro* - etimologia - definizione - da chi sia commesso.

99 100 Pene.

101 a 103 Se debba esser punito lo spergiuro nelle posizioni o nel partito decisivo di lite nei giudizj civili.

diretti o indiretti, i cooperatori soggiacciono alle stesse pene.

233 *Nota.*

234 235 Altri violatori oltre a quelli menzionati nel num. 229 - loro pene.

236 a 244 Avvertimenti e regole pei tribunali laici nei casi di urgenze, che inducano necessità degli esami di persone ecclesiastiche, delle incolpazioni di feriti negli Spedali, o in altri luoghi immuni, delle dissumazioni, estrazioni e ricognizioni di cadaveri. - Facoltà date da PIO VII di s. m. a Monsignor Governatore di Roma e Comarca, ed ai Ministri e Tribunali da esso Governatore dipendenti.

245 a 250 Se la Curia ecclesiastica possa senza facoltà cedere alla Curia laica una causa di ecclesiastico foro, o ancor di foro misto, ma *per præventionem* divenuta di ecclesiastica giurisdizione o competenza - fatto recente giudicato.

251 Se lo accusato possa utilmente opporre l' incorso del Giudice processante nella scomunica maggiore - e se l'effetto, che l'opponente viene a sperimentarne, sia la nullità degli atti compilati da quel giudice, e di tutti gli altri, che dai medesimi atti ebbero causa e sequela.

252 Se ritener debbansi per nulli ed inefficaci tutti gli atti ch' ebber luogo dal momento dello incorso sino al momento della proposta eccezione. - Se questa eccezione proporre si possa nel tribunale di appello quando nel tribunale di prima istanza non fosse stata promossa - Voto di Monsignor *Invernizj* Avvocato generale del Fisco - decisione della S. Consulta.

253 a 256 Se nei giudizj criminali si possa procedere a condanne su gli Ecclesiastici indistintamente come su i laici: se nelle cause contra gli ecclesiastici debbasi procedere col sistema degl'indizj indubitati giusta il *Chirografo Benedettino*, e con quello della moral convinzione giusta l'Editto *Consalvi* dei 23 di Settembre 1805, ovvero col sistema della prova legale stabilito dalla Costituzione di PIO VII - *post diuturnas*: - for-

me e regole da osservarsi in tali cause. - Voto di Monsignor *Inverniz̧j* Avvocato generale del Fisco : - decisione della S. Consulta.

»»»»«««

1 Eresia - dal greco - ἄρεσις - *ozione* - *elezione* - *setta* - « vien definita errore intellet-« tuale circa la Fede, contrario ai dommi del-« la cattolica Religione, concepito con avvedi-« mento, espresso con pertinacia di volontà » *test. can.* nel *c.* 27 *hæresis*, nel *c. hæreticus* 28, *c. qui in Ecclesia caus.* 24 *quæst.* 3 - : è il delitto di coloro, che scelgono e professano dommi falsi, condannati dalla S. Chiesa, o dal Sommo Pontefice come supremo Gerarca o Capo di essa Chiesa, e Centro della Cattolica unità.

2 Eretico poi non è solamente chi cade in tal errore esternando pertinace volontà per lo errore medesimo, ma eziandio lo è chi esterna dubbio sulla verità della dottrina della Cattolica Religione, o in genere o sovra un qualche articolo di Fede - *c.* 1 *de hæret.* -

3 I principali autori e difensori dell' eresie diconsi eresiarchi - *quasi hæreticorum principes* - argom. dal *c. qui aliorum* 24 *quæst.* 3 *Card. Albici de inconst. in fid. p.* 1 *c.* 17 *n.* 8 *et* 9; gli altri, che li sieguono adottando i loro errori, diconsi eretici, e nome ordinaria-

mente ricevono dai medesimi autori e difensori, come i Luterani da Lutero, i Calvinisti da Calvino ec.

4 Sonovi ancora i sospetti di eresia, contra i quali militino indizj e congetture perchè si possa o si debba crederli caduti in errore di Fede con ostinazione di volontà. Il classico *Devoti* nelle sue *Istituzioni Canoniche lib. 4 tit. 4 de hæresi* istruisce altro esser *lieve* il sospetto di eresia, altro *grave*, altro *violento*: il lieve surge da segni esterni di parole o di opere meno sicuri e rare volte inducenti presunzione di eresia; come per esemp. lieve sospetto cadrebbe su colui, che una volta sola recato si fosse alle adunanze degli eretici: tratto è il grave o veemente da segni ordinariamente solidi e certi, perciò inducenti presunzione *juris*, la quale non vien tolta di mezzo che da prova in contrario, come nel caso di colui, che avesse sparsi errori in cose di fede: il violento dà luogo a presunzione *juris et de jure*, bastevole pella condanna dello accusato, come nel caso ch' egli abbia frequentate le adunanze degli eretici; ovvero che sospetto essendo di eresia non abbia voluto purgarsi col giuramento, o abjurar tal' eresia, quindi sottoposto a scomunica abbia persistito in questa per lo spazio di un anno - *c.* 13 § 2 *de hæret. c.* 7 *eod. in* 6, *S. Concil. di Trento sess.* 25 *de reform. c.* 3.

5 Innocenzo IV nella Costituzione *noverit*

obbliga a rivelare contra gli eretici ed i sospetti di

••

PENE.

6 Le pene ecclesiastiche e temporali, a cui soggetti vanno gli eretici, sono

La scomunica *latæ sententiæ - c. excommunicamus, c. ad abolendam in princ. extravag. de hæretic.*, Bolla *in Cœna Domini.*

La irregolarità, che resta dopo ancor l'abjura e la penitenza dell' accusato - *c. nos* 51 *distinct.*, *c. saluberrimum* 1 *quæst.* 7, *c.* 2 *de hæret. in* 6 -, irregolarità, a cui lo eretico soggiace, sia egli battezzato nella eresia, sia egli caduto in errore dopo il battesimo - *c.* 21 *caus.* 1 *quæst.* 7, *c.* 6, *c.* 17 *quæst.* 1, *c.* 2 § 2 *de hæret. in* 6.

La privazione degli uffizj e benefizj ecclesiastici, la inabilitazione a conseguirli - *c. miramur* 24 *quæst.* 1, *c. ad abolendam*, *de hæret.*, *c.* 9 *eod.*

La privazione della ecclesiastica sepoltura qualora lo eretico fosse morto nell' errore - *c.* 8 *de hæret.*, *gloss.* nel *c. sicut* - parola - *oblat.* - *extravag. de hæret.*

La infamia *facti et juris* - *authent. Gazaros cod. de hæret. et manichæis*, *c. alieni* 2 *quæst.* 7, *c. infames* 6 *qu.* 1 - ; e per conseguenza la inabilitazione a testare, a donare, a

conseguire eredità o asse donato - *l. Ariani* § *cuncti cod. de hæret.*

La privazione di tutt' i pubblici uffizj e delle dignità laicali, non che la inabilitazione a conseguirli - *l. infamiam cod. de decurion.*, *c. ut commissa* § *privandi, de hæret. in* 6, *c. excommunicamus* 13 § *credentes, de hæret.* -

La privazione del diritto di patria podestà, cosicchè i figli si hanno per emancipati e divenuti *sui juris* - *c.* 2 § *fin. de hæret in* 6; e la privazione dei matrimoniali ossequj - *c. ult. de convers. conjug.* -

La confiscazione dei beni - *c. cum secundum de hæret. in* 6, *l. manichæi* § 1 *cod. Theod. de hæret. et manich.* -

Il carcere temporaneo o perpetuo giusta le circostanze del delitto e le qualità delle persone - *c. ut commissi vers. et illorum, de hæret. in* 6, ed ancor l'ultimo supplizio - *v. l.* 9 *cod Theodos. de hæretic.*, *l.* 3 *cod. de sanct. Baptism. iter.*, Costituzione di *Federico II*, frammenti della quale son portati nell' *authen. si vero*, nell' *auth. credentes cod. de hæretic.*

Osservazioni.

7 I° I ricettatori dolosi degli eretici (qualora il ricetto non sia dato per ragione di parentela o di pietà) i loro difensori, protettori ed altri fautori incorrono nelle divisate pene,

che sono inflitte più o meno rigorosamente secondo le circostanze; e, qualora entro un anno procurata non avessero l'assoluzione dalla scomunica contenuta nel *c. excommunicamus* § *credentes*, *de hæretic.*, sono puniti com' eretici formali.

8 È ancor vietato ai Cattolici aver consorzio cogli eretici come con altri infedeli, perciò

1° Non vien permesso il conjugio di un cattolico con una eretica o altra infedele, e viceversa, senza opportuna dispensa, e se al connubio non avrà preceduto l'abjura dello eretico o eretica, o la professione della Religion Cattolica per parte dell'infedele - Benedetto XIV nella Costituzione *magnæ nobis admirationis*.

2° La fornicazione tra il cattolico e la eretica, o viceversa, è qualificata e soggetta a condegna punizione - *Navar.*, *Lugo*, e con altri *Sanchez lib. 7 de matrim. disp.* 5, *Antoine in tract. de peccat. art.* 5 *quæst.* 2. -

3° Senza un caso di necessità e senza il permesso almen del Parroco non è lecito servirsi di un medico o cerusico infedele nella cura di un infermo cattolico, il quale morendo è privato della ecclesiastica sepoltura, ed il Parroco, che ha trascurato avvertire lo infermo o i domestici, è punito dal Vescovo - *c. quod non est de reg. jur. in* 6, Costituzione di Gregorio XIII riportata dal *Marchetti* nel *Tratt. de se-*

pultur. tit. 39 *n.* 45 *et sequen. post prax. Vicar. Capitular.* -

4° Neppur è lecito senza permesso del Sommo Pontefice o dei Ministri autorizzati a dare tal permesso, leggere, ritenere, stampare libri di eretici scientemente che quei libri di eretici o trattino di religione o contengano eresia, sotto pena al leggitore, ritentore, stampatore ec. comminata dalla Bolla in *Cœna Domini*, della scomunica allo stesso Sommo Pontefice riservata.

Ed è proposizione condannata d' ALESSANDRO VII il dì 18 di Marzo 1666 la seguente - *Libri prohibiti donec expurgentur*, *possunt retineri usque dum*, *adhibita diligentia*, *corrigantur.* -

5° Essendosi poi conosciuto che ad impedire la lettura e comunicazione dei libri infetti di eresìa o per altro qualsiasi motivo ingiuriosi alla religione, alla morale, alla politica, facea di mestieri torre di mezzo la libertà della stampa, così parecchi Concilj, particolarmente il Lateranense sotto LEONE X *decret.* 3, il Tridentino *sess.* 4 *decret. de edition. sacror. libror.*, e le Costituzioni de' Sommi Pontefici, han vietata la stampa di libri o scritti sacri o profani, qualunque sia la materia, di cui essi trattino, se non previa la espressa approvazione e licenza del Cardinal Vicario e del Maestro de' Sacri Palazzi Apostolici (in Roma) ovvero del Vescovo e dello Inquisitore nelle Dio-

cesi di tutt'i luoghi soggetti o mediatamente o immediatamente alla S. Sede Apostolica - Costituzione di Leone X, la quale comincia *inter solicitudines*, Costituzione di Clemente VIII *in regula Indicis* 10, riportata da *Filiucc.* nel trattato 14 *n.* 83, Costituzione di Urbano VIII - *Sanctissimus* - Costituzione di Clemente X - *creditæ nobis.*

V. Bingham. de orig. Eccles. l. 16, *Mamachio ep.* 3 *tom.* 1, *Zaccaria lib. Storia polemica della proibizione dei libri.*

E generalmente i Canonisti hanno stabilito in massima essere illecita ai Cattolici ogni comunicazione morale o politica, ogni commercio e convitto cogli eretici: argomento ne hanno tratto da quello che *S. Paolo* scrisse *ad Titum* 3, *et ad Timoth.* 2 *c.* 2.

Martino V però nel Concilio di Costanza avendo colla Costituzione *ad evitanda* ristretta ai soli vitandi la proibizione di comunicare come sopra, dichiarò che veruno scomunicato fosse vitando se non denunziato specialmente e nominatamente, o se non fosse stato pubblico e notorio percussore di un cherico.

E prescindendosi ancora dalla disposizione di Martino V sonovi altre riserve ed eccettuazioni circa l'ammessa o non ammessa tolleranza o ecclesiastica o civile, su di che ci hanno dati lumi e norme *Sanchez lib.* 2 *moral. c.* 9, *Pirhing. lib.* 5 *decretal. tit.* 7, *Reiffenstuel*

tit. 7, Fagnan. lib. 3 decretal., Bossuet histor. variat. lib. 10, Card. Vittorio Maria Costa de Arignano Vescovo di Turino nel suo famoso Sinodo Diocesano c. 2 ; ed il *Devoti* nel *Tom.* 4 *tit.* 6 § 7 saggiamente ha avvertito - *quod si interdum mali gravioris metus, atque periculum expelli non sinit e Civitate hæreticos cæterosque similes, licet exlegi necessitati morem gerere et obtemperare. Tunc autem hi homines in Civitate retinentur, sed ita tamen retinendi sunt, ut eorum error latius manare non possit, neque cæteri ex eorum societate detrimenti aliquid accipiant.* -

9 II^a Lo eretico, che tornar voglia alla Cattolica Religione, è ricevuto; ma detestar deve ed abjurare l'errore; dee professare la Fede Cattolica: rigor di pena non ha luogo in tal caso; egli però non và esente da ogni punizione o spiritual penitenza più o meno grave ad arbitrio - *c.* 5 *de hæret.* - Costituzione di Benedetto XIV - *eo quamvis* - § 11.

10 III^a Il rigore gravita su i recidivi o nello stesso o in altro errore, particolarmente se ricaduti più volte; perchè ritienesi come simu-

lato ed illusorio il loro pentimento - *c.* 4 *de hæret. in* 6. -

11 IVª I figli degli eretici risentono ancor essi dei dannosi effetti dallo errore paterno; dappoicchè i figli degli eretici sono dichiarati irregolari; nè possono esser promossi agli ordini, qualora lo errore paterno sia notorio *jure vel facto*, ed i medesimi padri sieno morti impenitenti - *c. quicumque § hæretici, de hæret. in* 6, *c. statutum il secondo eod. in* 6 - ; sono inabilitati a conseguir benefizj, ed uffizj pubblici - *c.* 2 § *hæretici de hær. in* 6 - ; sono innoltre privati della eredità paterna, perchè soggetta a confiscazione, inclusa pur la legittima - *c. vergentis extravag. de hæret., c. cum secundum de hæret. in* 6. -.

Se però fosser nati o stati promossi agli ordini prima che i loro padri caddero in errore, parecchi Canonisti sono di avviso: ch' essi figli non contraggano irregolarità - *Sanchez. c.* 27 *n.* 13 *et* 14, *c.* 28 *n.* 10, *Layman de irregul. c.* 4 *n.* 11, *Thesaur. cum not. Girald.* parola - *Hæresis* - *c.* 3.

12 Vª Le pene temporali suddette non hanno luogo contra gli eretici di nazioni straniere, in cui la eresia regni palesemente, quando gli stessi eretici sono tollerati, nè vi sia *bellum indictum*; come non ha luogo la

confiscazione dei beni posseduti dai Fedeli sotto Principe eretico o infedele, ancorchè *bellum sit indictum*; e per conseguenza neppure ha luogo quel ch' è stato accennato circa i figli degli eretici nella *Osservazione IV*ª - *Navar. cons.* 12 *n.* 10 *et* 12 *de hæretic.*, *Henriquez lib.* 4 *c.* 5 *num.* 4, *lib.* 14 *c.* 5 *n.* 4, *Filiuc. tract.* 22 *n.* 227. -

••

13 *Nota.* Sull' eresie e le proposizioni condannate hanno diffusamente trattato il *Cardinale De Albici*, il *Card. Petra*, il *Fagnano*, il *Padre Viva* nella sua eruditissima Opera, *Petro de Marca in can.* 28 *concil. Claramont.* - *Antoine in tract. de virt. theolog. c.* 3, lo insigne Teologo *Filippo di Carbognano in fin. del c.* 3. -

14 Rispetto poi ai modi onde la Cattolica Fede può ancora implicitamente esser violata, alle inquisizioni sovra l' eresie, alle pene, ed ai tribunali, che debbon procedere, vegganſi le Costituzioni d' Innocenzo VIII - *Dilectus Filius* -, di Paolo III - *Licet* -, di Sisto V - *Immensa* -, di Alessandro VII - *Licet alias* -, il Decreto di Alessandro VII, emanato il dì 34 di Settembre 1665, Costituzione di Paolo IV - *Cum ex Apostolatus* -: di Paolo V - *Romanus Pontifex* -, di Gregorio XIV - *Cum alias* -, il Canon. 3 del Concilio di Albania te-

nuto nell' anno 1730 sotto Clemente XII, Costituzione di Benedetto XIV - *Omnium solicitudinum* -, altra dello stesso Sommo Pontefice - *Inter Omnigenas* - , ed altra del medesimo - *Quod provinciale.* -

15 Scisma - *χίσμα*, o *χίζω* - *scissura* - *scindo* -, e traslativamente - *dissensione* - *discordia* - « è separazione o recesso del catto« lico dalla comunione della Chiesa e dalla « ubbidienza al Romano Pontefice come Capo e « Centro della ecclesiastica unità » - Canonisti al *c. schisma* 24 *quæst.* 1.-

16 Gli scismatici propriamente non sono eretici, qualora conservino nella integrità sua la dottrina della Chiesa - *c.* 43 *caus.* 23 *qu.* 5 -: ma il *c. inter hæresim* 26 *caus.* 24 *qu.* 4 fà avvertire che sebbene lo scisma nel suo principio non abbia un falso domma come lo ha l' eresia, nondimeno nel fine non havvi mai o quasi mai scisma senza eresìa.

17 Lo scisma o è *interno*, o *esterno*; e questo suddividesi in *particolare*, ed *universale*: *interno* scisma è di colui, che ingiustamente si separa dalla sua Chiesa, e dalla ubbidienza al proprio Vescovo: lo *esterno particolare* è la dissociazione di più Chiese collegate in unione tra loro, pella quale dissociazione tai Chiese non formano più una Chie-

sa maggiore , ma in tanti ceti particolari dividonsi quante sono le Chiese tra loro dissenzienti , sebbene conservino comunione e società colla Chiesa universale : *scisma universale* è la separazione di una Chiesa particolare o di alcuni Cristiani dalla universalità della Chiesa Cattolica.

18 Lo scisma innoltre si divide in *puro* , ed in *misto* o congiunto con eresìa : *puro scisma* è il malizioso recesso dalla vera Chiesa circa la sola ubbidienza , giacchè il recedente crede a tutti gli articoli di fede , crede alla suprema podestà del Sommo Pontefice , ed alla primazia di Lui nella Chiesa, ma per mera malizia ricusa di assoggettarsi ed ubbidire allo stesso Sommo Pontefice formalmente preso come Capo della Chiesa , come Vicario di CRISTO in Terra, e così niega unirsi ad esso Sommo Pontefice , o alla Chiesa universale : tal' è lo scisma di un qualche Principato o Regno , che negando ubbidienza al Sommo Pontefice come della Chiesa Supremo Gerarcha , elege a se un Patriarca o Vescovo , ed a questo ubbidisce nelle cose spirituali , non al Papa, sebben creda alla somma podestà Pontificia ed agli articoli di fede.

19 *Scisma misto* o congiunto con eresìa è il malizioso recesso dalla ubbidienza alla Chiesa , e dalla fede , non su tutti gli articoli (giacchè in questo caso il recedente sareb-

be un apostata) ma sovra una o più verità cattoliche abbracciate e proposte dalla Chiesa ai fedeli. Reo dunque di tale scisma sarebbe quegli, che oltre alla separazione sua dalla unità della Chiesa negasse per esemp. o che il Romano Pontefice sia in terra Vicario di CRISTO e Capo della Chiesa, o la comunione dei Santi, o non ammettesse il Sagramento della Confessione, e cose simili ec.: egli sarebbe scismatico misto sebben credesse ed approvasse tutti gli altri articoli di fede.

Pene.

20 Chi si separa ingiustamente dalla sua Chiesa e dal suo Vescovo è punito, se cherico, colla deposizione, e colla scomunica - *Can. Apost.* 32 presso *Coteler. PP. Apostolic. tom.* 1 *p.* 440, *can.* 43 *caus.* 23 *quæst.* 5 - ; se laico, colle censure comminate dallo stesso *Can. Apostolor.* 32.

21 Le pene del puro scisma sono

La scomunica maggiore - *c. nulli fas* 5 *dist.* 19, *c. de Liguribus* 43 *caus.* 23 *qu.* 5, *Bolla in Cœna Domini* § 1.

La privazione della giurisdizione ecclesiastica; perciò le collazioni dei benefizj, le alienazioni delle cose di Chiesa, le sentenze di censure, le assoluzioni ec. fatte dagli scismatici sono irrite - *c. Novatianus* 6 *caus.* 7 *quæst.* 1,

c. didicimus 31 *caus.* 24 *quæst.* 1, *c. quod a prædecessore*, *de schismatic.* - ; e chi ha ricevuti Ordini da un Vescovo scismatico è sospeso *ipso facto* dalla esecuzione ed esercizio di essi Ordini - *DD. e gloss. nel c. quod a prædecessore* - parol. - *irritas* - *de schismatic.*

La privazione di benefizj e dignità; la inabilitazione agli uni ed alle altre - *c. quia diligentia* 5 *de election.*, *c. ad succidendos unic. de schismat. in* 6, *Costituz. di* PAOLO *IV* - *cum ex Apostolatus ec.* - ; non però la privazione dei benefizj ottenuti regolarmente prima dello scisma - *Estravagante unica di* BENEDETTO *XI de schismatic.*, *Garzia de benefic. p.* 11 *c.* 10 *n.* 15, *Sanchez lib.* 2 *moral. c.* 36 *n.* 16, *Pirhing. lib.* 5 *decretal. tit.* 8 *n.* 27, *Reiffenstuel. ibid. n.* 11.

La confiscazione dei beni - *c. ad succidendos unic. de schismat. in* 6 *con altre sanzioni allegate dal Card. de Albic. de inconst. in fid. p.* 1 *c.* 10 *n.* 41.

Evvi ancora l'ultimo supplizio in caso di ostinata inubbidienza - *c. non vos* 22 *c. de Ligur.* 43 *caus.* 23 *quæst.* 5.

22 Le pene dello scisma misto sono le medesime stabilite pel delitto di eresia.

OSSERVAZIONI.

23 Iª Se in tempo di scisma vi fossero

due o più Papi deesi ubbidire a quello, che dal Concilio generale è stato riconosciuto e dichiarato il vero; chi aderisce al Papa scismatico o Antipapa sarebbe scismatico ancor esso, e punire dovrebbesi come scismatico misto o fautore di eresia - *Concilio di Costanza sess.* 12 -; autori della qual'eresìa sarebbero lo stesso Antipapa ed i suoi elettori, soggetti tutti a scomunica maggiore - *Bolla in Cœna Domini*, Costituzione di GREGORIO XV - *Æterni Patris* - *de elect. Roman. Pontific.*, *Bassæus tom.* 2 *vers. schisma n.* 5, *Sayr. in Thesaur. lib.* 3 *c.* 1 *n.* 22.

24 IIª Se un Vescovo peccasse in pietà, e reo si facesse di eresìa, di scisma, di apostasia, non sarebbe riprovevole la separazione dei Fedeli da un tal Vescovo - *plebs obsequens Prælatis Dominicis, et DEUM metuens a peccatore Præposito separare se debet, nec se ad sacrilegi Sacerdotis sacrificia miscere - Cyprian. ep.* 67 *ad* 68 *p.* 288.

25 IIIª I Vescovi ed i Parrochi scismatici tornati che sono alla Chiesa non restano privati della giurisdizione e rispettiva cura delle anime, qualora tal ritorno nulla involga di simulato, bensì manifesti sincera conversione, ed egli-

no dallo esercizio si astengano del loro ministero finchè riportata non abbiano la necessaria assoluzione, la riabilitazione, e la dispensa dalla irregolarità, dalle censure, dalle pene; amministrino quindi i Sagramenti nel pieno rito Cattolico, e non siavi più tra gli scismatici e loro qualsiasi consorzio *in Divinis* - Costituzione di Benedetto XIV, la quale comincia *eo quamvis tempore* §§ 12, 13.

Nota. Nelle occorrenze v. *Reiffenstuel lib. 2 decretal. tit.* 8, *Pirhing. ibid. n.* 2, *Card. de Albic. de inconstant. in fid. c.* 10, *Van-esp. jur. eccles. univers. p.* 3 *tit.* 4, *Bossuet instruct. sur les promèsses faites à l'Eglise p.* 96, *Card. De Bissy in docum. pastor.* 14 *Jun.* 1728 *de Romani Pontificis auctoritate*, *Ecclesiæ Gallicanæ doctrin. lib.* 1 *c.* 3, *Cl. Zaccaria de reb. ad histor. antiq. Eccles. pert. diss.* 12 *c.* 3, *Valsecchio tratt. della verità della Chiesa Cattolica Romana c.* 8, *Lupoli de jur. Eccles. c.* 6 § 8 *et sequen.*

26 Apostasia - apostata - ἀποστάτης - *desertor* - è « diserzione o temerario e totale recesso dal- « la Religione Cristiana assunta per mezzo del « Battesimo » - *DD. alle ll.* 1 *e* 2 *cod. de apostat.*, *al c. non potest* 24 *caus.* 2 *quæst.* 7 - ; il qual recesso com' è testè significato costituisce delitto di apostasia benchè il receden-

te non fosse passato ad altra religione; perciò apostata è ancor quegli, che lasciata avendo la Religion Cristiana si fosse fatto ateo, cioè restasse senza religione alcuna.

27 Giusta però la comune dei Dottori altra è apostasia di *perfidia*. altra d' *inubbidienza*, altra di *abbandono* dell' *Ordinè sacro* o di un Istituto, che dal recedente professavasi.

28 In Apostasia di *perfidia* cade chi abbandona totalmente la Religione Cristiana, e ne abbraccia un' altra, come la ebraica, la maomettana, la idolatrica; ovvero niuna, come avviene coll' ateismo cit. *ll.* 1 *e* 2 *cod. de apostat. c. non potest* 24 *caus.* 2 *quest.* 7

« *Totalmente* » a differenza dello eretico, il quale *parzialmente* viene a mancar nella Fede, cioè sovra uno o più articoli, ma il perfido apostata la depone interamente, non essendo più cristiano, bensì giudeo, pagano ec. secondo la religione assunta, ovvero ateo.

29 Le PENE dell' apostasia di perfidia sono quelle stesse della eresia, cioè scomunica maggiore, irregolarità, infamia, confiscazione dei beni, e tutte le altre accennate sotto il *num.* 6 - *l. qui in verbo*, *l. apostatarum cod. de apostat.*, *l. hi*, *qui sanctam cod. eod.*, *gloss.* *alla l. Manichæos* parola *subire cod. de hæret. c.* 1 *de apostat.*, *c. contra de hæret. in* 6, *c. consultationi de apost. et reit. baptism.*, *c. ut periculosa* 2 *ne se clerici vel monachi in*

6, *c. sicut*, *c. de abolendam*, *c. excommunicamus* 13 *de hæret.*, Bolla *In Cœna Domini.*

30 L' apostasia d' inubbidienza largamente presa è qualunque mortale trasgressione della Legge Divina - *S. Tommaso* 2 *qu.* 2 *art.* 1 - ; presa strettamente è il recesso dai comandamenti della Chiesa *legittime, et formaliter præcipientis*, dai canoni suoi, dai decreti conciliari, e dalle altre sue sante leggi - *c.* 2 *de majoritat. et obedient.*, *c.* 1 *caus.* 3 *quæst.* 4, *c.* 2 *ejusdem caus. et quæst.* - ; ed una specie di tale apostasia è lo scisma.

31 Apostasia dall'Ordine è di colui, che abbandona lo stato clericale, assunto mediante ordine sacro e con solennità di voto, ed intraprende un genere di vita, ch' è propria dei laici - *c. præterea clerici* 1 *de apostat.*, *ed* ivi la *gloss.* parola - *apostasiam* -

32 Le PENE di tale apostasia sono

La scomunica maggiore, se il cherico apostata avesse contratto matrimonio - *Clementina unica de consanguinit.*, *can.* 7 *del Concilio Calcedonense*, *can.* 3 *caus.* 20 *quæst.* 3

La infamia - *c.* 23 *caus.* 2 *qu.* 7, *c.* 2 *caus.* 3 *quæst.* 4

La irregolarità, particolarmente pel matrimonio contratto - *c.* 4 *et* 7 *de bigam. non ordin.*

La perdita dei privilegj del chericato - *c.* 23 *et* 25 *de sent. excom.* -

*

Il carcere, se il cherico fosse stato inutilmente ammonito dal Vescovo, *c.* 5 *de apost.*

33 Apostasia da un Istituto religioso è il temerario discesso dallo Istituto od Ordine regolare (che il discedente ha professato per voto) con animo di non farvi ritorno - *Clementina* 1 *de election.*, *gloss. nel c. ult. de apostat.*, *can.* 7 *del Concilio Calcedonense*, *can.* 2 *c.* 20 *quæst.* 3 *del Concilio Toledano c.* 3 *ne clerici vel monachi*, *c.* 1 *de apostat.*, *Concil. di Trento c.* 4 *et* 19 *de regular. sess.* 26. -

34 Sulle PENE di quest' apostasia, quai sono la scomunica, la irregolarità, il carcere, il digiuno, ed altre stabilite dalle regole particolari dei rispettivi Ordini religiosi o Istituti, sul modo di procedere ec. si può nelle occorrenze osservare tutto quello, che oltre alle citate sanzioni ed alle accennate regole particolari, hanno disposto BENEDETTO XIII nella Costituzione *licet sacra*, BENEDETTO XIV nella Costituzione *si datam*, e nell' altra *Pastor bonus*.

OSSERVAZIONI -

35 I^a Sonovi ancora dei quasi apostati e proditori della Religione cristiana, i quali, sebben la conservino nel cuore, sembrano però violarla con alcuni segni esterni e riti, che sono proprj degl' infedeli. Sonovi dei Cristiani per es. che dimoranti nello impero dei Turchi simula-

no religione maomettana, frequentano le moschee, ed in apparenza si uniformano alle regole di quel culto per godere dei diritti e privilegj, di cui non potrebbero altramenti esser partecipi.

36 Il Sommo Pontefice BENEDETTO XIV nella Costituzione - *inter omnigenas* -, e nell' altra - *quod provinciale Concilium* - vietò queste azioni ancorchè di pura apparenza; volle che i trasgressori fosser privati dei Sagramenti in vita ed in morte - *si qui autem obstinati in hujusmodi via impiorum pergere velint, incapaces erunt Sacramentorum in vita, et, si impœnitentes decesserint, suffragiorum post mortem; ad quæ nullus Ecclesiæ minister illos admittere præsumat, alioquin a proprio Episcopo canonicis pœnis plectendus erit.*

37 *Nota.* Circa l' abjura, che gli apostati di perfidia debbon fare tornati alla Fede, le formalità, che osservar debbonsi, l' assoluzione, che eglino posson ottenere *in extremis*, e le condizioni, che a ciò si richieggono, il leggitore ha bastevoli nozioni da *Lauren.* de *Peyrinis de privileg. regular. tom. 3 in addit. ad Constit.* *LEONIS X c. 4*, da *BENEDETTO XIV de synodo diæcesana c. 20.*

38 II° Rispetto all' apostasia dall'Ordine clericale è d' avvertirsi che quanto è stato accenna-

to nel *num.* 31 *e* 32 non ha luogo su i cherici minori non benefiziati : eglino con abbandonar lo istituto non recano alcuna ingiuria essendo in libertà di lasciarlo , e di contrarre matrimonio. Qualora poi il cherico minore possedesse qualche benefizio , alcuni Dottori , tra i quali *Pirhing.* de *jur. canon. lib.* 5 *tit.* 9 *n.* 4, *Schmier p.* 2 *de delict. c.* 13 *n.* 73, han disputato s' egli cada in apostasia presa almeno nel più largo senso : altri poi sono di avviso che oltre alla perdita del benefizio non incorra pena.

••

39 III^a^ Si avverta innoltre che dove all' apostasia si trova inflitta scomunica maggiore i fautori , i ricettatori scienti degli apostati , i cooperatori ec. soggiacciono alla stessa scomunica - *Casarub.* in *compend. privilegior.* parola - *apostata* - *ap. Hyacinth. Donat. tom.* 1 *tract.* 7 *quæst.* 22

V. per aver diffuse istruzioni *Pirhing.*, *Fagnano* , *Tamburini*, ed altri, tra i quali particolarmente *Giraldi de exposit. jur. Pontific. p.* 2.

••

40 Sortilegio - detto così *a legendis sortibus*, è « la esplorazione di cose occulte o di « futuri eventi , la quale vien fatta per mezzo

« di superstiziose osservazioni sovra oggetti o
« avvenimenti attuali o passati. »

41 Sortilegio altresì appellasi « l' atto o co-
« nato diretto con uso di superstiziosi mezzi ad
« ottenere un evento utile o dannoso » *Reiffenstuel lib.* 5 *decretal.*, *Martino Delrio disquisit. magic. lib.* 4, *Leonardo Lessio de just. et jur. lib.* 2 *c.* 43.

42 E generalmente sortilegio abbraccia tutto quello, ch' è superstizione, divinazione, magia, malefizio, vana osservanza.

43 Superstizione. Nel suo stretto significato è lo stesso che δεισιμονία - *falsus cultus* - *error insanus in cultu* - *Ambros.* parola - *superstitio.*

44 Checchessia della superstizione di culto *superfluo indecente*, di cui ha parlato *Antoine* nel Tratt. *de virtut. Religion. c.* 5 *art.* 1, farò motto della superstizione di culto *falso*, *temerario*, *criminoso* in ragion dell' oggetto, a cui tal culto è prestato.

45 Idolatria. Vien definita « culto, che,
« sebbene sia dovuto al solo DIO, cioè al Crea-
« tore, è prestato temerariamente alla *creatu-*
« *ra* o a' falsi numi. »

46 Quegli dunque, che nel suo intelletto cre-

de aver la creatura gli attributi della Divinità, e nella volontà sua intende venerar questa creatura, adorarla ec., è in perfetta idolatria, che congiunta va sempre colla infedeltà.

47 Quegli, che sapendo non aver la creatura, nè poter avere gli attributi della Divinità, riconosce ed adora il solo DIO, ma per pravo affetto o fine presta alla creatura un culto esterno come prestar dovrebbesi al solo Creatore, è parimente in adolatria; il qual culto, se vien prestato al Demonio, dicesi *demonolatria.*

••

48 Magia superstiziosa o diabolica è « l'arte o facoltà di operar cose, che pajon prodigj, coll' invocato ministero dei demonj ».

••

49 Vana osservanza o malefizio. Appellasi « l'uso di mezzi supertiziosi diretti ad ottenere o impedire un evento desiderato o temuto »: se l'oggetto o evento è un danno, che si vuole inferire a persona nel corpo, nelle sostanze ec., ovvero un odio o un affetto, che in tal persona si vuol' eccitare, l'uso di tai mezzi dicesi malefizio *venefico*, malefizio *amatorio* ec.

50 *Nota*. E quì cade opportuno far menzione dei poculi o altro *propinati a mal fine*,

sebbene queste propinazioni sieno dei delitti comuni: debbono però esser classificate tra i sortilegj qualora involgessero ancora delle superstizioni.

Poculi o altro propinati a mal fine sono « bevande o altre materie date ad un fine pravo » per esemp. a conciliare l' amore, e diconsi poculi *amatorj*; ad eccitar l'odio; a procurare un aborto; a produrre la sterilità di una donna; a cagionare la demenza; ad addormentare una persona per eseguire liberamente un'azione; ad inferire la morte - *v. Martin. Del-Rio disquisit. mag. lib.* 3 *quæst.* 3 *per tot.*, *Torreblanc. de Magia lib.* 2, *c.* 43, *Raynald. observ. crim. c.* 31 § 4 *per tot.* -

Ella è regola che tanto chi propina quanto chi scientemente riceve poculi amatorj, abortivi, eccitanti odio o amore, i cooperatori ed altri complici e fautori ec. sieno ugualmente rei - *test. civil. cod. de malefic. et mathemat.*, nella *l. si quis* 38 *ff. de pœn.* nella *l.* 3 § *adjectio ff. ad l. Corn. de sicar.* - *test. canon.* nel *c. si aliquis, de homicid.*, nel *c. aliquando* 32 *quæst.* 2, Costituzione di Sisto V. - *Effrænatam* - corretta in parte dalla Costituzione di Gregorio XIV. - *sed Apostolica* -, la qual Costituzione di Gregorio XIV ha prescritte per tai delitti le pene stabilite dal Gius comune e dal canonico.

E puniti sono colla morte quei, che pro-

pinate avessero bevande o altre materie a fine di uccidere: escluso però questo fine, ed escluso il delitto di sortilegio, i Dottori sono di avviso che non debbasi applicar pena capitale - *Harprect. in* § *item lex Cornelia de sicar.* 65 *Instit. de judic.*, *Raynald. c.* 6 § 5 *num.* 27, *c.* 31 § 4 *n.* 30 *et seq.*, *Bruneman. proc. crim. c.* 9 *n.* 69.

Non difformi disposizioni abbiamo dai Bandi generali nell' *artic.* 86, e dai Bandi del Governo di Roma nell' *art.* 9.

51 Divinazione.

È « la superstiziosa ispezione o predizio- « ne di cose occulte o future. »

Ella ordinariamente riceve particolari denominazioni dagli oggetti, su i quali è portata questa ispezione.

E così la ispezione di corpi terrestri come pietra, legno, carta ec. le dà nome di *geomanzia.*

Di segni apparenti nell' acqua, nell' aria, nel fuoco le dà i nomi d' *idromanzia*, *areomanzia*, *piromanzia.*

Dal canto, dal volo, dalle interiora delle bestie *augurio*, *auspicio*, *aruspicio.*

Il giudicare o predire dal sito, dalla posizione, dal movimento degli astri e dei pianeti gli avvenimenti, che dalla libera volontà

dell' uomo dipendono, chiamasi *astrologia giudiziaria.*

La divinazione desunta dai segni della intera persona chiamasi *fisiognomia*; dai lineamenti della mano, del petto, della fronte, dei piedi, dicesi *chiromanzia*, *spatulomanzia*, *metoposcopia*, *pedomanzia*; dalle parole di una persona proferite a caso, *presagio* - *omen* -; dai sogni avuti, *oniromanzia* od *onirocritica.*

La divinazione per mezzo di simulati suscitamenti e discorsi di morti eseguita con uso di alcune parole o segni, pei quali que' morti sembran risorgere, parlare, e dir le cose occulte, appellasi *negromanzia.*

Prestigio d' alcune apparizioni sotto illusorie figure, che i demonj assumono per presentarsi agli uomini.

Appellasi *pitonia* od *oracolo* dalle risposte dei demonj consultati, come lo erano dai Gentili, innanzi agl' idoli.

**

PENE.

52 Questi sortilegj, queste superstizioni, che riuniscono idolatria, eresia, incredulità, ambizione ec. costituiscono misfatti gravissimi, contro dei quali armate sono le leggi tutte;

Le leggi Divine - *Exod.* c. 22 *n.* 8,

Levitic. c. 19 n. 31 , c. 20 n. 6 , 27 , Deuteronom. c. 18 n. 10 et seq. -

Le canoniche - *can. illud 9 caus. 26 qu. 2 , can. qui divinationes 2 , can. non licet 3 , can. non oportet 4 , can. si quis Episcopus 5 , can. aliquanti 6 , can. sortes 7 , can. pervenit. 8 , can. si quis clericus 9 , c. contra 10 , c. auguriis 11 , c. Episcopi 12 caus. 26 qu. 5 , c. in tabulis 1 , c. ex tuarum tenore 2 de sortileg.* -

Le civili - *cod. Teodosian. e Giustinian. tit. de malefic. et mathemat.*

Le Costituzioni de' Sommi Pontefici

Di Giovanni XXII Costituzione - *supra.* -

Di Leone X - *Supernæ.*

Di Adriano VI - *Dudum.* -

Di Sisto V - *Cœli et Terræ.* -

Di Gregorio XV - *Omnipotentis Dei* -

Di Urbano VII - *Inscrutabilis.* -

Decreto emanato dalla S. Romana Inquisizione il dì 5 di Agosto 1745 , approvato da Benedetto XIV.

53 Il diritto civile contra i rei di superstiziosi sortilegj , divinazioni , e magie ha prescritte gravi pene , ancor quella di morte qualificata , cioè la *concremazione* , e la pubblicazione dei beni - *l. nullus 3, l. nemo 5 cod. de malefic. et mathematic.* -

Carlo V nelle sue Costituzioni ha comminata morte contra i rei di magia esercitata per

irrogar danno col veleno, coi prestigj ec.; e pene ad arbitrio, qualora esercitata fosse senza recare alcun nocumento, non esclusa però la morte secondo le circostanze.

54 Il Diritto canonico nel *c. aliquanti* 26 *quæst.* 5 dispone che quegli (cherico o laico) il quale istruisce o consulta nelle divinazioni *sub nomine fictæ religionis etc.*, *ab Ecclesia habeatur extraneus.*

Il *c. si quis ariolus* 26 *quæst.* 5, fulmina contra colui, che *ariolos*, *aruspices*, *vel incantatores observaverit, aut phylacteriis usus fuerit* (*phylacteriis*, cioè di carte adoperate per incantesimi *gloss.* nel *cit. c.*)

55 La Costituzione, che comincia - *Supra* -, emanata da Giovanni XXII sottopone a scomunica quei, che nelle divinazioni abusano di cose sacre, o invocano demonj, o con questi patteggiano.

La Costituzione - *Supernæ* - di Leone X prescrive che i laici dell' uno e l' altro sesso *facientes sortilegia per invocationem dæmonum*, *incantationes*, *divinationes*, *superstitionesque*, *excommunicationi*, *et aliis pœnis tam civilis quam canonici juris subjaceant.* -

E generalmente i Canonisti convengono che ogniqualvolta alla superstizione vada unito ereticale errore *in intellectu* sempre incorresi scomunica *latæ sententiæ* con tutte le altre pene prescritte contra gli eretici.

La Costituzione - *Cœli et Terræ* - di Sisto V assoggetta alla scomunica eziandio coloro, che *scienter* leggono o ritengono libri, scritti, opere, trattati, carte di astrologìa giudiziaria, di geomanzia, idromanzia, piromanzia, ed altre divinazioni, o di arte magica, nei quali libri, carte ec. contengansi sortilegj, venefizj, augurj, aruspicj, incantesimi ec.

La Costituzione - *Inscrutabilis* - di Urbano VIII infligge censure ed altre pene spirituali oltre alle temporali (stabilite sopra il reato di lesa maestà) a coloro, che con mezzi superstiziosi inquirono sullo stato della repubblica Cristiana, della Sede Apostolica, della vita e morte del Romano Pontefice *pro tempore*, o dei consanguinei di Lui sino al terzo grado, consultando *super his ariolos, aruspices, vaticinatores, astrologos etc.*, o servendosi dei loro giudizj, o comunicandoli ad altri, ancorchè dess' inquirenti o manifestanti tali giudizj dichiarato avessero - *se non certo affirmare* - ; e s'eglino fossero ecclesiastici, commina privazione di benefizj, dignità, uffizj ecclesiastici, inabilitazione a conseguirli, degradazione, e consegna dei delinquenti al braccio secolare.

La Costituzione - *Omnipotentis Dei* - emanata da Gregorio XV dispone che quegl' il quale con superstizione di malefizio avesse recata morte ad altri - *Etiam primo lapsu Curiæ sæculari tradatur debitis pœnis punien-*

dus - , e fosse punito col perpetuo carcere se non avesse inferita morte, bensì altri danni - *qui maleficium , seu sortilegium commiserit , ex quo , licet mors sequuta non sit , infirmitas tamen , divortia , impotentia generandi, sive animalibus, frugibus, vel aliis fructibus damnum notabile provenerit.*

Osservazioni.

56 I[a] Quei , che hanno notizia dei delinquenti in materie di sortilegj , di magìe superstiziose , divinazioni ec., obbligo hanno (in forza dell' accennata Costituzione di Gregorio XV - *Omnipotentis DEI*) di denunziarli al Vescovo , o all' Inquisitore.

57 II[a] Alle censure suddette , ed a pene temporali arbitrarie soggiacciono quegli ancora, che consultate avvessero persone esercenti le accennate magìe , sortilegj ec. ; e se cherici incorron dippiù la rimozione dal grado e dalla dignità - *Concilio Toledano IV° can.* 29 *tom.* 6 *col.* 1460. -

58 III[a] Dalle menzionate Costituzioni di Sisto V , e di Urbano VIII sono vietate le divinazioni o giudizj sovra liberi atti *ex astris* ,

aliisque signis , benchè il divinatore manifestar voglia i suoi giudizj, non con certezza, ma con lieve congettura ; sono almeno riprovate dai Teologi come scandalose - *Ameno de delict. et pæn. tit.* 6 § 5 *n.* 22 con altri dallo stesso *Ameno* indicati.

••

59 IV^a Ma se il divinatore osa dei futuri contingenti , o degli atti umani, o dei segreti de' cuori , giudicar con certezza dagli astri, o dalle altre create cose come da cause o ragioni di necessario influsso , o di coazione dell' umano arbitrio; ovvero asserisce che gli effetti sovranaturali conoscer si possano dalle cause naturali, tanto esso che quello , il quale gli presta fede , che ritiene o legge *scienter* libri e scritti, che trattino di queste divinazioni, cadono nella scomunica fulminata dalla Bolla - *In Cœna Domini* - *c.* 1 , perchè dottrine di tal natura sono ereticali.

V. Suarez lib. 2 *c.* 19 *n.* 8 , *Armill.* parol. - *Astrol.* - *n.* 1 , *Filiuc. tract.* 24 *n.* 85 , *Arnald. Albert. tract. de agnosc. assert. hæret.* 16 *n.* 1 *et* 11 , *Bonacin. de cens. partic. disc.* 1 *quæst.* 2 *part.* 4 *n.* 4. -

••

60 Simonia.

« È il delitto di coloro , che vogliono « render venali , cioè dare o acquistare , ven-

« dere o comperare a prezzo temporale cose « spirituali o annesse a queste ». Tal delitto trasse il nome da *Simon Mago*, il quale ardì richiedere agli Apostoli con esibizione di prezzo la podestà di compartire i doni dello SPIRITO SANTO - *act. Apost. c.* 8, *can. Salvator* 1 *quæst.* 3, *can. quidam* 24 *quæst.* 3. -

61 « *Cose spirituali* » che vengono da DIO e riferisconsi a LUI, aventi il fine di perfezionare il nostro spirito per renderlo meritevole della beatitudine eterna: spirituali 1° in ragione della loro *essenza*, come sono l'anima, le virtù, i doni di DIO: 2° in ragione di *causa*, come i Sagramenti, e le cose sagramentali, che *causant gratiam -Abb. in c. consulere n.* 3 *de simonia* -, i divini uffizj, le orazioni pubbliche e private ec: 3° in ragione allo *stato*, che l'uomo sceglie per giugnere alla spirituale perfezione, come lo stato clericale, l'ordine religioso ec.: 4° in ragione della *podestà spirituale*, da cui dipendono, o della *ecclesiastica giurisdizione*, come benedire, infligger censure, assolvere da queste e dai peccati, concedere indulgenze, dispensare dai voti e dai giuramenti, presentare, istituire, conferire benefizj, uffizj, dignità ecclesiastiche ec.: 5° in ragione di *uffizio* o *ministero ecclesiastico*, come sono le prepositure, i vicariati, gli economati ec. - *Ameno de delict. et pœn.* - *Simonia* - *n.* 11.

62 « *Annesse a spirituali* » dette ancora *quasi spirituali*, o perchè provvengono e dipendono da cose spirituali, come sono gli ecclesiastici benefizj, i quali conferisconsi ai cherici solamente pella recita del divino uffizio; o perchè stabilite a cose spirituali, come il giuspatronato diretto a presentare i cherici ad ecclesiastici uffizj o benefizj; come i paramenti e vasi sacri destinati all' uso dei Sagramenti; gli Altari, le Chiese, le Decime istituite al mantenimento del culto di DIO, ed al sostentamento de' suoi Ministri ec. - *Ameno cit. luogo n.* 17. -

63 « *A prezzo temporale* » col dono in danajo o in qualunque altra cosa, che stia in luogo di danajo, e pella quale la cosa spirituale o annessa a questa viene cambiata e renduta venale.

64 *Dono*, *prezzo* nella loro generalità vengono a significar cose innumerevoli, essendo tutto quello, che serve per comodo della vita umana corporale: e siccome tutt' i comodi temporali provvengono o dall' *animo*, o dal *corpo*; o dai *beni esterni*, così i Canonisti col *c. si quis*, e col *c. de ordinatione* 1 *qu.* 1 considerano in tre maniere la cosa temporale, che nel delitto di simonia è data in cambio o prezzo della spirituale o annessa a questa; 1° *a manu*; 2° *a lingua*; 3° *ab obsequio.*

« *A manu* » tutte le cose corporali ed incorporali, che l' uomo possiede. Il *testo ca-*

nonico nel parlare di simonia ordinariamente servesi dalla parola *danajo* per significare i doni a *manu*, perchè *Simon Mago* offerì danari agli Apostoli; ma non per questo la simonìa ristrignesi al solo danajo, sotto il qual nome - *pecuniæ - non solum numerata pecunia, sed omnes res, tam soli, quam mobiles, et tam corpora, quam jura continentur - l. pecuniæ* 222 *ff. de v. s.* -

« *A lingua* » sono le blandizie, le adulazioni, le lodi profuse per accattivarsi la benevolenza della persona avente podestà di conferire cose spirituali o quasi spirituali - *S. Tommaso quæst.* 100 *art.* 5, testo canonico *c.* 20 *de simonia*, *c.* 6 *de pact.*

« *Ab obsequio* » sarebbe una soggezione, un' affettata venerazione od onore servile, che taluno ancorchè con suo incomodo presti a persona, o ad individui attinenti a persona, da cui egli speri cosa spirituale o quasi, come un benefizio ecclesiastico, una prepositura, economato in Chiesa ec. - *S. Tommaso n.* 2 *quæst.* 100 *n.* 5, *test. can. c.* 117, *caus. et quæst.* 1 -; come ancora lo è la considerazione, per cui venga compartita la cosa spirituale o quasi, non alla giustizia, o ai veri meriti del concessionario, m' alla parentela, all'amicizia, ai riguardi verso lo intercessore ec.; riferibile ad ossequio è pure la coazione del requirente, il voler di cui sia stato secondato per timore - *c.*

nemo presbyterorum , *de simon.* , *gloss.* nel *c.* 1 *de simon.* -

65 Siccome poi le cose spirituali vengono o da diritto Divino , o da diritto Ecclesiastico , che per bene della Chiesa le ha annoverate tra le spirituali o quasi spirituali , così la simonia altra è *contra il diritto Divino* , altra *contra il diritto Ecclesiastico.*

66 L' una , e l' altra suddividesi in *convenzionale* , *reale* , *mentale* , e *confidenziale.*

Nella simonia *convenzionale* vien pattuito dare e rispettivamente ricevere qualche cosa temporale per una spirituale , e viceversa ; il qual patto induce simonia , benchè non sia seguita la tradizione della cosa conventa , o lo sia da una parte solamente - *gloss.* nel *c.* 2 parola - *Saracenorum* - *de confessis.*

Dicesi *reale* quando al patto sia susseguita la tradizione e rispettiva concessione dall' una parte e dall' altra - *c. presbyter* 3 , *c. quisquis* 5 , *c. quos* 6 , *c. reperiuntur* 7 , *caus.* 2 *quæst.* 1 , *c. Salvator* 8 *caus.* 1 *quæst.* 3. -

La *mentale* è limitata nella volontà o proposito di colui solamente , che mentre dà cosa temporale ad un altro intende impegnar questo od obbligarlo a conferirgli la spirituale ; e viceversa. Tal simonia sebben sia grave peccato , nondimeno *solum DEUM habet ultorem* - *c.* 33 *et* 34 *de simon.* - ; ma occulta restando nella mente dell' uomo non induce nel Foro ester-

no alcuna pena - *DD. al c. mandato nostro* 46 *de simon.* -

La *confidenziale* commettesi da colui, che dà, conferisce, o rassegna un benefizio ecclesiastico, o elege a questo e presenta, istituisce e conferma lo eletto o presentato a condizione e con fiducia che come per diritto o debito tal benefizio dopo qualche tempo ricada ad esso istitutore ovvero ad un altro, al figlio, al fratello, nipote, amico ec.; oppure che lo stesso eletto, o istituito, o confermato paghi una pensione su tal benefizio, o parte dei frutti - *S. Concilio di Trento sess.* 25 *c.* 7 *de reform.* -

67 Sulle cose meramente spirituali non può affatto cadere venalità o patto di compra e vendita, di locazione, di commutazione; nè altra negoziazione qualunque; nè riguardi d'interesse, di venerazione, di parentela, di amicizia; imperocchè per prezzo temporale in qualsivoglia maniera dato e ricevuto, o per privati interessi e riguardi si commette simonia, non potendo alcuna cosa meramente spirituale venire in umano commercio.

68 Sulle cose quasi spirituali o annesse a spirituali sonovi dei casi, nei quali il temporale può essere separato dallo spirituale senzacchè si cada in simoniaca pravità, da cui talvolta il Sommo Pontefice in tai casi dispensa come può dispensare - *Marchant tom.* 3 *p.* 1 *tract.* 10

tit. 6 *quæst.* 8, *Ameno de delict. et pœn.* § *simonia n.* 18 *et seq.* -

Pene.

69 Pravità simoniaca è detestata dalla Chiesa a somiglianza del sagrilegio e della eresìa *c.* 11 *caus.* 1 *quæst.* 13 - ; dai sacri Canoni vien chiamata eresìa simoniaca - *c.* 3, 11, 13, 20, 21, 28, 105., 117, *caus.* 1 *quæst.* 1, *c.* 32 *de simon.* - ; nè parvità di materia giammai scusa da un tal delitto - *Thesaur. cum not. Giraldi*, parola - *simonia* - *c.* 1.

70 Ed essendo diversi gli oggetti, a cui la simonia ravvolgesi, diverse ancora sono le pene, che sieguono tal delitto.

71 Pella simonia negli Ordini tanto sacri che minori, l'Ordinante incorre:

La scomunica riservata al Sommo Pontefice - *extravag. cum detestabile*, *de simon.*, *S. Concilio di Trento sess.* 21 *c.* 1 *de reform.*

La sospensione dal diritto di conferir gli ordini, e dall' uso dei Pontificali, sospensione parimenti riservata al Sommo Pontefice in forza della Costituzione di Sisto V, la quale comincia - *Sanctum et salutare.* -

Lo interdetto dall' ingresso alla Chiesa - *cit. Costituzione.*

La sospensione ancora dall' amministrazione della Chiesa e dalla percezione dei frutti de'

benefizj, qualora egli violata avesse la divisata sospensione e lo interdetto come sopra - secondo la *stessa Costituzione*.

L'obbligo di restituir quello, che ha esatto nella simonìa - *Filiuc. tract.* 45 *c.* 13 *n.* 35.

72 L'Ordinato incorre

La scomunica riservata al Sommo Pontefice - *extravag. cum detestabile* § *per electiones* - ; e la incorre benchè non all'Ordinante, m'ad altro individuo desse il prezzo o donativo ec., acciocchè tale individuo gli ottenga l'ammissione *a quell'Ordine*; ovvero si sottoponga per esso donante all'esame - *Sanchez opusc. lib.* 2 *c.* 3 *dub.* 104 *n.* 93.

La sospensione dalla esecuzione o esercizio di tutti gli Ordini ricevuti tanto legittimamente che illegittimamente - *Avila p.* 3 *disput.* 5 *n.* 9 -, sospensione riservata al Sommo Pontefice secondo la Costituzione accennata di Sisto V.

La irregolarità, e, se cherico secolare, la privazione degli uffizj e dei benefizj, non che da inabilitazione a ricuperarli; i quali benefizj sono riservati al Sommo Pontefice, e rimangono in curia come vacanti: se cherico regolare, la privazione della voce attiva e passiva, qualora egli violate avesse la divisata scomunica e la sospensione come sopra incorse.

73 Pella simonia nel giuspatronato all'uffizio o benefizio ecclesiastico, come sarebbe se il patrono vende, permuta, rinunzia, o in altro mo-

do qualunque aliena tal diritto per cosa temporale; tanto l'alienante che l'acquirente cadono in pravità; perdono il diritto medesimo; la Chiesa divien libera ed assoluta proprietaria dello stesso diritto - *c. quanto, de judic., c. de jure, c. quia clerici* colla *gloss.* - parola - *spoliandò - de jurepatron.*

74 Se il venditore o alienante è una persona, un particolare, soggiace a scomunica; se Università, Comunità, Capitolo ec., ad interdetto - *S. Concil. di Trento sess.* 25 *de reform. c.* 9.

75 Simonia commettesi ancora da colui, che vende cosa temporale a maggior prezzo, atteso un giuspatronato, che trovasi annesso a tal cosa; imperocchè il dippiù della giusta quota correlativa alla cosa non è che il prezzo di quel diritto - *Sanchez lib.* 3 *c.* 3 *dub.* 79.

76 Regola è poi che il dare e rispettivamente ricevere cosa temporale in prezzo o compenso di nomina, elezione, o presentazione ad uffizio o benefizio ecclesiastico assoggetta a scomunica (riservata al Sommo Pontefice) così il presentante come il presentato; e rende nulla *ipso facto* la provvisione - *extravag.* 2 *de simon.* -

77 Pella simonia commessa dal Vescovo o d'altro Prelato nel concedere ad alcuno lo esercizio della sua giurisdizione, lo stesso Vescovo o Prelato perde il diritto di conferir tale uffizio, e lo acquirente resta privo dell'uffizio medesimo - *c.* 2, *c. quoniam* il secondo, *ne pre-*

lat. vic. suo, c. nostrum, c. consulere, de simon. - ; la qual concessione sarebbe simoniaca nel caso ancora che il concedente avesse per se patteggiata coll' acquirente una porzione degli emolumenti di quell' uffizio - *Azor. tom.* 3 *lib.* 12 *c.* 14 *quæst.* 1. -

78 Pella simonia negli esami *ad parochiales Curas* tanto chi dà, quanto lo esaminatore sinodale, che riceve, incorrono la scomunica riservata al Sommo Pontefice - *S. Concil. di Trento sess.* 24 *c.* 18 *de reform.* - , ancorchè il dono sia spontaneo ; e consista in picciole cose - *Garz. de benefic. p.* 9 *c.* 2 *n.* 390. -

Incorrono innoltre la nullità della provvisione, la privazione di tutt' i benefizj, e la inabilità perpetua.

79 La simonia nel benefizio ecclesiastico rende nulla la elezione, istituzione, o nomina, la permuta ec.; perciò il benefizio conferito con tal pravità è immediatamente dimesso, ancor prima della declaratoria - *extravag. cum detestabile de simon.* - ; come pure restituir debbonsi oltre al prezzo simoniaco tutt' i frutti percepiti su quel benefizio - *arg. dal c. de hoc., de simon.* - ; che se si trattasse di simonia reale completa, avendo uno dato il prezzo, l'altro conferito il benefizio, lo stesso prezzo non torna al solvente, bensì è dovuto alla Chiesa pella ingiuria, che l'è stata recata : ma se il benefizio non ancora fosse stato conferito, tal prezzo si

dee restituire al solvente - *Sanchez lib.* 2 *c.* 3 *dub.* 114.

80 E generalmente tutti quei, che concorrono alla simonia beneficiale, principali, mediatori, intercessori immediati, ed altri, che direttamente cooperano, tutti cadono nella scomunica riservata al Sommo Pontefice: il provvisto incorre *vel ante latam sententiam* la inabilitazione non solamente a quel benefizio, per cui diè prezzo, ma indistintamente a qualunque altro: e tale inabilitazione rendesi comune ai mediatori ancora - *arg. dal c. si alicujus, de election.*, Costituzione *Cum primum* di S Pio V, *Sanchez lib.* 2 *c.* 3 *dub.* 114, *Filiuc. tract.* 45 *c.* 13, *Thesaur. cum not. Giraldi* - parola - *simonia* -.

81 Circa la simonia confidenziale il Sommo Pontefice Pio IV nella Costituzione *Romanum Pontificem*, e S. Pio nella Costituzione *Intolerabilis* hanno ingiunta la privazione dei benefizj benchè legittimamente ottenuti, e lo interdetto dalla Chiesa comminato ai collatori di essi benefizj, sebbene il contratto simoniaco sia stato eseguito da una sola parte: hanno dippiù riservata al Sommo Pontefice la collazione dei medesimi benefizj impetrati *per contractam fiduciam*.

82 Finalmente la simonia nello ingresso ad Ordine regolare commettesi da coloro, che, per ottener tale ingresso, o per essere ammessi a

professare danno danajo o altra cosa temporale equivalente, come prezzo di tale ammissione; ed assoggetta tanto quei, che danno, quanto quei, che ricevono, alla scomunica *latæ sententiæ* riserbata al Sommo Pontefice; ed il Collegio, Monastero, Convento, chè scientemente riceve tale individuo, vien sospeso dagli uffizj capitolari, non che da qualunque atto di giurisdizione - *extravag.* 1 *de simon.*

OSSERVAZIONI.

83 *Prima.* Nei casi però sovra espressi puossi talvolta senza vizio di simonia ricever danajo od altro? ... Senza vizio di simonia ricever si possono

1° Le sovvenzioni, che gli ammessi all'Ordine religioso, i loro parenti, gli amici facessero senz'alcun patto od obbligazione, ma liberamente e spontaneamente - *S. Tommaso* 2 2 *quæst.* 100 *art.* 3 *a* 4.

2° I sussidj dotali, che le donne ricevute a vita monastica mettono a disposizione dei monasteri acciocchè questi sostener possano le spese occorrenti al mantenimento delle religiose - *Fagnan. nel c. non amplius de instit n.* 24, *Christ. Lup. in not. ad can.* 19, *concil. Niceni II tom.* 3 *pag.* 300, *Cabbasut. in theoric. et prax. jur. can. lib.* 3 *c.* 5 *n.* 13.

3° Le prestazioni, ossieno contribuzioni,

che i Canonici fanno per consuetudine o in forza degli Statuti delle rispettive loro Chiese quando eglino prendon possesso dei canonicati: il *S. Concilio di Trento* nella *sess.* 24, *c.* 14 *de reform.* commette alla vigilanza dei Vescovi lo indagare se tai prestazioni contengano usuraria pravità, ed in questo caso prender dei temperamenti per prevenire ed impedire - v. il *Sinodo Diocesano di* BENEDETTO *XIV lib.* 1 *c.* 6 *n.* 8.

4° In qualunque dei sopraccennati casi, nei quali abbiam contemplato il delitto di simonia, ed ancorchè si trattasse di amministrazione di cose spirituali, le libere e spontanee oblazioni ricever si possono senza vizio di simonia - *illud tamen gratanter recipi poterit, quod fuerit sine taxatione gratis oblatum - c. dilectus in fin. de simon.* - perocchè non sono prezzo di cose spirituali, ma gratuite offerte, o caritatevoli sovvenzioni; dalle quali i Ministri della Chiesa ritraggono il necessario alimento - *Tommasini de vet. et nov. eccles. disiplin. p.* 3 *lib.* 1 *c.* 69 *et seq.* - Peraltro benchè tollerare si possano le cose spontaneamente offerte, i Sacri Canoni non tralasciano inculcare agli ecclesiastici che si guardino da turpi guadagni, e dal dare qualsiasi più lieve sospetto di avarizia - *c.* 104 *caus.* 1 *quæst.* 1.

5° Senza vizio di simonia si può per testamento, donazione, vendita, permuta ec. dispor-

re dell' asse, in cui si trovi compreso un giuspatronato, qualora tale asse venga interamente alienato; e siavi di più il consenso del Vescovo: questa disposizione, vendita, permuta ec. sarebbe valida, e scevera di simonia, come fà avvertire la gloss. nel *c. cum sæculum*, *de jurepatr.*, e la Rota ha deciso nell' *Augustana juris patronatus super negocio principali* 17 *Februarii* 1698, § *potissimum*, avanti *Dell'Olmo.*

84 *Seconda.* Negli atti negativi può cadere pravità simoniaca? .... Cade sicuramente ancor su gli atti negativi, i quali riferiscansi a cose spirituali, come per esemp. quando si dia e si riceva danajo o altro affinchè non sia conferito l' Ordine alla persona, che il richiede; affinchè quel Capitolo, Patrono, Dignità ec. il consenso non presti alla canonica elezione del presentato o concorrente; quel Vescovo non assolva, non consacri ec.: in questi e simili casi commettesi delitto di simonia -, *c. nullus Episcopus* - il secondo - colla *glos.* parola *restituas* -, *c. sunt quidam* 1 *quæst.* 1.

85 E così commettesi delitto di simonia nella procurata redenzione di se o di altri da una vessazione, per esemp. col dar cose temporali affinchè impedito non venga il conseguimento di una cosa spirituale; come ancora se alcuno scomunicato o in altra guisa sospeso dal diritto di

eleggere, ed un altro volesse denunziarlo perchè non veng' ammesso a dare il voto di elezione, quegli pagando danajo o altro ec. onde questi nol denunzii commette simonia, conforme ancor la commette chi riceve danajo e tace - *c. nemo* colla *glosa* - parola - *celat* - *de simon.*

Nota. Deesi osservare in proposito se l'ostante o competitore abbia alcun diritto in quella cosa, e se l'altro, che tenta rimuoverlo, abbia o non abbia di essa cosa ottenuto il possesso: il caso è trattato dal *Devoti tit.* 9 § 9 *de simon.*

86 *Terza.* La commutazione di cose spirituali con altre cose spirituali involve simonia?... O trattasi di cose puramente spirituali; o vi è annessa qualche cosa temporale: nel primo caso la commutazione non involge simonia, la quale consiste in questo che - *quid temporale pro spirituali detur* - *Ameno* § *simonia n.* 28 - nel secondo caso, per esemp. di benefizj ecclesiastici, che di temporale hanno i frutti annessi ai divini uffizj costituenti spiritualità, non potrebbesi effettuar commutazione senza simonia - *DD. al c. quaesitum de rer. permut.*

87 *Note.* I[a] Circa la simonia sulle cose date o promesse per ottener grazia o giustizia dalla Curia Romana - *v. Tomo VI Trattato VI*

Classe prima - ragionamento sulle pene n. 22 a 36.

IIª Per aver complete istruzioni su tutt' i casi di simonia *v. Cyrill. Inst. canon. lib.* 4 *tit.* 3, *De Dominicis Neap. Instit. canon. lib.* 3 *tit.* 16, *Tommasini p.* 3 *vet. et nov. Eccles. discipl. lib.* 1 *c.* 49 *et seq.*, *Perischio nel Tratt. de simonia*, *Hannio de crim. ambit. Eccles.*, *seu simon.*, *Mayr in decretal. lib.* 5 *tit.* 3, *Benedetto XIV de synod. Diœcesan. lib.* 1 *c.* 6, *Van-Espen jur. Eccles. p.* 2 *tit.* 30 *c.* 30, *Fleury inst. du droit canon. p.* 3 *chapitr.* 1, *Iv. Carnot epist.* 236.-

••

88 Bestemmia - βλασφημια - significa *esecrazione - maledizione - infamazione - convicio -*; ed è diretta contra DIO, o contra i Santi - *per eam veniunt injuriæ, maledicta, execrationes in DEUM, Divosque nefarie prolatæ - Renazzi lib.* 1 *c.* 15 § 3 *n.* 1.

89 Quante specie ella contenga, lo hanno diffusamente suggerito *Sylvestr.* - parola - *blasphemia - n.* 3, *Eymeric. direct. inquisit. p.* 2 *quæst.* 41 *n.* 1 *et* 2, *Reiffenstuel*, *Concina*, *D'Albici*, *ed altri.*

90 Ordinariamente però si divide in *enunciativa*, ed *imprecativa*: colla enunciativa si osa negare a DIO un qualche attributo, ovvero attribuire a DIO quel, che ad ESSO ripugna: la

bestemmia in tal caso contenendo manifesto errore appellasi *ereticale;* ed assoggetta il bestemmiatore alle pene dell' eretico: colla imprecativa l'empio ardisce imprecare o scagliare maledizioni ed ingiurie a DIO: così colla imprecativa contra i Santi, la quale, come S. Tommaso insegna (2. 2 *quæst.* 13 *art.* 1) *ex consequenti in DEUM redundat.* -

**

91 Pene. Nella legge divina veggiamo stabilita contra il bestemmiatore la lapidazione - *Levit.* 24, 16.

92 Nel diritto comune l'ultimo supplizio - *Novell.* 77 *c.* 1.

93 Nel gius bandimentale varie pene sono prescritte.

I Bandi generali nell' *artic.* 1 dispongono « se alcuno bestemmierà, maledirà, o in qual« sivoglia modo disonestamente nominerà il San« tissimo Nome di DIO, o del SUO UNIGE« NITO FIGLIUOLO nostro REDENTORE, o « della Santissima MADRE sempre VERGINE, « o di qualsivoglia Santo o Santa, oltre alle « pene della Costituzione di S. Pio V; s'inten« da per la prima volta *ipso facto* incorso nel« la pena di tre tratti di corda in pubblico; « per la seconda volta della pubblica frusta; per « la terza volta, della galera per cinque anni. « Dichiarando che per la seconda e terza vol-

« ta incorrerà nelle pene suddette ancorchè per
« la seconda volta non fosse stato punito, nè
« processato, o fosse stato graziato anche col
« mezzo della impunità; nè si ammetterà la scu-
« sa della ubbriachezza, o della sovrabbondan-
« za di collera, o di altra causa; e si crederà
« ad un testimonio degno di fede col detto del-
« l'accusatore ad arbitrio del Giudice. »

I Bandi di Roma nell'*artic.* 2 voglion punito il bestemmiatore pella prima volta colla esposizione alla berlina, colla multa di scudi 25, o con altre pene ad arbitrio; e pella seconda volta colla galera a tempo - *da estendersi secondo la qualità e le circostanze ad arbitrio di S. S. I.* - ; nel resto sono uniformi all'*artic.* 1 *dei Bandi generali.*

94 L'antico diritto canonico nel *c. si quis per capillum* 10 *caus.* 22 *qu.* 1, *nel c. statuimus* 2 *de maledic.* assoggettava il bestemmiatore laico alla scomunica *ferendæ sententiæ*, alla pubblica penitenza innanzi la porta della Chiesa, a digiuno, a multa; assoggettava il cherico alla deposizione.

95 Altre pene in seguito furono imposte dal Sommo Pontefice Leone X nella Costituzione *Supernæ*, da Giulio III nella Costituzione *In multis*, e da S. Pio V nella Costituzione *Cum primum*, secondo la quale il laico - *qui DEUM et Dominum nostrum JESUM CHRISTUM, vel gloriosam beatam VIRGINEM MARIAM*

expresse blasphemaverit - incorre pella prima volta la multa di ducati 25; pella seconda il duplo di tal multa; pella terza cento ducati, la nota d'infamia, e lo esilio: il plebeo povero vien punito nella prima volta colla esposizione per un intero giorno innanzi alla porta della Chiesa, e con mani ligate a tergo; nella seconda volta colla fustigazione per la Città; nella terza colla foratura della lingua e colla galera: il cherico poi nella prima volta è privato dei frutti di tutt'i suoi benefizj per un anno; nella seconda è privato dei benefizj stessi; nella terza lo è di tutte ancora le dignità; soggiace inoltre alla deposizione ed allo esilio; qualora poi non avesse benefizj, nella prima volta è punito con pena pecuniaria o corporale ad arbitrio; nella seconda volta col remo: il bestemmiatore *in Sanctos* è punito ad arbitrio giusta la natura del delitto e la qualità del delinquente.

96 Osservazione.

Sulla bestemmia enunciativa o ereticale procede il Tribunale della S. Inquisizione, che suole infligger pene ad arbitrio.

Sulla bestemmia imprecativa, essendo questo un delitto di misto foro, il tribunale ecclesiastico ed il laico procedono cumulativamente - c. 2 *de maledic.*

97 Spergiuro.

Delitto di misto foro, vien detto d'Aristotele - *perfecta injuria - lib.* 1 *in fin. ad Theod.* - ; e comunemente lo definiscono « violazione del giuramento, col qual'è invocato « IDDIO in testimonio della verità. »

98 Tal violazione commettesi da colui,

Che con giuramento asserisce affermando o negando come vera o falsa, come nota o ignota, certa o dubbia una cosa, la quale sappia o conosca esser falsa o vera, ignota o nota, dubbia o certa ec.

Che non osserva o non adempie una obbligazione o promessa contratta o data con giuramento.

DD. alla l. qui jurasse ff. de jurejur., al *c. cum contingat, de jurejur.*, al *c. cum quidam, eod.*, al *c. primum* 22 *quæst.* 2, al *c. qui pejerat* 22 *quæst.* 5.

99 Pene.

Il reo di spergiuro contrae nota d'infamia; diviene irregolare; è privato degli ecclesiastici benefizj; è inabilitato a conseguirli; non è ammesso a testificare; e soggiace ad altre pene ancora corporali più o meno gravi secondo le circostanze - *l.* 8 *cod. Theodos. de paet.*, *l.* 4 *cod. de transaction.*, *c.* 9 *caus.* 3 *quæst.* 5, *c.* 17 *caus.* 6 *quæst.* 1, *c.* 7 *caus.* 22 *quæst.* 5, *c.* 7 *et* 54 *de testib.* - *v. Gonzalez in c.* 11 *de jurejur. n.* 8. -

100 E quando unita è allo spergiuro la ca-

lunnia, la falsa testimonianza ec. hanno ancor luogo le pene stabilite per questi delitti.

101 Osservazioni.

Prima. Lo spergiuro nelle posizioni, o nel partito decisivo di lite dato in giudizio civile ad alcuno dei litiganti dev' esser punito?... Dev' esser punito lo spergiuro, in cui cada un inquisito, sebben trattisi di giuramento discretivo, essendo egli ammonito a dir la verità *quoad se*, ed interrogato col giuramento *quoad alios ec.?...*

102 Rispetto allo spergiuro nelle posizioni, e nel partito decisivo di lite, alcuni hanno opinato ed opinano negativamente, cioè che lo spergiuro non debbasi punire, pella ragione che - *jurisjurandi contempta religio satis DEUM ultorem habet* - parole della *l.* 2 *cod. de reb. cred. et jurejur.*, *e DD. alla l. generaliter cod. eod.*; massima tramandataci ancor dalla legge delle XII Tavole - *qui secus faxit*, *DEUS ipse vindex erit* - ; su di che Cicerone ha riflettuto - *perjurii pœna*, *divina exitium*, *humana dedecus; quod autem non judex*, *sed DEUS ipse vindex constituitur*, *præsentis pœnæ metu*, *Religio confirmari videtur* - *lib.* 2 *de legib.*

103 Stabilito è però che allora lo spergiurante *solum DEUM ultorem habet* 1° quando

la prova del dolo manchi; 2° quando nè ingiuria nè danno al terzo risulti dallo spergiuro: ma se il dolo manifestamente apparisse o per confessione dello spergiurante o per altra legal prova, e quando ingiuria o danno ridondasse ad altri dallo spergiuro, o ancor vi fosse del danno la possibilità, il reo soggiacer deve a punizione - *Post. de manuten. obs.* 81 *n.* 34, *Raynald. observ. crim. c.* 20 § *unico n.* 23, *Rot. Roman. nella decis.* 1243 *n.* 6 *avanti Seraphin.*

104 La stessa regola ricorre rispetto allo inquisito spergiurante, ben inteso peraltro che la circostanza, su cui lo spergiuro ravvolgesi, quantunqu' ella riguardi altre persone, non sia d'interesse alla difesa di lui; ed egli abbia conosciuto e considerato che col deporre diversamente da quello, che ha deposto, non recava pregiudizio alcuno alla sua causa: perocchè, qualora la circostanza avesse in qualche modo influito alla difesa, ovvero supporre si possa in lui una credulità, un timore che deposizione diversa sarebbesi renduta nocevole alla sua causa, egli troverebbe sempre scusa nella discretiva del prestato giuramento.

••

105 *Seconda.* In niun caso poi lo spergiuro è punito dal foro esterno se il giuramento scorgesi mancar di *sostanza*, di *forma*, di *oggetto.*

106 Manca di *sostanza* 1° per difetto di libera volontà o di senno in colui, che giura, *per esemp.* nel fanciullo, nel demente, nell'ebro: 2° per coazione a giurare *in caput proprium*, particolarmente nelle cause criminali: 3° pell' ambiguità delle parole, colle quali sia stato espresso il giuramento. V. nelle occorrenze *Farinac. qæst.* 160 *de fals. et simulat.*, *Ruginel. quæst. praot. c.* 11 *n.* 59 *et sequen.*

107 Manca di *forma* se non è prestato nelle consuete maniere e clausole legali innanzi al Giudice, al Notajo, o ad altra persona legittimamente autorizzata a riceverlo. - V. *Mut. ad consuet. Panormit. post cap.* 29 *in nov. declarat.*, *Afflict. const. Regn. rubr.* 60 *n.* 4.

108 Manca di *oggetto* quando la cosa, su cui si giura, contraria veggasi alle leggi, al governo, alla religione, ai costumi; o involga un impossibile; nei quali casi il giuramento non è obbligatorio - *l. impossibilium ff. de reg. jur.*, *l. filius*, *l. quidam ff. de cond. inst.*; *test. canon. nel c. non est*, *de reg. jur. in* 6, *c. sæpe contingit*, *c. non alii*, *de reb. eccl. non alien.*

109 *Terza.* Dove però il giuramento in se non manchi di sostanza, di forma, e di oggetto, chi trovandosi gravato nella sua persona o nelle interesse da una giurata obbligazione,

che ha contratta, volesse senza incorrer taccia di spergiuro agir pel discioglimento o per la nullità della obbligazione medesima come nel caso ch' ella fosse infetta di enormissima lesione, tenga il mezzo, che i moralisti e prammatici han suggerito, cioè l' assoluzione dal giuramento ad effetto di agire, la quale assoluzione può egli ottenere dal proprio Vescovo, o dal Vicario di lui, dal Legato *a latere*, dal Penitenzier maggiore ec. - *Barbos. in c.* 1 *n.* 3, *del Bene de jure jur. c.* 3 *dub.* 16 *n.* 1 *et seq.*, *Bonfin. in bann. general. c.* 12 *n.* 23, *Rot. roman. decis.* 371 *n.* 18 *p.* 19 *recen.*

110 Oltraggio ad Immagini sacre.

Dicesi dal *Chartar.* con altri *decis. crim.* 2 - *blasphemia facti* - ; ed è « un fatto qualunque di contumelia o dispregio alle stesse Immagini sacre » - *DD. alla l. unica cod. nemin. licer. sign. Servator.*; *ed al test. can. nel c. si canonici* § *ult. de offic. ordin. lib.* 5.

111 Pene.

Questo attentato è punito nella stessa guisa che la bestemmia; nè manca chi suggerisce doversi punire ancor colla morte secondo la gravezza del fatto - *Angel. nella l. ex S. C. ff.*

ad leg. Cornel. de Sicar., *Gothofred. nella l. unica cod. nemin. licer. sign. servat.*, *Farinac. quæst.* 20.

112 I Bandi di Roma nell' *artic.* 1 comminano il remo per anni dieci *da estendersi sino alla galera in perpetuo*, ed anco la pena di morte colla confiscazione dei beni secondo la gravezza dei fatti.

113 Osservazioni.

Prima. Ritenuto è come dispregio il dipignere o porre Croci o Immagini de' Santi in luoghi sordidi, sebbene ad oggetto di tener lontane pel riguardo ad esse Immagini dovuto le persone, che potrebbero altramenti profittar di tai luoghi nelle lor naturali occorrenze: perocchè oserebbesi esporre quei venerandi Segni ed Immagini alla profanazione ed alla irriverenza, esposizione, che dev' essere altamente vietata con comminazione di penali - *v. Monacell. tom.* 2 *tit.* 13 *formul.* 1 *n.* 10.

114 *Seconda.* Neppur è lecito scolpire, dipignere, o in altra guisa rappresentare le Immagini sacre in maniere non praticate nè ammesse dalla Cattolica Chiesa. Il Sommo Pontefice Urbano VIII nella Costituzione - *Sacrosancta Tridentina* - richiamando la sanzione del S. Concilio di Trento *sess.* 25 *ant. c.* 1 autorizzò i Vescovi, i Nunzj, Legati *a latere* ec. a

punir con censure e con altre pene ad arbitrio non solamente i contravventori, ma gli ecclesiastici ancora secolari o regolari, i Rettori, i Parrochi ec., che avessero ammesse nelle loro Chiese immagini così dipinte, scolpite, e rappresentate, o non le avesser fatte rimuovere - *prævia unica monitione.*

115 Inosservanza
delle Feste.
Delitto è lo attendere nei dì festivi ad opere servili senza un caso di necessità e senza il permesso dell'ecclesiastico Superiore; delitto lo aprir botteghe in tai giorni per eseguire lavori o esercitar negozj profani; il vender merci meno i comestibili necessarj all'uso della vita; tenere mercati e spettacoli pubblici non permessi; fare strepiti di giudizj ec.

116 Si mancherebbe di riguardo alle Feste; si contravverrebbe ai precetti di DIO e della Chiesa, nè senza incorso alle pene prescritte dagli editti e regolamenti municipali, e dell'Ecclesiastiche Curie in forza eziandio della Costituzione - *Cum primum Apostolatus officium* - emanata da S. Pio V § 7.

117 I Bandi generali nell'*artic.* 2 comminano pene pecuniarie e corporali ancora ad ar-

bitrio dei *Giudici locali*, ecclesiastici o laici, avendo gli uni e gli altri facoltà di procedere.

118 Inadempimento al Precetto Pasquale.

Delinque chi essendo già stato ammesso in ragione di età a ricevere il DIVIN SAGRAMENTO EUCARISTICO, manchi volontariamente di farlo nel consueto tempo Pasquale a fronte del precetto della Chiesa.

119 Egl' incorre la scomunica; vivente è allontanato dallo ingresso alla Chiesa senza pregiudizio di altre pene in caso di ostinazione o insordescenza; morto è privato della ecclesiastica sepoltura - *c. unusquisque* 12 *de pœnit. et remiss., Concilio di Trento sess.* 13 *c.* 9, *Costituzione di* Eugenio *IV, la quale comincia - Fide digna.* -

120 Sagrilegio - è lo stesso che « profa« nazione, ossia violazione di cosa sacra » - *c. si quis contumax* § *sacrilegium* 17 *qu.* 4. -

121 Altro è *personale*, altro *reale*, ed altro *locale*.

122 Dicesi *personale* sagrilegio la ingiuria irrogata a persona sacra, cioè al cherico, al regolare, alla monaca ec.; la quale ingiuria vien commessa da colui, che a tal persona osa lanciar

mano violenta con percuotere la persona medesima, ferirla, ucciderla; che ardisce arrestarla, ò giudicarla senza legittime facoltà; che le impedisce lo esercizio della giurisdizione sua, o il servirsi della ecclesiastica libertà; che *rem habet cum persona DEO per votum dicata - L. si quis cod. de Episc. et Cleric., can. si quis suadente*, ed ivi, la *gloss. qu.* 4, *c. felicis*, *de pœnit. in* 6, *Clementin.* 1 *eod. tit.*, *c. nuper* § 1, *c. ferme*, *de sent. excom.*, *gloss.* nel *c.* 2 - parol. - *sacrilegium - de sent. et rejudic.*, *c. cum non ab homine de judic.*, *c. adulteri* 32 *quæst.* 7.

123 Dicesi sagrilegio *reale* la profanazione o violazione di oggetti, che servono al culto di DIO nello ecclesiastico ministero, come sono i vasi sacri, le vesti, i riti, i Sagramenti, le Immagini dei Santi, le reliquie ec.; e si commette per esemp. col convertire tali oggetti e riti in usi profani. - *S. Concil. di Trento sess.* 4 *in decret. de edit. et us. sacr. libror.* - ; col rubare i medesimi oggetti - *L. sacrilegii ff. ad leg. Jul. pecul.* - ; col negare alla Chiesa le oblazioni, che le sono dovute - *Concilio Cartaginese IV c.* 95, *ed altri Concilj indicati ic. Ambros. de pœniten. lib.* 2, *c.* 9 *opp. tom.* 5 *p.* 26. -

NOTA.

129 Rispetto al furto sagrilego è qualificato per tale (secondo il diritto canonico) il furto di cosa sacra in luogo sacro ; di cosa non sacra in luogo sacro, e di cosa sacra in luogo non sacro - *c. si quis contumax*, *c. quisquis* 17 *quæst.* 4 - : circa però la cosa non sacra i Canonisti, tra i quali *Gonzalez nel c.* 8 *de for. competen. n.* 4, distinguono il caso, in cui l'oggetto non sacro resti affidato alla tutela e custodia della Chiesa, dal caso, in cui l' oggetto non abbia questa tutela e custodia, ma nella Chiesa si trovi accidentalmente : considerano sagrilegio nel primo, non nel secondo caso.

125 Sagrilegio *locale* è la violazione di luoghi sacri, cioè consacrati dal Vescovo, come la Chiesa (ancorchè questa fosse venuta a rovinare) il cimiterio contiguo, l' atrio di essa ec. - *Instit. de rer. divis.* § *sane*, *gloss.* nel *c. qui semel* 19 *quæst.* 6, *c. consuluisti*, *de consecr. Eccl.*, *c. si quis in atrio* 17 *qu.* 4. -

126 Quindi lo invadere una Chiesa, particolarmente a mano armata, usurpare le sue pertinenze e diritti, devastarla, incendiarla, spargervi il sangue *ex crimine*, *eam polluere seminis effusione*, turbare in essa il culto e gli uffizj divini o impedirli, e generalmente commettervi qualunque azione o criminosa in se stessa o profana, arrestarvi o estrarne violentemente e senza facoltà persona rifugiata, esercitarvi

atti forensi, seppellirvi cadavere di persona infedele o scomunicata vitanda, sono tutti sagrilegj puniti dalle leggi comuni ed ecclesiastiche - *test. e DD.* nell' *authent. sed novo jure*, nella *l. si quis in hoc cod. de Episc. et Cleric.*, nel *c. sicuti* 17 *quæst.* 4, *nel c. cum in Ecclesia*, *de immunit. ecclesiar.*, nel *c. decet cesset*, *eod. tit.*, *c. ad hæc*, *de religios. domib.*, nel *c. nulli Episcop.* 42, nel *c. cum decorem*, *de vit. et honest. Clericor.*, nel *c. inter alia*, *de immunit. Eccles.*

PENE.

127 Giusta il diritto civile il sagrilego incorre pena d' infamia; ed è punito con pene ad arbitrio più o meno gravi, ancor colla morte secondo la natura dei fatti, la qualità delle persone, ed il concorso delle circostanze - *test. e DD.* nella *l. Lege Julia*, nella *l. sacrilegii ff. ad leg. Jul. peculat.*, *Farinac. qu.* 122 *p.* 1 *n.* 22, *Raynald. tom.* 1 *c.* 14 *n.* 30 *et seq.*

128 Infamia viene irrogata eziandio dal Gius canonico, non che la scomunica e la irregolarità - *c. final. de furt.*, *c. si quis presbyter* 50 *dist. Abb.* e *DD.* nel *c. conquestus*, *de for. competen.*, *c. final. de temp. ord.*, *c.* 19 *et* 22 *de sent. excom.*, *c. nullus*, *c. si quis Ecclesiam* 17 *quæst.* 4. -

129 Il Sommo Pontefice INNOCENZO XI nella Costituzione *Ad Nostri Apostolatus etc.*, ALESSANDRO VIII nella Costituzione *Cum alias*, BENEDETTO XIV nella Costituzione *Ab Augustissimo*, CLEMENTE XIII nella Costituzione *Gravissimum atque execrabile scelus*, vogliono inflitta capital pena pel furto della SS. OSTIA CONSAGRATA, premessa la degradazione reale del delinquente, se' cherico, e consegna di esso al braccio secolare: non iscusano la età minore del medesimo delinquente - *dummodo vigesimum attingat annum*-: non ammettono la eccezione o che della seguita consagrazione non consti, o che la stessa SS. OSTIA non sia stata tolta a mal fine.

130 La citata Costituzione *Gravissimum* di CLEMENTE XIII commina le medesime pene contra coloro, che non essendo insigniti di carattere sacerdotale osato avessero celebrare il Divin Sagrifizio, o ricever confessioni dai penitenti.

OSSERVAZIONI.

131 Circa il sagrilegio locale colla polluzione della Chiesa per ispargimento di sangue *ex scelere*, onde la stessa Chiesa resta interdetta, si avverte che a stabilire tal polluzione o profanazione il ferimento dev' esser seguito entro la medesima Chiesa, perchè con quell' atto venne irrogata e consumata la ingiu-

ria al luogo sacro ; perciò non rimarrebbe polluta la Chiesa se alcun individuo esistente in essa ferito avesse un altro, ch' era di fuori, sebbene il feritore avesse imbrandito il coltello entro la Chiesa ; come neppure sarebbe polluta se alcuno essendo stato ferito fuori della Chiesa avesse versato il' sangue o fosse morto entro la medesima.

132 Altronde sarebbe polluta la Chiesa col ferimento seguito entro di essa sebbene il ferito avesse versato il sangue o fosse morto al di fuori ; perocchè il criminoso atto fu consumato nella Chiesa ; perciò la effusione di sangue e la morte si han come avvenute nella Chiesa stessa - *argom. dei DD. dalla gloss. nel c. si ecclesiam de consecr. in* 6 , particolarmente del *Cabasut. jür. canonic. theoric. lib.* 5 *c.* 21 *n.* 10 , di *Clemente Bisel. Thelog. moral. p.* 3 *tit.* 4 *append.* 2 § *si quis existens*, di *Remigio Mascat. Instit. canon. tit.* 40 *de consecr. Eccles. n.* 14. -

133 Avvertasi dippiù ch' essendo polluta e conseguentemente interdetta la Chiesa, lo sono ancora le pertinenze di essa, compreso il cimiterio , ed altri locali , pertinenze però e locali contigui ad essa Chiesa - *c. unic. de cons. Eccles. in* 6 , ed ivi la *gloss.* parola - *contiguum* - : contigui diconsi i locali , gli estremi di cui sieno tra loro inerenti o si tocchino , quando un sol muro divisorio comu-

ne passi tra i locali medesimi; poicchè qualora ciascheduno di questi avesse pareti diverse e separate da quelle dell' altro, non sarebbero locali contigui o inerenti: quindi la polluzione e lo interdetto non si estenderebbero al cimiterio, perchè separato, alla Cappella ec. - *c. si civitas*, *de sent. excom. in* 6, *gloss.* nel *luog. sopracit.*, *Sayr. lib.* 3 *c.* 2 *n.* 17.

V. per altre non meno interessanti nozioni *Thesaur. cum not. Giraldi de pœn. Eccl.* - parola - *sagrilegium committentes cc.* 1 *a* 5.

134 VIOLATO SEPOLCRO.

Sepolcro - a *sepeliendo* - dicesi il luogo, in cui vien tumulato l' uomo defunto - *Sepulchrum est ubi corpus, ossave hominis condita sunt* - *leg.* 2 § 5 *ff. de relig. et sumpt. funer.* -

135 Secondo il Gius civile tal luogo vien riguardato come religioso - *cit. leg.* 2 *in princ. et in* § 5; riguardo, che si ha particolarmente tra i Cattolici, perchè la sepoltura è luogo sacro, dandosi ai cadaveri situazione nelle Chiese e nei cimiterj sanzionati e benedetti dai Vescovi. Chi viola dunque un luogo di sepoltura viola un luogo religioso - *ll.* 2 *e* 3 *ff. de sepulchr. violat.* -

136 Devastare i sepolcri, introdurvi usi

profani, svellere o torre le pietre, le statue ec., che vi esistono, versare o estrarre i cadaveri, le ossa, le ceneri, impedire i funerali o il seppellimento dove questo per diritto devesi effettuare, sono delitti di violato sepolcro - *l.* 2 § *sepulchrum*, *l.* 3 § *si quis*, *l. fin. ff. de sepulchr. violat.*, *l.* 8 § *in locum*, *l.* 14 § *non autem*, *l.* 38, *ed argom.* dalla *l.* 8 *ff. de religios. et sumpt. funer.*, *l.* 4 § *non fit locus ff. ad leg. Jul. pecul.*, *l.* 11 § *si quis de monumento ff. quod vi aut clam.*, *ll.* 4 *et* 5 *cod. de sepulchr. violat.*

137 Più grave si è il delitto se il devastamento, la estrazione, il furto fossero commessi a mano armata, o in tal modo si volesse impedire il seppellimento del cadavere; nei quali casi il reo di violato sepolcro sarebbe ancor tenuto *de vi publica* - *l. sepulchri violati*, *l. qui cætu ff. ad leg. Jul. de vi publ.* -

Pene.

138 Il Diritto Romano al violatore del sepolcro colla estrazione del cadavere, o delle ossa, o delle ceneri ha stabilita la pena dell' ultimo supplizio, se lo stesso violatore è persona vile; e se non vile, la rilegazione o deportazione - *l. ultima ff. sepulchr. violat.* -

139 Coll' ultimo supplizio vuol punite indistintamente in forza della legge Giulia *de vi publica* le persone o vili o non vili, che con mano armata ed a guisa di ladroni avessero spogliati i cadaveri, o impediti i funerali o il seppellimento; colla pena del metallo, se tai delitti fossero stati commessi senz' armi - *l.* 3 § *adversus*, *leg.* 8 *ff. de sepulchr. violat.*, § *item lex Julia de vi instit. de public. judic.*

140 A colui poi, che senz' armi devastato avesse il sepolcro, infrante o tolte le pietre, statue, colonne, edicole ossuarie, urne ec., se servo, ed avesse ciò fatto per ordine del suo padrone, le leggi han prescritta la rilegazione, e senza ordine o intesa del padrone, la pena del metallo - *l.* 3 *cod. de sepulchr. violat.* -: se uomo libero, oltre alla restituzione degli oggetti involati, ed alla emenda del danno verso gli eredi del defunto, la multa *centum aureorum* - *l. Prætor ait ff. de sepulchr. violat.* -, ovvero di dieci libbre di oro secondo la *l. qui sepulchra cod. eod.* -; metà della qual multa è applichevole allo attore, e metà al Fisco: il violatore innoltre soggiace alla nota d' infamia - *leg. prætor ait* § *si quis*, § *qui de sepulchri*, § *si ad plures*, § *si is*, *cujus interest*, *l. sepulchri violati* 6, *leg. quæsitum* 10 *ff. eod tit.* -

141 A forma però del Gius canonico si

procede pel sepolcro violato come procedesi pella profanazione di cosa o luogo sacro.

OSSERVAZIONE.

142 Qualora poi occorrenza si desse pella estrazione di un cadavere o perchè trasferire altrove si debba questo, o perchè debbasi riconoscere, sezionare ec., v' ha duopo chiedere il permesso dal Vescovo o dal suo Vicario Generale, ed osservar le canoniche formalità, delle quali tengo proposito sotto il titolo di *violata immunità.*

V. nelle circostanze *Genuens. in praxi c.* 33 *c.* 61, *Menoch. de arbitr. cas.* 80, *c.* 327, *Farinac. quæst.* 20, *Raynald. tom.* 3 *c.* 32 §§ 4, 5, *Murgam de sepulchr.*, *Tolet. lib.* 1 *c.* 36, - *Thesaur. cum not. Giraldi* - parol. - *sepulchri violati, et sepulturæ* - *c.* 1 *a* 6. -

VIOLATA CLAUSURA.

143 *Clausura* - *claustrum* - *quasi locus clausus* - *DD.* alla *leg. fundi ff. de action. empt.* - « è il recinto stabilito alla perpetua custodia di Religiosi, e Religiose regolari. »

144 Pella qual custodia vietato è a donne por piede ne' Chiostri dei Religiosi; ed è vietato ad uomini entrare nei monasteri di Religio-

se fuori dei casi , ne' quali questo può e suol permettersi dall' ecclesiastico Superiore.

145 Senza il permesso lo ingresso nei monasteri di clausura è una violazione di questa ; ed è delitto ancorchè tale ingresso in monasteri di monache seguito fosse di giorno , e nello stesso giorno seguito fosse lo egresso : delitto poi più grave , se lo ingresso foss' effettuato con rottura di muro , di porta , di finestre ; con chiave adulterina ; con insalizione ; ovvero se fosse accaduto di notte ; o , se di giorno , il violatore fosse restato ancor la notte in quel chiostro , benchè non vi avesse commessa alcun' azione criminosa , *ut puta* , *monialem carnaliter cognoscendo*, *vel rapiendo etc.*

Pene.

146 Le divisate azioni criminose assoggettano a capital pena il violatore di clausura, anco per disposizione del Gius comune nella *l. raptores virginum* , nella *l. si quis non dicam cod. de Episc. et cleric.* , nel. § *si quis rapuerit authent. de Sanctiss. Episcop.*

147 I Bandi generali nell' *art.* 5 comminano pena di morte a colui , che senza licenza , e di notte foss' entrato in qualche clausura di monache ancorchè non vi avesse com-

messo delitto alcuno; o ch' entratovi di giorno vi si fosse fermato nella notte.

Comminano tre tratti di corda (in luogo di questa la pena surrogata dal Moto-proprio dei 5 di Ottobre 1824, com' è stato avvertito per altri casi) e lo esilio dal luogo, non che la multa di scudi 500, ed altre pene ad arbitrio, non esclusa la morte, secondo le qualità e circostanze dei fatti e delle persone, a chi entrato fosse, come sopra, di giorno, e di giorno fosse uscito.

Le medesime pene vogliono inflitte ai mezzani, agli ausiliatori, ed in qualsiasi modo partecipi del fatto.

148 Il *c.* 1 *de stat. regul. in* 6° vuole osservata la clausura dei monasteri.

149 Il S. Concilio di Trento nella *sessione* 25 *c. de regular.* inculca che le clausure sieno rispettate e religiosamente conservate: - *ingredi septa monasterii nemini liceat, cujuscumque generis, aut conditionis, sexus, vel ætatis fuerit, sine Episcopi, vel Superioris licentia in scriptis obtenta.* -, ed assoggetta il violatore a scomunica - *sub excommunicationis pœna ipso facto incurrenda.* -

150 Il Sommo Pontefice S. Pio V nella Costituzione - *Regularium* -, ed in altra, che comincia - *Decet Romanum* -, Gregorio XIII nella Costituzione - *Ubi gratiæ* -, Benedetto XIV nella Costituzione - *Regularis di-*

sciplinæ - proibiscono alle donne sotto pena di scomunica al Papa riserbata lo ingresso ne' Chiostri dei Religiosi, eccettuati alcuni casi che osservare si possono nella ultima delle Costituzioni accennate - *Regularis disciplinæ* - ; come pure proibiscono ai Superiori dei medesimi Chiostri, ed altri Religiosi sotto pena di sospensione *a divinis*, di privazione di uffizj e benefizj, d' inabilitazione a conseguirli ec., la introduzione delle donne.

151 Scomunica da incorrersi *ipso facto* è comminata dalle suddette Costituzioni ai violatori di clausure di monache, *cujuscumque generis* eglino sieno, *conditionis*, *sexus*, *vel ætatis*, cioè a coloro, che con *dolo*, ossia colla scienza esser clausura *quel luogo* osino entrarvi senza il permesso scritto del Vescovo o di altro Superiore: ed evvi chi opina che tale scomunica s' incorra nel caso ancora di un permesso surrettizio, cioè estorto con false supposizioni - *Sanchez lib. 6 cap. 16 n. 73* - ; la quale scomunica non è al Sommo Pontefice riserbata - lo stesso *Sanchez luogo cit. n. 71*, *Tolet. lib. 1 c. 41*; lo è peraltro se si trattasse di violazione di clausura a malfine - Costituzione di Benedetto XIV - *Convocatis*. -

152. Gregorio XIII nella sovraccennata Costituzione - *Ubi gratiæ* -, Paolo V nella Costituzione - *Monialium* -, Benedetto XIV nel-

la Costituzione - *Salutare* - assoggettano a scomunica riserbata, alla privazione degli uffizj, ed alla inabilitazione le Abbadesse ed altre Superiori dei monasteri, le quali vi avessero ammesse, introdotte, e ritenute persone non fornite di licenza scritta come sopra.

153 Il prelodato Pontefice GREGORIO XIII nella Costituzione - *Dubiis, quæ emergunt* -, ed ALESSANDRO VII nella Costituzione - *Felici* - parlano dei Prelati o altri Superiori de' Monasteri, che in questi entrino senza giusta causa.

154 Il *c.* 1 *de stat. regul. in* 6, il *S. Concilio di Trento* nella *sess.* 25, *c.* 15 *de regul.*, il Sommo Pontefice S. PIO V nella Costituzione - *Decori* -, BENEDETTO XIV nella Costituzione - *Cum sacrarum* -, e nell' altra - *Salutare* -, vietano alle Monache di clausura professe uscir dal loro monastero, ancorchè per brieve tempo, qualora non siavi motivo legittimo ed urgente, conosciuto ed approvato dal Vescovo unitamente al Prelato o altro Superiore secolare o regolare di esso Monastero: uscendo ella di clausura senza giusto motivo, e senza opportuno permesso, incorre scomunica *latæ sententiæ*, al Papa riserbata, come la incorre chi scientemente a tal' egresso coopera, o accompagna la monaca stessa, o le dà ricetto.

155 Nella menzionata Costituzione - *Decori* - emanata da S. PIO V sono espressi tre casi di urgenza, pei quali alla monaca vien

data facoltà di uscire dal suo monastero, *ob magnum incendium, lepram, epidemiam*, cioè morbo contagioso, che potrebbesi comunicare alle altre monache: in altri casi, che pongano la monaca in necessità di cangiar cielo per respirare aria più salubre, per curarsi coi bagni, non ispetta al Vescovo concedere il permesso, bensì al Papa, o alla S. Congregazione de' Vescovi e Regolari, la quale attende per darlo la informazione del Vescovo medesimo col voto dei Professori sanitarj, ovvero a maggiore speditezza autorizza lo stesso Vescovo, che in forma commissaria procede e dispone *Gius. Gibalino de clausur. regular. monial.*, Benedetto XIV *de Synod. Diœces. lib.* 9 *c.* 15 *n.* 8, *lib.* 13 *c.* 12 *n.* 26 *et seq.* - Nei casi poi di somma urgenza o pericolo, come d' imminente rovina, d' incendio, impeto di nemici ec., casi, che richieggono sollecita fuga - *cum ab omni lege extrema necessitas sit exempta* - *c.* 3 § *profecto de verb. signific. in* 6 -, lo egresso della monaca non può non essere scusato - *Sanchez. c.* 15 *n.* 70, *Barbos. c.* 1 *de stat. regul. in* 6 *n.* 20. -

156 Osservazioni.

Prima. La clausura di monasteri e conventi comincia dalla porta, *in qua sedes est Janitoris ad ipsam clausuram servandam* -

Sanchez lib. 6 *decal. c.* 17 *n.* 18 - , ed ha il suo spazio determinato con recinto di muro ; ella , come con altri avverte *Thesaur. de pœn. Eccles.* - parol. - *Clausura - c.* 1 - *consistit in indivisibili ; unde non potest in hujus violatione dari parvitas materiæ ; nam , sive parum ultra lineam clausuræ transeas , sive multum , dummodo totus transeas , perfecte dicens clausuram violasse.* -

157 Alcuni han dubitato se il limitare della porta di clausura sia compreso in questa o nol sia : *Franchi* però nella *dec.* 402 *n.* 11 , *e Comitol. lib.* 6 *respons. quæst.* 3 han suggerito , che il limitare della porta sia compreso nella clausura qualora rimanga al di dentro di essa porta ; e non esserlo se resta di fuori.

158 *Seconda.* Pel delitto di violata clausura procede il Vescovo eziandio contra coloro, ancorchè ecclesiastici, o regolari, che senza legittime facoltà ordinati avessero o permessi , o eseguiti atti giurisdizionali entro i chiostri, assistito a perquisizioni ec. - *Ricci in collect. decret. et resol. S. Congregationis Immunitat.* - parola - *Moniales* - *n.* 9 , ov' egli cita la risoluzione nella Causa *Eboren.* 21 *Maji* 1694 *lib.* 1 *decr. Valleman. pag.* 126. -

159 Inconvenienti innanzi alle Chiese ed ai Chiostri.

Delitto è ancora « far giuochi di strepito innanzi alle Chiese mentre vi si celebrano i Divini Uffizj. »

Delitti sono « i clamori, le risse, le baje, « i discorsi osceni, gli strepiti di suoni e canti « ec. vicino alle Chiese, come sopra, ed ai « Chiostri » - *Clement. Attendentes § visitatores.*

160 Pene.

I Bandi generali nell' *art.* 4 proibiscono qualsivoglia sorta di giuoco sulle porte e scale delle Chiese, entro i Conventi o Chiostri di Religiosi; farvi tumulti, risse ec. puniscono i contravventori, se maggiori di 18 anni - *con tre tratti di corda in pubblico* - (colla pena surrogata a questa dal Moto-proprio dei 5 di Ottobre 1824) e se minori, - *ad arbitrio del Giudice, considerata la qualità del fatto e delle persone* -

Puniscono - *con tre tratti di corda*, colla *multa di scudi* 100 *ed anche maggiore ad arbitrio*, chi ardisce di giorno o di notte *fermarsi a sonare, cantare, dir parole disoneste, o far bagordi vicino ai Monasteri.* -

I Bandi di Roma nell' *art.* 118 puniscono

parimenti *con tre tratti di corda* (colla pena surrogata come sopra) e con altre ad arbitrio chi fà giuochi strepitosi, discorsi indecenti, grida, vociferazioni ec. vicino ai Monasteri o ad altri luoghi pii; e chi vicino ai Monasteri *si ferma coi canti e coi suoni*. -

161 Violata Immunita' ecclesiastica..

Immunità, ossia *esenzione*, è « il dirit-« to, pel quale le Chiese ed altri luoghi sacri, « le persone ecclesiastiche, e le cose appartenen-« ti alle Chiese o alle persone medesime in di-« pendenza dalle Chiese stesse, sono esenti dal-« la podestà laica, dai pesi secolari, e da qua-« lunque atto ripugnante alla ecclesiastica san-« tità e libertà »

162 Quindi la immunità è o *locale*, o *reale*, o *personale*.

163 La *locale* è quella, che compete alle Chiese, e ad altri luoghi pii o religiosi: la *reale* alle cose di Chiese, o di persone ecclesiastiche: la *personale* alle persone stesse.

164 La reale e la personale sono di Diritto divino - *Card. de Petra tom.* 2 *comment. ad constit. S. Honorii III n.* 3 *et seq.* - : la locale, ossia il privilegio dell' asilo è di diritto civile e canonico - *test. in tutto il tit. cod. de his, qui ad eccles. confug.*, *auth. de mandat.*

princip. § *neque, aut. collat.* 3, *c. inter alia* 6 *de immunit. eccles.*, *c. id constituimus* 36 *caus.* 17 *qu.* 4 - *V. Franc. Saverio Zech. de jur. asyli eccles.*, *Reiffenstuel. lib.* 3 *decretal. tit.* 49 *art.* 9.

165 Violano la immunità ecclesiastica tutti quei, che ordinano, dispongono, eseguiscono qualsiasi atto contrario alla ecclesiastica santità e libertà, come ancor quei, che favoriscono tal disposizione o esecuzione.

166 Violata immunita' locale.

La immunità locale ha *due* potissimi oggetti o principj, il *primo* proibitivo di qualunque atto profano meno convenevole alla santità del luogo. Lontani dunque debbono esserne gli atti ed i giudizj criminali o civili, che al foro secolare appartengono - *c.*.1 *et* 5 *de immun. eccles.* - ; i quali giudizj civili sono irriti, ed i criminali oltre alla nullità inducono ancor pena di scomunica - *cc.* 6 *et* 7 *de immun. Eccles.* - : lontani i giuochi e le rappresentanze teatrali, i conviti, le danze - *c.* 1 *dist.* 92, *c.* 12 *de vit. et honest. Clericor.*, *S. Concilio di Trento sess.* 22 *decret. de observ. et vitan. in miss.* - : lontani i mercati, le negoziazioni, i contratti - *c.* 2 *de immun. in* 6. -

167 L' altr' oggetto o principio riguarda il

diritto di asilo, in forza del qual diritto i debitori, ed i rei di qualche delinquenza, che han preso confugio nella Chiesa o in altro luogo sacro, godono ivi della personale sicurezza, durante il loro trattenimento - *l.* 1 *cod. Theodos. de his, qui ad eccles. confug.* -

168 Violano il diritto o privilegio dell' asilo quei, che ordinano, dispongono, eseguiscono, o favoriscono senz' alcun' autorità la estrazione dei confuggiti nelle Chiese o in altri luoghi sacri, cioè la estrazione

1° Dalle Chiese erette con autorità del Vescovo, sebben esse non ancor sieno consagrate, o non peranco vi si celebrino divini uffizj; o sieno pur interdette, o diroccate, quando però la demolizione non fosse stata eseguita colle opportune facoltà date dal Vescovo - *c. inter alia* 6 *de imm. eccles.*, *c. immunitatem* 10 *eod.*, *c. eos*, *qui* 6 *dist.* 87, *c. sicut antiquitus* 6, *c. reum* 9, *c. si quis* 20, *c. definivit* 35, *c. id constituimus* 36 *caus.* 17 *qu.* 4, *c. Ecclesiæ* 9 *de imm. Eccles.*, *c. ad hæc* 4 *de relig. domib.*, *c. quæ semel* 4 *caus.* 19 *quæst.* 4.

2° Dai cimiterj, benchè separati dalle Chiese, stabiliti con autorità episcopale - *cc.* 5 *et* 10 *de imm. eccles.* -

3° Dall' atrio della Chiesa, dal portico, del tetto - *cc.* 8, 9, 20, 36, *caus.* 17 *qu.* 4, *c.* 5 *et* 9 *de imm. eccles.* -

4° Dal campanile della Chiesa ancorchè disgiunto, non distante però oltre a trenta passi - *La Croix lib.* 4 *n.* 1392, *Devoti Inst. Canon. tom.* 2 *tit.* 7 § 29.-

5° Dalla sagrestia, se inerente alla Chiesa o al Cimiterio, e se non inerente, abbia l'altare - *Ventrigl. tom.* 2 *ann.* 23 § *de immun. Eccles. n.* 12.-

6° Dalle scale esteriori della Chiesa - *Farinac. tract. de Immunit. n.* 180.-

7° Dalle porte della Chiesa, toccate con mano, sebben chiuse, dalle mura di esse, dagli stipiti di porte, dalle serrature, anelli inerenti presi ancorchè da un inquisito, il quale siasi evaso dalla Forza. - Risoluzione della S. Congregazione della Immunità nell' *Amerina* dei 28 di Maggio 1628, nella *Fermana* dei 13 di Luglio 1657, nella *Brundusina* dei 4 di Settembre 1640, nella *Rossanen.* dei 18 di Febbrajo 1653 - Risoluz. della S. Congregazione dei Vescovi emanate il dì 31 di Marzo 1604, 15 di Luglio 1614, 20 di Dicembre 1616, riportate dal *Pignatell. Tomo* 6 *consult.* 4 *n.* 107 - *v. Navarr. in Sum. Bull. de immunit. n.* 16, *Ricci in prax. tom.* 3 *resol.* 560 *n.* 8., *Bonacina disp.* 3 *in decalog.* 3 *punct.* 4 *n.* 5.

8° Dalla distanza inferiore a 40 passi dalla Chiesa maggiore, ed a 30 dalle minori, o dalle Cappelle - *cc.* 6 *et* 35 *caus.* 17 *quæst.* 4, *c. definivit* 45 *iisd. caus. et quæst.* -

Il *Cardinal De Luca* però ci tiene avvertiti nel *disc.* 12 *n.* 27 *miscell.* che questa regola di distanze non viene più osservata: e la S. Congregazione della Immunità in una Causa *Romana* dei 5 *di Febbrajo* 1826 al proposto dubbio se constava della violata Immunità per aver la Forza militare investito l' omicidiario P.... A.... J.... entro il circuito di trenta passi in vicinanza della Chiesa di S. Stefano del Cacco, ha risposto negativamente; e ragione di ciò ha renduta nel suo Foglio di partecipazione a S. E. Reverendissima Monsig.r Bernetti Governatore di Roma – « perchè la distan« za di 30 passi non ha luogo nelle Chiese si« tuate *intra ambitum Castellorum*; più ancora « nelle Città e nelle Metropoli, dove in fatto « si prescrive prudentemente e canonicamente « che l'Immune sia circoscritto da uno spazio « assai breve, ed ordinariamente limitato da co« lonnette, come appunto S. Stefano del Cac« co, perchè altramenti a danno della giusti« zia, del pubblico costume, e della riverenza « alla S. Immunità il Castello e la Città nel« la loro maggior estensione sarebbero im« muni. »

Ma se consuetudine costantemente osservata in un Paese vi fosse di ritenere come sia stato sempre ritenuto per immune lo spazio di trenta e di quaranta passi da una sua Chiesa; opinerei con *Pignatelli* (*nel tom.* 6 *consult.*

25 *n.* 13) che il diritto di asilo vi avesse luogo, e si dovesse conservare.

9° Dai Monasteri e Conventi non che da tutt' i luoghi compresi nei loro Chiostri - *c. quisquis* 21 *caus.* 17 *qu.* 4, *l. omnia privilegia cod. de episc. et cleric.*, argom. dalla *l. pateant cod. de his, qui ad eccles. confug.* Costituzione *cum alias Monasteriis* emanata da Gregorio XIV - *Portel. in dub. regular.* - parola - *immunitas* - ; non escluse le grancie e gli orti annessi - *Card. de Luca in respons. moral. lib.* 3 *dub.* 15 *per tot.*

10° Da qualunque Luogo pio o religioso, come Seminarj, Collegj, Spedali ec. eretti con autorità del Vescovo - *arg. dal c. ad hæc* 4, *dal c. ne nimia* 9 *de religios. domib.*, *c.* 10 *de immun. Eccles.*, *dalla l. sancimus cod. de episc. et cleric.*

11° Dalla strada, o sito dove si porta e si trova di gita o ritorno il SANTISSIMO SAGRAMENTO EUCARISTICO per gl' infermi, o per processioni, ovvero se associato vada l' inquisito alla processione, o unito a quei, che associano il SANTISSIMO. - *Pignatel. tom.* 6 *consult.* 4 *n.* 89, 90, *Fagnan. in c. Ecclesiæ de imm. eccles. per tot. tom.* 3, *Girald. exposit. jur. Pontific. p.* 1 *sect.* 637.

12° Dal confugio preso presso la Croce situata fuori ancor del paese, se osservata vi sia per consuetudine la immunità - Risoluzione

della S. Congregazione della Immunità nella *Melevitana* 1 *Decemb.* 1638 *lib.* 3 *decret. Pauluc.* *pag.* 81, risoluzione consentanea al *can.* 19 *del Concilio Claromontano* tenuto da Urbano II nell' anno 1095.

13° Dalle Cappelle, e dagli Oratorj, s' eretti con autorità del Vescovo, e perpetuamente addetti ad uffizj divini - *c. ad haec* 4 *de religios. domib.* -; non però s' eretti nelle case dei privati, benchè vi si esercitino uffizj divini con facoltà data dalla Sede Apostolica - *Devoti instit. can. tom.* 2 *sect.* 2 *de immun. eccles.* § 29.

14° Dalle Chiese campestri stabilite con autorità episcopale, ancorchè desse non fossero state benedette - *arg. dal c. Ecclesiae* 9 *de immun. eccles.* risol. della S. Congregazione della Immunità nell' *Anconitana* 19 *Jun.* 1635 *lib.* 3 *decret. Paulue. pag.* 226; *nella Brundusina* 18 *Decemb.* 1694 *lib.* 1 *dec. Vallem. pag.* 162. -

15° Dal sito, in cui viene costruita una Chiesa dopo che siavi stata lanciata solennemente la prima pietra, - Risol. della S. Congregazione della Immunità nella *Januen.* 5 *Octobr.* 1688 *decret. Marcell. p.* 358.

16° Dalle Chiese o Cappelle esistenti entro le Fortezze o Castelli, - *Pignatell. tom.* 8 *consult.* 4 *n.* 121.

17° Dalla casa di una Confraternita, la

qual casa non sia locata ai laici - risol. della S. Congregazione della Immunità nella *Civitatis Castelli* 23 *Jul.* 1652 *lib.* 4 *decr. Paul. p.* 189 - : perchè locata a' laici non gode d' immunità - ris. nella *Reatina* 14 *Decemb.* 1628 *lib.* 1 *decr. Paul. pag.* 115.

18° Dalla casa di Chiesa, nella qual casa abiti il Sagrista; sebben disgiunta dalla Chiesa medesima - *Pignatell. tom.* 1 *consult.* 456.

19° Dalla casa annessa ed addetta alla Chiesa, o contigua à questa, e non locata ai laici, o avente ingresso ad una Chiesa - risol. della prelodata S. Congregazione nella *Portuen.* 30 *Mart.* 1666 *lib. decr. Borrom. pag.* 151, *et* 754, nella *Firmana* 8 *Januar.* 1695, *lib.* 7 *decr. Vallembr. p.* 165, nella *Theatina* 31 *Jul.* 1674 *lib.* 1 *decr. Altov. pag.* 976.

20° Dalle case canonicali nella *Florentina* 8 *Maji* 1694 *lib.* 1 *decret.*, *Vallem. pag.* 120.

21° Dalla casa della Prevostura, contigua alla Chiesa, ancorchè parte di essa casa sia locata ai laici - nella *Castri Durantis, sive Urbanien.* 19 *Augusti* 1636 *lib.* 2 *decr. Paul. pag.* 54.

22° Dalla casa Parrocchiale distante non più di 40 passi da Chiesa maggiore, o di 30 da Chiesa minore, qualora non sia locata a' laici - nella *Comen.* 25 *Febr.* 1698 *lib.* 2 *decr.*

Vallem. p. 138, *nella Cæsenaten.* 17 *Novembr.* 1684 *lib.* 5 *decr. Paul. p.* 24.

23° Dai Palazzi de' Cardinali fuori della Città di Roma - *Card. Tusc.* - parola - *Ecclesia - consul.* 9 *n.* 12, *Reiffenstuel lib.* 3 *decr. tit.* 49, *art.* 9 *n.* 53, *Pax Jordan. lucubrat. lib.* 2 *tit.* 3 *n.* 206 - : giacchè in Roma *ob asylorum nimiam frequentiam* (*Fagnano* avverte) *delinquentes passim manerent impuniti cum gravi boni publici factura.* Lo stesso dicasi dei Palazzi (parimenti in Roma) dei Baroni, degli Ambasciatori, dei Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi ec. ai quali Palazzi è stato tolto il diritto di asilo per disposizioni di parecchi Sommi Pontefici, di Giulio III, di Gregorio XIII, di Sisto V, d'Innocenzo XI, come *La Croix* ha riferito nel *lib.* 4 *n.* 1392; ed essendo in seguito un tal diritto tornato in costumanza, fu di nuovo espressamente abolito (salva qualche modificazione) colla Costituzione *Post diuturnas* da Pio VII di sa. me. *de jurisdict. jud. et tribunal. criminal. etc.* § 18 in cui vedesi espressamente disposto - « nella « cattura de' rei non si abbia assolutamente « per l'avvenire alcun riguardo alle patenti, e « stemmi de' Magnati, salva la sola immunità « ecclesiastica *de jure canonico*, e quella com- « petente ai Ministri esteri, e loro familiari *de* « *jure gentium*, ec. »

24° Dal Palazzo residenziale del Vescovo

nella sua Diocesi - *c. id constituimus* 36 *caus.* 17 *qu.* 4 - , sebben lo stesso Palazzo fosse distante dalla Cattedrale oltre a quaranta passi - *Reiffenstuel lib.* 3 *decr. tit.* 49, *art.* 9 *n.* 52 - , ed ancorchè il Palazzo della mensa Vescovile stesse fuori di Diocesi; non gode però d'immunità se non pel tempo, in cui è abitato dal Vescovo, senza la quale abitazione neppur godrebbe d'immunità lo stesso Episcopio esistente in Diocesi - risol. della S. Congregazione della Immunità nella *Castren.* 8 *Julii* 1670 *lib.* 1 *decr. Alt. p.* 453.-

Il Palazzo condotto dal Vescovo nella propria Diocesi, ed abitato in parte dal locatore, o d'altro avente causa dal locatore medesimo, gode della immunità nella sola parte ritenuta dal Vescovo e da' suoi famigliari - nella *Sagonen.* 8 *Jul.* 1692 *lib. decr. Pauluc. pag.* 44.

Palazzi rurali del Vescovo abitati da esso interpolatamente e per diporto, abitati continuamente dagli Affittuarj del medesimo Vescovo. non godono d'immunità - nella *Civitat. Pleb.* 3 *Septembr.* 1681, *lib.* 2 *decr. Altov. p.* 2248.

Avvertasi poi che qualora il Vescovo ordini o permetta lo arresto del confugiato nell' Episcopio, a tal confugiato non giova la immunità - nella *Signina* 31 *Jul.* 1704 *l.* 3 *decr. Valem. p.* 506.

169 A CHI NON COMPETA IL DIRITTO DEL SACRO ASILO.

La Costituzione di Gregorio XIV, la quale comincia - *cum alias nonnulli Prædecessores* -, la Costituzione di Benedetto XIII - *ex quo divina disponente clementia* - esprimono le persone ree di delitti, che diconsi *eccettuati*, pei quali non compete il privilegio del sacro asilo, cioè

1° I pubblici ladroni, i grassatori, ancorchè si tratti di una grassazione sola, ma con morte o con mutilazione di membra del grassato, i rei di rapine commesse con abuso del nome di corte, o con ingresso in case altrui, quando però seguiti ancor fossero per tai rapine gli omicidj o le mutilazioni, come accennasi nella citata Costituzione *Benedettina ex quo* al § 3.

2° I saccheggiatori, i devastatori dei campi, gl' incendiarj.

3° I rei di omicidj, o di mutilazioni commesse nelle Chiese e nei cimiterj di esse; cioè chi stando fuori di Chiesa o di cimiterio uccide o mutila quello, che si trova in tai luoghi; e viceversa: la mutilazione però acciocchè privi d'immunità dev' essere di un qualche membro avente uffizio speciale, distinto, e separato dall' uffizio delle altre membra, come occhio, orecchio, naso, lingua, mano, piede, non però un dito, un dente, la unghia, i capelli, la barba, o parte di carne, ancorchè con copia di san-

gue - *Ventriglia tom.* 2 *annot.* 23 § 1 *de immun. n.* 22.

Si noti poi che tali uccisori e mutilatori non solamente in quella Chiesa o luogo sacro, dove commisero i divisati delitti, non godono d' immunità, ma neppure nelle altre Chiese.

4° Gli uccisorj proditorj, gl' infanticidi, i procuranti aborto, gli assassini, i mandanti, ed i mandatarj, i rei di premeditato omicidio.

5° I rei di eresia.

6° I rei di lesa maestà contra la persona del Sovrano, i loro fautori, consulenti, ausiliatori.

7° I falsificatori di Lettere Apostoliche.

8° I peculatori, i falsarj in frode dell' erario del Principe, tra i quali peculatori sono compresi i rei di furti nel S. Monte di Pietà, ed in altri banchi del Principato.

9° I fabbricatori di monete false, i tosatori, gli adulteranti monete in corso, i dolosi smaltitori.

170 Note.

I[a] Tutti questi delitti, dei quali è fatta espressa menzione nelle sovraccennate due Bolle *Gregoriana* e *Benedettina*, diconsi *eccettuati* perchè i rispettivi delinquenti vengono esclusi dal benefizio d' immunità, che l' ecclesiastiche

sanzioni concedono a chi prende confugio nelle Chiese ed in altri luoghi sacri.

171 IIª Clemente XII nella Costituzione - *In supremo Justitiæ solio* - priva della immunità, ossia del sacro asilo anco il reo di omicidio in rissa, ed ha estesa la Costituzione di Benedetto XIII - *Ex quo* - agli ecclesiastici ancora, privazione, la quale ha voluto che abbia luogo contra gli omicidiarj maggiori di venti anni, sien eglino laici, sieno ecclesiastici, e contra i loro complici, fautori, istigatori, mandanti ec.

Benedetto XIV nella Costituzione - *Officii nostri ratio* - dichiara parimenti esclusi dalla immunità gli ecclesiastici, ed escluse le donne, ancorchè gli omicidj fossero stati commessi con bastoni, e con sassi.

Lo stesso Pontefice Benedetto XIV nella enciclica, che comincia - *Elapso proximo anno* - 1750 priva d' immunità oltre agli eretici i sospetti di eresia, ed i neofiti caduti in apostasia.

In altra Costituzione, che comincia - *Detestabilem* - priva i duellanti quando sia seguito l' omicidio, o la ferita giudicata con pericolo.

172 IIIª Nello Editto emanato per ordine di Pio VII di s. m. dal Cardinal *Consalvi* Segre-

tario di Stato il dì 5 di Febbrajo 1816 è disposto che a' rei di ferite " non gioverà " l'asilo nell' immune, concedendo la Santità di " N. S. la facoltà a tutt' i Capi dei Tribu- " nali ordinarj di poterne domandare la estra- " zione nelle debite legali forme, e quindi la " consegna senz' alcun grado di minorazione di " pena. "

Adesiva a tal disposizione edittale si è la circolare trasmessa dalla S. Congregazione della Immunità ai Vescovi. Ma siccome a riserva della facoltà data ai Tribunali ordinarj di chiedere la estrazione e consegna come sopra, la stessa legge non costringe i Vescovi a permetterle, così questi sono in libertà di concederle o negarle, e comunemente costumano rilasciare il permesso quando il ferito si trova in pericolo di vita.

173 Fuori dei casi eccettuati chi goda della immunita' locale.

Godono della immunità locale, fuori dei casi eccettuati,

1° I laici, i cherici secolari o regolari, sebbene interdetti, o scomunicati, o denunziati, e benchè percussori dei cherici, gli ebrei, i pagani, ed altr' infedeli, gli eretici ancora confugiati per altro delitto che per eresia - *Pignatell. tom.* 6 *consult.* 4 *n.*

112, *Pirhing. lib. 3 decret. tit.* 49 *n.* 40, *Fagnan. c. inter alia* 6 *de imm. n.* 42. -

2° Godono altresì quei, che ancor legati con ferri e con catene fuggono dalle mani degli esecutori all' Immune, e quantunque sottratti si fossero per esimizione o per fatto altrui - risoluzione della S. Congregazione d' Immunità nella *Beneventana* 6 *Maji* 1653 *lib.* 5 *decr. Pauluc. pag.* 12, *in altra Beneventana* 11 *Februar.* 1648 *lib.* 4 *decr. Paul. p.* 42; *nella Ragusina* 5 *Maji* 1699 *lib.* 3 *decr. Vallem. p.* 218. -

3° Gode quegli, che portando armi vietate prende asilo nel luogo sacro - *Pignatelli tom.* 6 *consult.* 4 *n.* 76. -

4° Il condannato a morte, che, infranto il carcere, sebben egli fosse legato, si confugia alla Chiesa, quando pure ciò riuscissegli mentre vien condotto al patibolo. - V. il medesimo *Pignatelli luog. cit. n.* 78 *a* 91. -

Non gode però d' immunità se lo esecutore lo siegue, e continua a tenerlo - risol. nella *Florentina* 6 *Novembr.* 1634 *lib.* 2 *decr. Paul. p.* 205, nell' *Alatrina* 2 *Martii* 1660 *lib. decr. Rocci p.* 236, nell' *Albanen.* 11 *Octobr.* 1679 *lib.* 2. *decr. Altov. p.* 1856.

5° Il confugiato nella Chiesa uscendo con salvocondotto - Lo stesso *Pignatel. ibid. n.* 79.

6° Il condannato alla galera fuggendo dal

constituimus 36 *caus.* 17 *qu.* 4, *c. inter alia* 4 *de immun.* -

4° Gli esecutori ed altri, che assediano, investono, custodiscono o legano entro il sacro Asilo il confugiato - test. can. nei sovraindicati *cc.* e nel *c. immunitatem* 10 *de immun.*, nel *c. eos, qui* 6 *dist.* 87, nel *c. sicut antiquitus* 6, *c. si quis* 20, *c. definivit* 35 *caus.* 17 *quest.* 4 - Costit. di Benedetto XIV - *Officii nostri ratio* - *Schmalzgrueber jur. can. tom.* 5 *p.* 6 *tit.* 49 *n.* 287.

L' Arcivescovo, il Vescovo, il Vicario generale ordinar. debbono la rimozione di tali esecutori o custodi, e la liberazione dell' inquisito dai ferri o legami; processare anzi i custodi medesimi, esecutori, e mandanti - *risol.* della S. Congregazione della Immunità nella *Capuana* 12 *Augusti* 1659 *lib. decr. Rocci p.* 20.

La Curia però secolare può metter le guardie fuori del luogo sacro acciocchè se il confugiato esce sia catturato. - *Farinac. in append. de immun. c.* 19. *n.* 299. -

5° Che impediscono o vietano il trasporto del vitto o vestito al confugiato, ed altre cose necessarie alla sua vita, poichè sarebbe una coazione fattagli ad uscire - *l. præsenti* 6 *cod. de his, qui ad Eccl. Conf.*, *cit. Cost.* di Benedetto XIV - *Officii nostri ratio* - § *illud.* -

6° Che catturano il confugiato, il qual esce dal luogo sacro per urgenza corporale, ch'

egli non ha potuto soddisfare nel luogo medesimo pella dovuta venerazione, in ragion di cui parecchi Canonisti han suggerito, che al confugiato sieno ammessi nei casi di tal urgenza 30 *passi* di circuito fuori della Chiesa - argom. dal *c. definivit* 35 *caus.* 17 *qu.* 4. *Haunold tom.* 6 *tract.* 1 *n.* 238 *et* 274, *Reiffenstuel lib.* 3 *decret. tit.* 49 *art.* 9 *n.* 159.-

7° Che nel sacro asilo spogliano degli effetti il confugiato, il quale li ha seco portati - argom. dal *c. sicut* 6 *caus.* 17 *quæst.* 4, dal *c. definivit* 35 *ead. quæst. et caus.* -

Avvertasi che egli neppur delle sue armi dev' essere spogliato sebben proibite: il Vescovo bensì se le può far consegnare ad effetto di disporne secondo gli ordini della S. Congregazione della Immunità; ma l' ablazione di tali armi non è permessa senza facoltà della S. Sede; facoltà, che suol' essere conceduta *ad tempus* all' Arcivescovo, qualora però le stesse armi ritengansi presso la Curia Arcivescovile, e l' ablazione sia fatta dai Ministiri di essa Curia, come non poche volte ha deciso la S. Congregazione della Immunità - *Apud Sperell. dec.* 127 *n.* 26.

La medesima S. Congregazione nella *Tranen.* 6 *Novembr.* 1634 *lib.* 2 *decr. Paul. p.* 207 ordinò che contra gli ablatori si procedesse alla dichiarazione delle censure.

Ma gli effetti e le armi, che non sieno del confugiato, possono esser tolte acciocchè ven-

gano restituite al proprietario - argom. dal *c. sicut & caus. 17 qu. 4.*

8.° I Vescovi, che nei casi non eccettuati fanno estrarre dal sacro asilo i confugiati o i loro effetti senza facoltà Apostoliche: eglino incorron pene ad arbitrio del Sommo Pontefice - risol. della S. Congregazione della Immunità nella *Cajetana* 10 *Septembr.* 1652 *lib.* 5 *decr. Paul. p.* 197.

9.° La Curia secolare, che di propria autorità faccia estrarre il confugiato, benchè trattisi di delitto eccettuato; o s' ingerisce in conoscere e giudicare se lo inquisito goda o non goda della immunità, se il delitto commesso sia o non sia degli eccettuati, cognizione e giudizio, che spettano al solo Vescovo o suo Vicario generale, ovvero al Vescovo viciniore quando il fatto fosse accaduto in luogo *nullius Diœcesis*, o in tempo di sede episcopale vacante - cit. Costituz. di Gregorio XIV *Cum alias* § 4; e di Benedetto XIII - *ex quo* - § 9 -; risol. della S. Congregazione della Immunità nella *Regiensi* 19 *Novembr.* 1650 *lib.* 4.° *decr. Paul. p.* 125, nella *Calaritana* 30 *Septembr.* 1698 *lib.* 2 *decr. Vallem. p.* 178, e nella *S. Severini* 29 *April.* 1704 *lib.* 3 *decr. Vall. pag.* 577.

175 Pene ai violatori del sacro asilo.

Chi osa violare la immunità del sacro asilo commette sagrilegio gravissimo c. miror 7, c. frater 9, c. quisquis 17 quaest. 4, ed incorre scomunica maggiore latae sententiae comminata dai sacri Canoni, dai Concilj generali, e dalle Costituzioni dei Sommi Pontefici cit. Costituz. di Clemente XIV Cum alias §. 8, Benedetto XIII ex quo §. 9, di Benedetto XIV Pastoralis Officii ratio § illud etiam.

176 Incorrono la stessa scomunica.

1º Chi arresta o estrae per arrestare il confugiato nell' immune.

2º I mandanti tale arresto o estrazione.

3º I fautori, i cooperatori ed altri complici.

4º Chi fà violenza al confugiato medesimo acciocchè egli esca e veng' arrestato, lo assedia entro l' immune, lo investe, lo custodisce, impedisce o vieta che siagli recato il bisognevole al suo sostentamento, o in qualsiasi modo toglie la libertà, a goder della quale nella Chiesa, ed in altri luoghi sacri lo stesso confugiato ha diritto, come lo hanno tutt' i fedeli.

5º Chi dolosamente o con pretesti ingannevoli induce lo inquisito ad uscire perchè egli sia catturato - risol. della S. Congregazione della Immunità nella Marsicen. 31 Jul. 1691 lib. decret. Martell. p. 249, nell' Aquipendii 13 Novemb. 1791 lib. decr. Grim. p. 36, nella Nea-

politana, seu Castri Maris 23 *Jun.* 1693 *lib.* 1 *decr. Vallem. p.* 58, nella *Camerinen.* 13 *Maji* 1698 *lib.* 2 *decr. Vallem. p.* 153. V. però la NOTA num. 186.

177 Ed avvertasi che ciascheduno dei menzionati cade nella scomunica suddetta 1° benchè lo inquisito estratto sia consegnato alla Curia ecclesiastica - risol. nella *Civitatis Castellanae* 18 *Novembr.* 1687 *lib.* 3 *decr. Altov. p.* 183; - 2° e sebbene lo stesso inquisito abbia voluto essere arrestato entro la Chiesa, o estratto fuori di questa - *v. num.* 173 § 2.

178 I medesimi violatori del sacro asilo perdono il diritto ad aver questo non solamente nella Chiesa profanata, ma eziandio in qualunque altra Chiesa e luogo sacro - cit. Costituz. di BENEDETTO XIV - *Officii nostri ratio*, § *illud etiam in fin.*

179 Dalla sentenza poi declaratoria della incorsa scomunica non è ammesso appello, se pria non venga reintegrata la Chiesa ne' suoi diritti. *Pignatell. tom.* 2 *consult.* 65 *n.* 26, ove sono allegate molte risoluzioni della S. Congregazione della Immunità.

180 E l' assoluzione da tale scomunica è al solo Pontefice riserbata; nè puossi concedere d' altri chicchessia, e sotto qualunque pretesto; riserbata inoltre a segno che in sede vacante manchi podestà di assolvere - *Ricci* nella sua *sinopsi*, parola - *absolutio* - *n.* 2.

181 Che se i Vescovi assolvessero i censurati sopradetti senza facoltà della S. Sede incorrerebbero eglino stessi nella scomunica riserbata alla S. Sede medesima; che ordinariamente concede le facoltà ad essi Vescovi di farsi assolvere dai loro Confessori privatamente; ma la dispensa dalla irregolarità, qualora questa pur fosse incorsa, non viene che direttamente dal Papa - risol. della S. Congregazione della Immunità nella *Squillacen.* 16 *Decembr.* 1664 *decr. Rocci p.* 608, *nell'Acernen.* 29 *Januar.* 1636 *lib.* 2 *decr. Pauluc. p.* 241.

182 Nè la sola scomunica è lo effetto inevitabile della violazione del sacro asilo, ma lo sono ancora

1° La nullità della cattura, dei sussegniti atti giudiziali, e di tutto il processo compilato dopo tal cattura - *Suarez*, *Layman*, *Pyrhing. lib.* 3 *tit.* 29 *sect.* 20 - ivi - « infertur quod omnes actus judiciales, et totus processus post « ejusmodi distentam, et injustam extractionem sit ipso jure, et facto nullus, quia cum « ipsum fundamentum talis judicii sit nullum, « videlicet captura, per quam quasi possessio in « reum acquiritur, quæ violenta et injusta fuit, « consequenter etiam omnes actus reliqui ipso jure irriti sunt, atque censentur. »

2° La privazione, che i violatori dell'immune, mandanti, complici ec. (perchè scomunicati) soffrono, dello esercizio della loro giurisdizio-

ne - *c. audivimus* 4 *caus.* 24 *quæst.* 1, *c. ad probandum* 24 *de sent. et rejud.*, *c. Romana* 1 *de suppl. neglig. prælator. in* 6, *c. Romana* 1 *de offic. vicar. in* 6, *c. si is, cui* 10 *de offic. deleg. in* 6, *Schmalzgrueber jur. eccles. univers. p.* 4 *tit.* 39 *n.* 163 *et seq.*

3° La restituzione, che dell' inquisito deesi fare, al medesimo luogo sacro, dond' egli fu estratto o catturato senza opportune facoltà - *c. si privatum* 28 *caus.* 12 *quæst.* 1, *glos. in c. si is* 28 *caus.* 13 *quæst.* 4, *Abb. in c. contingit* 46 *de sent. excom. n.* 11, *Farinac. de immun. c.* 2 *n.* 44, *Pignatell. tom.* 1 *consil.* 172 *n.* 9, *Reiffenstuel ad text. canon. n.* 207, *Binsfeld de injur. et damn. dat. c.* 7 *n.* 4, *Ferraris Bibliot.* parola - *immunitas* - *art.* 3 *n.* 125 *et seq.* -

183 La qual restituzione dell' inquisito, ossia rientegrazione della Chiesa ai suoi diritti, dev' esser premessa all' assoluzione dei violatori dalle censure - argom. dei Canonisti dal *c.* 11 *de constit.*, dal *c. qua fronte* 25 *de appell.*, dal *c. cum desideres* 15 *de sent. excom.* - ; ed a tal massima si è uniformata la S. Congregazione della Immunità nelle sue risoluzioni raccolte dal *Ricci* sotto la parola - *absolutio* -, e dal *Ferraris* - parola - *Immunitas ecclesiastica* - *art.* 3. -

184 Nè solamente la restituzione della persona al sacro asilo donde fu estratta con

violenza, e non osservato il modo prescritto dai Canoni e dalle Pontificie Costituzioni, ma premettere ancor deesi la restituzione di tutto quello, che alla medesima persona fu tolto; estrazione e toglimento, per cui s' incorre nelle accennate censure sebbene constasse notoriamente che i confugiati fossero rei di delitti eccettuati - argom. dal *c. sicut antiquitus* 6 *caus.* 17 *q.* 4, dal *c. miror.* 8 *iisd. caus. et quæst.*, dal tenore delle Costituzioni già indicate, *Farinac. in app. de immun. c.* 2 *n.* 51. -

185 Più: la restituzione così della persona come dei tolti effetti non si può fare (senza dispensa del Sommo Pontefice) a Chiesa diversa dalla violata, malgrado ancora che lo inquisito vi acconsentisse, e sebbene l' altra Chiesa fosse metropolitana, e quella pur di S. Giovanni, madre di tutte le Chiese; avvertir dovendosi che qualunque innovazione contraria alle forme prescritte, come sopra, dai sacri Canoni, dai Concilj generali, e dalle Apostoliche Costituzioni, benchè decisa o per urgenza o per provvedimento *ad evitanda scandala*, non può aver effetto se non vi è la facoltà data dal Sommo Pontefice - *Pignatell. tom.* 1 *cons.* 172 *num.* 10. -

186 Si deve innoltre fare la restituzione all' immune pubblicamente e per mezzo di quei medesimi, ch' estrassero il confugiato, pubblicità e modo, che hanno luogo nella ripara-

zione dello scandalo e della ingiuria irrogata alla Chiesa - argom. dal *c. Filius* § *illud autem de pœn. in 6*, *Peregrin. de immun. c.* 15 *n.* 26. -

187 Nota.

Un decreto della S. Congregazione della Immunità pubblicato con oracolo SS.mo di Clemente XI il dì 22 di Dicembre 1716, ed una Enciclica sotto lo stesso Pontefice emanata il dì 20 di Gennajo 1717 fanno consistere la violazione del sacro asilo nella estrazione seguita con violenza, e nello arresto in ispreto di salvocondotto; vogliono escluse l' eccezioni dolose, le quali sogliono essere allegate per ispeciosi pretesti e con discapito della giustizia. Se dunque il confugiato esce dall' immune bonariamente, ancorchè ad uscire indotto con promesse o lusinghe, e con inganni, lo addurre poi questi non gli giova per pretendere la nullità dell' arresto e la restituzione all' immune.

188 Osservazioni.

Prima. Alla Curia laica quai mezzi e regole fà duopo tenere acciocchè lo arresto siegua del confugiato? Ell' ha questi mezzi e queste regole dalle medesime Costituzioni più volte nominate di Gregorio XIV - *Cum alias* - e di Benedetto XIII - *Ex quo* -: vengon ad

accennare tai mezzi e regole innestandovi la pratica osservata comunemente dai Tribunali.

189 Portato a notizia della Curia laica che il delinquente trovasi confugiato nell' immune, il Procuratore Fiscale fà istanza per atto di comparsa che « da quel Tribunale sia richiesta « nelle debite legali forme alla ecclesiastica « Curia la estrazione di N. N. (incolpato o « supposto indiziato reo di....) dal mede- « simo immune » alla quale istanza sussiegue analogo decreto del Giudice, cioè « S. S. ine- « rendo ec. ha ordinato che nelle debite legali « forme sia richiesta a Monsignor Vescovo di... « o al suo Vicario Generale la facoltà di estrar- « re dall' immune il suddetto N. N. »

190 I Ministri del Tribunale presentano o trasmettono alla Curia ecclesiastica il foglio di requisitoria, in cui dimandano « ch' ella faccia « estrarre e consegnare lo stesso N. N. al re- « quirente Tribunale » significando in tal foglio il delitto, che pretendesi commesso dal medesimo N. N., e compendiosamente i sentori o indizj dal Tribunale acquistati sulla qualità, che classifica quel delitto tra gli eccettuati, e sulla persona bastevoli alla cattura.

191 La Curia ecclesiastica (com' è prescritto nella Costituzione *Benedettina* - *Ex quo* - § *quotiescumque* -) ordina la estrazione per mezzo de' suoi esecutori, coll' ajuto ancora, s' ella il richiegga, del braccio secolare, e

coll' intervento di persona ecclesiastica espressamente nominata dal Vescovo o dal suo Vicario generale ; fà poi tradurre nel carcere proprio di essa Curia ecclesiastica il delinquente estratto dall' immune ; prende ad esame il processo informativo ; se consterà del delitto eccettuato , e se dagli atti risulteranno indizj , pei quali si possa moralmente credere che tal delitto sia stato commesso dall' inquisito , - *quæ quidem indicia* (parole della Costituzione Benedettina) *juxta regulas juris vocantur ultra torturam* - fà seguire la consegna dell' inquisito medesimo alla Curia secolare , premessa però da questa la obbligazione in forma di ragion valida « di restituire lo stesso inquisito alla « Chiesa , sotto pena di scomunica al Papa ri- « serbata , s' egli avrà in difesa purgati e di- « luiti tutti gl' indizj » sussistendo i quali la Curia secolare può procedere contro di lui a termini di giustizia.

192 Il Vescovo peraltro può permettere che l' estratto dall' immune sia ritenuto nel carcere della Curia secolare , la quale obbligar deesi di ritenerlo a nome ed a disposizione della Chiesa - risoluzione della S. Congregazione della Immunità nell' *Alexandrina* 1 *Decembris* 1700 *lib.* 1 *decr. Vallem. pag.* 220. -

193 Ma le Curie Vescovili , ossiano i Vescovi , o loro Generali Vicarj inerendo alla Costituzione - *Post diuturnas* - di Pio VII di

s. m. *cap. de jurisd. tribunal. et judic. crim. num.* 19 - costumano segnare (previa la consueta protesta a forma del *c. prælatis de homicid. in* 6) al foglio di requisitoria esibito o trasmesso dalla Curia laica il rescritto facoltativo pella estrazione del confugiato colle formalità volute dai sacri Canoni e dalle Apostoliche Costituzioni , coll' intervento e presenza di un Sacerdote , che in tal rescritto è nominato , colla opera innoltre del Cancellier Vescovile o Foraneo, i quali Sacerdote e Cancelliere assistiti dalla Forza esecutrice effettuano, presenti due testimonj , la estrazione , e consegnano l' inquisito ai Ministri della Curia laica.

194 La stessa Curia laica o il Giudice inquirente , Governatore ec. , o suo Cancelliere , o altro Ministro incaricato di ricevere in consegna lo inquisito estratto emette la obbligazione « di ritenere l'arrestato a nome e a disposizio« ne della Chiesa finchè la Vescovile decretato « non abbia che *constu del delitto eccettuato* »; la quale obbligazione o è rilasciata in foglio alla medesima ecclesiastica Curia, o per miglior regola vien fatta contestualmente nel rogito di consegna della persona estratta.

195 Questo rogito, in cui v' ha duopo che sia richiamato ed inserito il suddetto rescritto facoltativo, come ancor v' ha duopo che sieno riferite le operazioni e formalità occorse nella estrazione e consegna, dev' esser firmato dal Sa-

cerdote assistente, dal Cancelliere Vescovile o Foraneo adoperato, e dal Ministro, che riceve in consegna o inquisito.

196 Lo stesso rogito colla inserzione del rescritto rimane presso la Curia laica, la quale *a suo tempo* ne fà produzione in processo: la medesima Curia però dee senza ritardo trasmetter copia autentica di tal rogito alla Curia ecclesiastica, interesse di cui è lo averla per la obbligazione, che vi si contiene, accennata nel *num.* 193, qualora questa obbligazione non fosse stata già rilasciata.

197 Finchè la Vescovile non avrà decretato che consta o non consta *de crimine excepto* il Tribunale laico è autorizzato dalla sopramenzionata Costituzione - *Post diuturnas - c. de jurisd. tribunal. et judic. crim. n.* 19 a procedere nella inquisizione sino alla sentenza esclusivamente; ma, decisa la quistione della immunità a favore dell' accusato, il Giudice laico dee ceder gli atti alla Curia ecclesiastica, e l' accusato vien restituito all' immune.

198 La ecclesiastica Curia non può che conoscer dagli atti, che il Tribunal laico ha compilati, se consti o non consti de *crimine excepto;* perciò quel Tribunale pria di giudicare lo accusato deesi dar carico di consegnarli o trasmetterli alla medesima Curia (che ne fà ricevuta) perchè essa Curia li esamini e risolva come sopra, senza la qual consegna di atti e

risoluzione della Vescovile il giudicato sarebbe infetto d' insanabile nullità. Se la Vescovile risolve che « non consta di delitto eccettuato, gli « atti restano a disposizione di lei ; se risolve « che consta » li ritorna al Tribunale laico colla uffiziale partecipazione o copia autentica della risoluzione o decreto, che unitamente al rogito significato nei *num.* 194, e 195, viene inserito dal Tribunale laico nei medesimi atti ; e di tal decreto o risoluzione si fà quindi legal notifica all' inquisito.

199 Accade ancora che un delinquente arrestato alleghi al Giudice la immunità locale, ossia il diritto di asilo, dichiarando essere avvenuta la sua cattura in luogo sacro. Il Giudice non dee spregiare tale assertiva se non quando la conosca manifestamente un mendacio, perchè in fatto consti e dubitar non si possa che lo arresto sia seguito fuor dell' immune : ma qualora ciò chiaramente non risultasse, ovvero dubbio vi fosse che il sito dello arresto goda o goder possa d' immunità, il Giudice, « stante l' allega-« zione di questa, immediatamente decreta che « si soprassieda in Causa ; perciò si è astenuto « e si astiene dal proceder oltre all' esame del « costituito ; ordina ch' esso costituito venga ri-« condotto nella medesima sua prigione per es-« servi ritenuto a nome e a disposizione della « Chiesa ; ordina dippiù che l' allegata immu-

« nità sia partecipata allo ecclesiastico Su-
« periore. »

200 Qualora tener si vogliano le regole del-l'antica pratica, il Procuratore fiscale della Curia laica comparisce nella Cancelleria della Vescovile, Arcivescovile ec., ed espone, che « per
« parte di N. N. arrestato nel luogo ... il gior-
« no .... e fin dallo stesso giorno ristretto nelle
« prigioni di ... per titolo di omicidio, furto ec.
« è stat' allegata la ecclesiastica immunità, giac-
« chè interrogato dal Giudice, Governatore ec...
« il medesimo N. N. ha risposto ... (si dica il
« contenuto della interrogazione e rispettiva ri-
« sposta) e siccome tale allegazione d' immuni-
« tà esser potrebbe dello stesso carcerato un
« sutterfugio ad effetto d' impedire il prosegui-
« mento del processo, o per altro fine ec., co-
« sì il comparente fà istanza che per mezzo dell'
« Illustr.mo e Rever.mo Arcivescovo, Vescovo, o
« suo generale Vicario sia prefisso al mentovato
« N. N. un congruo termine a dedurre e prova-
« re l' allegata immunità; ha protestato intanto
« e protesta ch' esso N. N. è ritenuto *nomine*
« *Ecclesiæ*, e sarà restituito all'immune, o con-
« segnato ad ogni richiesta della ecclesiastica
« Curia qualora verrà provata la immunità. »

201 A questa requisitoria e protesta il Giudice ecclesiastico fà il solito decreto « ha ammes-
« sa ec. *se ed in quando ec.*, ed ha ordinato
« che il Procuratore fiscale della Curia ecclesia-

« stica, o altro soggetto di essa Curia, in qualità
« di Giudice, o il Cancelliere Vescovile acceda
« alla prigione di... per sentire sull'allegata im-
« munità il carcerato N.N. » ovvero a tal'effetto
delega il Vicario foraneo locale, se ordinar non
volesse il trasporto del carcerato medesimo nelle
prigioni della Vescovile.

202 La Curia ecclesiastica, inteso il carcerato, può per verificare la immunità esaminare i testimonj, che furon presenti all' arresto, o altre persone informate, e gli esecutori medesimi; può accedere al luogo, in cui lo arresto avvenne, adoperar periti, che legalmente riconoscano la distanza dal sacro, il circuito ec. acciocchè stabilito resti o escluso che il sito della differenza goda dell' immune.

203 Se la stessa Curia avrà dichiarato *constare de immunitate etc*. la Curia laica dee produrre in processo la fede autentica, che l'è stata trasmessa, di tal risoluzione emanata, ovvero lo uffizial foglio di partecipazione, ed immediatamente fà restituire il carcerato alla Chiesa o ad altro luogo immune dond' esso fu estratto.

204 La qual restituzione v'ha duopo che risulti da un atto formale ossia rogito del Cancelliere della Curia o ecclesiastica o laica; in questo rogito deesi esprimere che « a forma ed in
« pronta esecuzione del decreto emanato il dì...
« dall'Illustr.^{mo} Reverend.^{mo} Monsig. Vescovo, o
« suo generale Vicario in Causa d'immunità alle-

« gata dal carcerato N. N. come dagli atti ec.,
« essendo stato dichiarato che consta di tale im-
« munità, e che il carcerato medesimo debbasi
« restituire alla Chiesa... o altro luogo, donde
« venn' estratto e catturato, il nominato N. N ...
« ritenuto *nomine Ecclesiæ*, fatto levare dalle
« prigioni per mezzo di N... N... custode,
« bargello, o altro esecutore, è stato da que-
« sto ricondotto e restituito alla medesima Chie-
« sa di... o altro luogo, ivi dimesso dalle ma-
« ni della Curia, e renduto alla sua primiera
« libertà. Atto fatto innanzi alla divisata Chie-
« sa, o luogo ec, presenti N... N.., N. N..
« testimonj.»

205 Se questo atto è stato rogato dal Cancellier laicale (non implicando che sia stipolato o dal laicale o dal vescovile) egli deve trasmetterne copia autentica alla Curia ecclesiastica.

206 Quando però la Vescovile dichiarato avesse - *non constare de immunitate* - ella trasmette foglio di avviso e la copia autentica di tal dichiarazione o decreto alla Curia laica, che la produce in processo, quindi nel sottoporre lo accusato ai costituti, gli notifica preventivamente lo stesso decreto, mediante lettura, che il Cancelliere n' eseguisce; delle quali notifica e lettura deesi far espressa menzione.

207 Note.

I[a] In luogo delle formalità accennate dal

num. 199 *a* 204, cioè della comparsa fiscale nella Cancelleria Vescovile, dello analogo decreto, e di un rogito formale sulla restituzione del carcerato all' immune, ho veduta in qualche circostanza una più spedita, men però esatta procedura: il Giudice stesso, intesa l'allegata immunità, e dopo il decreto significato nel *n.* 198, manda una sua lettera di partecipazione alla Vescovile: questa fà sentire il carcerato, e s' informa sommariamente della cosa: risolve che consta o non consta della immunità: nel caso affermativo il Giudice laico, ricevuto che ha lo avviso o la copia autentica indicata nel *n.* 202, ordina con suo decreto che il carcerato sia tradotto *nomine ecclesiæ* a quella Chiesa o altro luogo immune, donde fu estratto, ivi sia dimesso e restituito ec.: lo esecutore stesso, che a ciò ha adempiuto, fà il suo rapporto firmato da esso e dai due testimonj trovati presenti: lo consegna al Cancelliere, che ne spedisce legal copia alla Vescovile.

208 II.ª Violata è la immunità dai soldati, birri, che investono e custodiscono entro la Chiesa o altro luogo sacro il delinquente, ancorchè il delitto di lui sia tra gli eccettuati?...

E nel caso affermativo giova il fatto di quei soldati o birri al delinquente quando egli

poi fosse stato estratto coll' autorità dell' Ordinario ?

209 Circa il primo quesito non v' ha dubbio che la immunità venga violata coll' assedio e custodia del delinquente sebbene il delitto sia degli eccettuati. La Costituzione - *Officii nostri ratio* - di BENEDETTO XIV nel § *illud* espressamente dice « in numero transgressorum hujusmo« di eos etiam esse et censeri, qui in spretum « ecclesiasticæ auctoritatis et canonicarum san« ctionum, præscripto ad superiores ecclesia« sticos recursu posthabito, ecclesias et loca im« munia obsidere præsumunt, ac impediendo ne « ad illos, qui sacro confugio se tuentur, ali« menta deferantur, sive aliter eosdem in Cu« riæ secularis potestatem se dedere cogunt, si« ve confugientes hujusmodi de *EXCEPTIS DE*« *LICTIS*, sive de aliis non exceptis inquisi« ti sint. »

210 La stessa Costituzione dichiara violatori della sacra immunità ed assoggetta alle canoniche censure i soldati, i birri, che osato avessero investire il delinquente e guardarlo a vista entro lo immune, o far tutto quello, ch' è stato testè espresso, acciocchè il delinquente medesimo o tormentato dalla fame, o costretto d' altre urgenze, o annojato dai disagi dello assedio, e delle violenze, che soffre, abbandoni l' asilo, o diasi disperatamente in poter della forza : *nos eos, qui talitu ausi fuerint, sive*

confugientes ejusmodi de exceptis delictis, sive de aliis non exceptis inquisiti sint, omnes ac singulas pœnas, atque censuras contra ecclesiasticæ immunitatis violatores in jure, ac in prædictis Constitutionibus Apostolicis latas, atque statutas incurrere decernimus, ac declaramus.

211 Circa il secondo quesito certissima in genere ed irrefragabile è la massima non dover essere assoluti dalle censure i violatori della ecclesiastica immunità se prima non venga reintegrata ne' suoi diritti la Chiesa - DD. dopo il *c. ex litteris* 11 *de constit.*, il *c. cum desideres* 15 *de sent. excom.*, il *c. si privatum* 28 *caus.* 12 *quæst.* 1, *gloss. in c. si is* 28 *caus.* 13 *quæst.* 4 parola - *possumus* - *Abb. in c. contingit* 46 *de sent. excom. n.* 11, *Innocent. ibid. in princip.*, *Pignatell. tom.* 1 *cons.* 172 *n.* 9, *Reiffenstuel ad text. can. num.* 207, *Binsfeld. de injur. et damn. dat. c.* 7 *n.* 4, *Ferraris* parola - *Immunitas* - *art.* 3 *n.* 125 *et seq.*

212 Ai quali diritti il il Vescovo non può, nè dee recare pregiudizio, come neppur condonare la ingiuria irrogata alla Chiesa, essendo egli di essa Chiesa non padrone, ma un procuratore, un economo: perciò dovere gl' incombe di ordinare che i soldati o birri, che arbitrariamente tengono entro lo immune assediato e custodito il delinquente, partano di colà, o vi restituiscano il delinquente medesimo,

qualora senza opportune facoltà lo avvessero estratto - argom. dal c. *filius* § *illud autem de pœn. in* 6, dal c. *sicut antiquitus caus.* 17 *quæst.* 4, dal c. *miror* 7, dal c. *frater* 9, dal c. *quisquis* 17 *caus.* 17 *ead. qu.*, dal c. *si privatum* 28 *caus* 12 *quæst.* 1, *Pignatell. et Ferraris loc. cit.*

213 Nota.

Peraltro nei delitti eccettuati siccome ai delinquenti non compete il diritto del sacro asilo, così oltre alle censure, in cui cadono i soldati o birri, che violatòri si resero della immunità con investire e custodire esso delinquente entro la Chiesa o altro luogo sacro, ed ancor con estrarlo senza facoltà, non veggo in pratica osservate le misure di far allontanare dallo imune gli esecutori, o far ricondurre alla Chiesa il confugiato, che ne sia stato estratto, in vece del quale riconducimento i Tribunali costumano (trattandosi di casi eccettuati) implorare la dispensa o sanatoria dal Sommo Pontefice, o dalla S. Congregazione della Immunità, e pel rispetto dovuto alla Chiesa concedono in qualche circostanza al reo un grado di diminuzione di pena dalla ordinaria, qualora il rescritto di sanatoria lasci loro questo arbitrio.

214 Non è fuori di proposito far menzione di un caso non ha molto deciso dalla prelodata S. Congregazione. V... O... di Genzano

avendo ucciso G... B... prese immediato confugio nella Chiesa di S. Sebastiano, e precisamente nella Sagrestia, fin dove la pubblica Forza lo inseguì, lo circondò e guardò a vista dalle ore 14 di quel dì festivo sino alle tre della notte. Intanto, previa fiscale comparsa ed istanza che trovandosi l'omicida O... confugiato nell' immune, richieste fossero dal Tribunale le opportune facoltà pella estrazione di ess' O..., avutosi analogo decreto del Governatore che nelle debite legali forme tai facoltà fossero dimandate a Monsignor Vicario Generale di Albano, questi autorizzò con suo rescritto la Curia laica alla estrazione di O... dalla Chiesa, non senza ingiugnere la osservanza delle consuete formalità, la presenza del Sacerdote, che fu nominato in quel rescritto, e la opera del Cancelliere foraneo: seguì la estrazione nel modo voluto: il Governatore di Genzano emise la obbligazione di ritenere lo stesso V... O.. a nome ed a disposizione della Chiesa, non che di restituirlo in potere del Tribunale ecclesiastico qualora questo dichiarato avesse che non constava di delitto eccettuato: la Vescovile dichiarò dopo qualche tempo - *constare de crimine excepto* -, ed il Governo di Genzano portò a compimento il processo.

Quistione fu mossa di violata immunità per lo inseguimento che l'omicida ebbe sino alla sagrestia della indicata Chiesa dov' egli fu te-

nuto sotto custodia dai militari finchè si venne all' atto della estrazione come sopra permessa : -
« le ottenute facoltà, io diceva, per tal' estra-
« zione, non hanno convalidato o sanato quel,
« che in principio i militari operarono : nè al-
« tronde il Vicario Generale ha potuto coll'
« autorità sua sanzionare quest' operato ; pe-
« rocchè il Vescovo non era in facoltà di as-
« solvere i militari dalle incorse censure al Som-
« mo Pontefice riserbate ; nè irrogar potea nuo-
« va ingiuria ai diritti della Chiesa col per-
« mettere la estrazione di O... dall' immune
« senz' aver prima ordinato che i militari desi-
« stito avessero dallo arbitrario interno assedio
« della Chiesa ; ordine non dato dal Vicario
« Generale perchè egli non sapea, o almeno
« non risulta che sapesse, trovarsi O... custo-
« dito nella Chiesa dai militari ; la qual cir-
« costanza non fu ad esso Vicario dedotta in
« notizia dai ministri della Curia laica nel lo-
« ro foglio di petizione. »

La quistione venne agitata presso la S. Congregazione della Immunità nel Luglio 1826 dappresso al proposto dubbio - *An factum militum in casu custodientium in Ecclesia V... O... homicidam juvet eumdem auctoritate ordinarii extractum* - Ad onta però di tutt' i rilievi contenuti nelle tre allegazioni portate dopo questa Opera sotto let. Z fu considerato che nei delitti eccettuati il delinquente non gode

del sacro asilo, e che sebbene il Sommo Pontefice BENEDETTO XIV nella Sua Costituzione - *Officii nostri ratio* - assoggetti a censure - *eos, qui, recursu ad ecclesiasticos superiores posthabito, Ecclesias et Loca immunia obsidere præsumunt, etiam in delictis exceptis* -, non ha però ingiunte misure utili al delinquente o custodito o estratto senza facoltà: su queste considerazioni la prelodata S. Congregazione nel dì 20 di Luglio 1826 decise « che i militari « erano incorsi nelle censure, dalle quali chie« der doveano l' assoluzione; ma che il loro « fatto non ha recato alcun giovamento all' o« micida O... estratto dall' immune con auto« rità dell' Ordinario. »

215 VIOLATA IMMUNITA'
PERSONALE E REALE

Immunità *personale*, e *reale* è « il di« ritto competente alle persone ecclesiastiche, « ed alle cose, che appartengono loro o alle « Chiese, di libertà, ossia di esenzione dalla « giurisdizione di qualunque podestà laica o di « persona laicale, e dai pesi imposti dai lai« ci » - *Cod. Theod. de episc. et in tit. de extraord. et sord. muner., c.* 4 *et* 6 *de immun. eccles., c.* 1 *et* 4 *eod. tit. in* 6.

216 « Alle *persone ecclesiastiche* » cioè ai *cherici* presi in largo senso, tanto secolari che

regolari dell' uno e l' altro sesso ; poichè *clerici* dal greco χλῆρος - *sorte* - *eredità* sono così detti - *quia de sorte Domini sunt , vel quia Domini partem habent* - *c. cleros* 1 *distinct.* 21 : perciò sotto nome di ecclesiastici comprendonsi generalmente tutt' i cherici ancor di prima tonsura , o aventi Ordini minori , gli aventi Ordini maggiori , i costituiti in dignità ecclesiastiche come Vescovi , Arcivescovi , Patriarchi , Porporati , tutt' i Regolari dell' uno e l' altro sesso , e di qualsiasi Ordine Religioso approvato dalla Chiesa, professi, conversi, novizj, eremiti portanti abito religioso con facoltà legittima, e sotto la speciale dipendenza dal Vescovo o d' altro Prelato , non che addetti a qualche Chiesa o Romitorio - *c. cum Monasterium* 13 *de elect.* , *gloss.* nel *c. qui vere* 12 *caus.* 6 *quæst.* parola *vero ;* come pure i laici, che incedendo in abito clericale prestan servigio ad una qualche congregazione di Sacerdoti conviventi collegialmente sotto un superiore in regolar costumanza ; e così le persone , che , assunto un abito religioso , sono al servigio di Monache , e questuano per esse ; DD. al *c. duo genera* 7 *caus.* 12 *qu.* 1 , *Ferrar. bibl.* - parola - *Clericus* - *art.* 1 *n.* 10 *a* 18. -

217 Or tutti questi godono della immunità personale ; godono dunque della esenzione da ogni giurisdizione di podestà e persona laicale così nel foro civile come nel crimi-

nale - *auth. statuimus cod. de episc. et cler.*, *c. bona quidem* 1 *dist.* 96, *c. in canonibus* 57 *caus.* 1, *c. ecclesia* 20 *de constitut.*, *c. qualiter et quando* 17 *de judic.*, *c. si delinquenti* 12 *de for. comp.*, *c. nemo umquam* 1, *c. nullus judicum* 2, *c. relatum* 13 *caus.* 11, *c. at si clerici* 4 *de judic.*

218 Sotto nome di beni o cose di Chiesa prendiamo le Chiese medesime, e loro pertinenze, vasi sacri, paramenti, vesti, ed altri oggetti o consagrati o benedetti, destinati allo esercizio del divin culto, i beni offerti dai fedeli, donati o stabiliti per dote e manutenzione di Chiese, dei loro Rettori e Ministri, i beni patrimoniali di esse Chiese, e di persone ecclesiastiche.

219 Tutt' i beni o cose e diritti di Chiese e di persone ecclesiastiche, che ad intuito e per causa di questa qualifica o dignità li posseggano, godono della immunità reale, cioè sono liberi ed esenti da ogni giurisdizione laicale, dai pesi, e da imposizione o esigenza qualunque dei laici - *auth. item cod. de episc. et cleric.*, *l. sancimus* 21 *cod. de sacros. eccles.*, *c. quæ semel* 4, *caus.* 19 *quæst.* 3, *c. ligna* 38 *de consecrat. dist.* 1, *c. non minus* 4, *c. adversus* 7 *de immun. eccles.*, *c. quia monachi* 1 *de immun. in* 6, *Clement. unic. eod.*, *c. sancitum est* 1 *de censib*, *c. quamquam* 4 *eod. in* 6.

220 Fà poi duopo avvertire che il cherico

ha due privilegj, uno del *foro*, l'altro del *canone*. In forza del primo egli va esente da ogni podestà e giurisdizione di foro secolare, cosicchè innanzi al giudice laico civile o criminale non dev' esser tratto, nè giudicato, nè carcerato, nè punito; bensì può esserlo unicamente dal Giudice ecclesiastico - *c. si imperator* 11 *dist.* 96. In forza del secondo chiunque offende il cherico o gli lancia man violenta soggiace a scomunica, detta del *canone* perchè comminata dal canone 15 del Concilio II. Lateranense sotto INNOCENZO II *c. si quis suadente diabolo* 29 *caus.* 17 *quæst.* 4 - *anathematis vinculo subjaceat; et nullus Episcoporum illum præsumat absolvere, nisi mortis periculo urgente, donec Apostolico conspectui præsentetur, et ejus mandatum suscipiat.*

221 I cherici minoristi non godono del privilegio del foro se non sono adempiute da loro le condizioni volute dal *S. Concilio di Trento sess.* 23 *c.* 6 *de reform.*, cioè o non abbia un benefizio ecclesiastico; o non porti abito clericale e tonsura; serva a qualche Chiesa *ex mandato Episcopi, vel in Seminario Clericorum, aut in aliqua schola, vel universitate, de licentia Episcopi, quasi in via ad majores Ordines suscipiendos versetur.* - : a godere però di tal privilegio basta pel cherico il solo incedere in abito e tonsura - *Barbos. lib.* 1 *jur. Eccl. univers. c.* 39 § 2 *n.* 36, *Pro-*

sp. de Augustin. in sum. Bullar. - parola - *habitus* - : nè egli perde questo privilegio sebbene in qualche circostanza ed a brieve tempo avesse deposto l' abito clericale - *Fagnan. in c. si quis* 1 *de foro competen. n.* 29. -

222 Il secolare, che dopo un commesso delitto ha assunto il chericato senz' alcuna frode, gode dello stesso privilegio tanto rispetto alla persona che rispetto ai beni - *c. frater noster*, *ed ivi la glossa* parola - *aliquid* - *caus.* 16 *quæst.* 1, *arg. dal c. ex antiquis*, *dal c. fraternitatem*, *dal c. si servus dist.* 54, *Fagnan. nel c. cum magnus* 1 *de obligat. ad ratiocin. num.* 64. -

223 Ma se assunse il chericato con frode gli compete il privilegio del foro nella sola persona, non nei beni, qualora il Giudice laico prevenuto avesse in causa pria di tale assunzione; il qual Giudice di prevenzione condannar potrebbe lo stesso cherico a pena pecuniaria, ed alla confiscazione dei beni - *c. proposuisti*, *de for. competen.* -

224 Deesi però astenere dal procedere finchè lo ecclesiastico Giudice non abbia dichiarato che quell' individuo volle far passaggio al chericato in frode della Curia secolare - *c. si judex laicus in fin. de sent. excom. in* 6., *Fagnan. nel citato c. cum magnus* 1 *de oblig. ad ratiocin.* dov' è pur trattato e nella stessa guisa risoluto il caso del Cherico, che, deposto

l' abito clericale, abbia commesso un delitto, quindi riassunto quell' abito in frode della Curia secolare - v. la opera di BENEDETTO XIV de *Synod. Diœces. lib. 7 c.* 67 § 3.

225 Lo stesso Sommo Pontefice nella indicata Opera *lib. 7 c.* 67 § 4 istruisce che a torre di mezzo ogni quistione tra la Curia ecclesiastica e la secolare, il Vescovo ben si avvisa di ordinare con editto generale ai Cherici che incedano in abito e tonsura servendo ancora a qualche Chiesa, e prefigger loro un dato termine, decorso il quale, il medesimo Vescovo per tre volte distinte ammonisce i trasgressori; se questi non avessero ubbidito, li dichiara (con sentenza) decaduti per loro colpa dai privilegj; ed in forza di tal sentenza essi più non godono del privilegio del foro benchè in seguito riassunto avessero l' abito clericale.

226 Avvertasi peraltro che sebbene il cherico non avente i requisiti del S. Concilio di Trento non goda finchè egli *a jure, vel ab homine per declarationem servatis servandis factam* non sia decaduto dai privilegj clericali, il Vescovo può prevenire in Causa, procedendo per un delitto, che il medesimo cherico abbia commesso; può anzi richiedere lo stesso cherico dalla Curia laica, che cominciati abbia gli atti in prevenzione: così la S. Congregazione del Concilio decise il dì 12 di Novembre 1630 in una Causa *Leodien.* tre volte di-

senssa, menzionata dal *Ferraris* nella *Bibliot.* parola - *Clericus* - *art.* 2 *n* 39 *e* 40 - *Ved. Garcias de benefic. p.* 2 *c.* 2 *n.* 16, *Fagnan. in c. Odoardus* 3 *de solution. n* 25, *et in c. si quis, de for. competen. n.* 75.

227 Il privilegio del *canone* rimane sempre al cherico, benchè questi non abbia alcun benefizio ecclesiastico, nè le altre qualità prescritte dal S. Concilio di Trento - *Barbos. part.* 2 *c. de offic. et potest. Episcop. allegat.* 12 *n.* 32, *Portel. in dub. regular.* parole - *manus violentæ*, *Fagnan. in c. si quis* 1 *de for. compet. n.* 72 *et sequen.* -

228 Dei privilegj del foro e del canone gode ancora il cherico conjugato qualora 1° egli abbia contratto matrimonio *cum unica et virgine*; 2° inceda in abito clericale; 3° serva a qualche Chiesa - *c. clerici unic. de cleric. conjug. in* 6 - : *S. Concil. di Trento sess.* 23 *c.* 6 *de reform* -, gli accennati tre requisiti però concorrer debbono copulativamente; uno, che ne manchi, priva lo stesso conjugato di ogni privilegio - *cit. c. clerici* § *fin. de cleric. conjug. in* 6, aggiunta la Tridentina sanzione. -

229 Quai sieno i violatori della immunita' personale o reale - ed a quali pene soggiacciano. -

Violatori della immunità personale e reale sono

1° I Giudici o altri Magistrati e Podestà secolari, che per preteso loro uffizio, o ad istanza della parte e di chiunque, contra le canoniche sanzioni e divieti traggono o fanno trarre o procurano sia direttamente, sia indirettamente, e con qualsiasi pretesto o quesito colore, che vengono tratte ai loro tribunali, udienze, cancellerie, consigli, parlamenti ec., le Persone ecclesiastiche, i Capitoli, i Conventi, Collegj di Chiese, i rispettivi Procuratori, Amministratori, Deputati, nel proposito di esercitare giurisdizione sulle persone medesime, Capitoli ec.

2° Che fanno, pronunziano, pubblicano statuti, ordinazioni, costituzioni, prammatiche, decreti, sentenze, ovvero servonsi di questi atti, coi quali sieno tolti, o lesi, o ristretti, o in qualunque modo pregiudicati la libertà ed i diritti della Chiesa.

3° Che in qualsiasi maniera impediscono agli Arcivescovi, ai Vescovi, ad altri superiori ed inferiori Prelati, ai Giudici ecclesiastici ordinarj lo esercizio della loro giurisdizione su qualunque persona sanzionato dai sacri Canoni, dalle Apostoliche Costituzioni, dai decreti dei

generali Concilj, particolarmente Tridentino, e lo impediscono ancor carcerando o molestando gli agenti, procuratori, familiari, parenti di tali ecclesiastiche podestà.

4° Ch' eluder volendo le sentenze, i decreti, o altri giudizj dello ecclesiastico foro ricorrono ai tribunali laici; richieggono, procurano, eseguiscono inibizioni o mandati contra gli Ordinarj o Delegati Giudici, o altri ministri di quel foro; e che prestano in ciò ajuto, consiglio, protezione, favore ec.

5° I Giudici, o altri Magistrati secolari, Notaj, Cancellieri, Esecutori, che in qualunque modo s' interpongono in cause criminali contra persone ecclesiastiche con processarle, bandirle, catturarle, con proferir sentenze, con eseguir queste ec. senza specifiche ed espresse facoltà della S. Sede.

6° Quei, che impongono pesi, taglie, gabelle, dazj, qualunque ne sia il titolo, sovra persone, beni, e diritti di Chiesa, li esigono o fanno esigere, senza speciale ed espressa autorità del Sommo Pontefice, ancorchè ricevessero tai pesi o gabelle a *sponte dantibus*; quei, che alle accennate imposizioni ed esazioni prestano mano, favore, consiglio, cooperazione ec.

230 Tutti questi violatori della immunità soggiacciono alla scomunica maggiore fulminata dai sacri Canoni, e confermata dalla Bolla in *Cœna Domini* (Bollario di Benedetto XIV vol.

1 pag. 15; Costituzione 14) la quale scomunica è al solo Pontefice riserbata, non avendo alcun altro facoltà di assolvere da essa - *nisi in mortis articulo; nec etiam tunc, nisi de stando Ecclesiæ mandatis, et satisfaciendo, cautione præstita, absolvi possunt etc. - declarantes quamcumque absolutionem, etiam per Nos solemniter faciendam, prædictos excommunicatos, nisi prius statuta, ordinationes, constitutiones, pragmaticas, et decreta hujusmodi publice revocaverint, et ex Archiviis, seu Capitularibus locis, aut libris, in quibus adnotata reperiuntur, deleri, et cassari, ac Nos de revocatione hujusmodi certiores fecerint, eos non comprehendere, nec eis aliter suffragari* - parole della cit. Costituzione.

231 Oltre poi alla scomunica maggiore incorsa *ipso jure et facto*, ed oltre alla nullità insanabile dell'atto giudiziale o stragiudiziale o economico fatto contra la ecclesiastica libertà ed i diritti di Chiese, od ordinante la imposizione di peso, dazio ec., non che la nullità di qualsivoglia altro atto esecutorio, lesivo di tal libertà e di tai diritti ecclesiastici, viene ingiunta dai sacri Canoni espressamente la restituzione dello esatto - *c. non minus* 4 *de imm. eccles.*, *c. adversus*, *eod.*, *c. quamquam* 4 *de censib. in* 6, *Clementin. quoniam c. unico de immun. Eccles.*, *Extravag. quod olim c.* 1

eod. tit. - Lo stesso abbiamo dalla Costituzione *Romanus Pontifex* - di Urbano VIII.

232 Soggetti alle stesse pene canoniche sono i mandanti, i suggeritori, i fautori, gli esecutori diretti o indiretti, ed in qualsivoglia modo cooperatori alle divisate violazioni d' immunità; non esclusi i successori nell' uffizio o carica dei principali delinquenti, qualora essi (successori) entro il termine di un mese dal giorno, in cui occuparono quell' impiego, non avessero desistito dagli atti lesivi della immunità, conoscendo che sieno tali, o non restituito lo esatto, sapendone la provvenienza - *c. adversus 7 de immun. eccles.* -

233 ☞ Nota.

Quando però si possano regolarmente imporre dei pesi a persone ecclesiastiche in ragione dei beni e diritti di Chiesa, quali sieno le circostanze di necessità, quai le regole, lo han suggerito - *Abb. in c. ex litteris 16 de vit. et honest. cleric. n. 12, in c. non minus 4 de immun. eccles. n. 3, Fagnan. in eod c. non minus 4 n. 45 et seq. Barbasa Jur. eccles. univers. lib. 1 c. 39 § 5 n. 8*, ov' egli riporta una decisione della S. Ruota nella *Brundusina Gabellæ 13 Februar. 1604 avanti Penia, Muller. de immun. eccles. præd. a mun. § 18 et seq., Ziegler de dot. eccles. c. 12 § 59, Bo-*

hemer, in jur. paroch. sect. 5 *c.* 3 § 14, *Piton. discept. eccles.* 158.

234 Della immunità violatori ancor sono

7° Il cherico o laico, che usurpa giurisdizione, beni o diritti di Chiesa scientemente che tai beni o diritti sieno proprj della Chiesa, o da ecclesiastiche persone posseduti *intuitu et caussa ecclesiæ:* egli pure incorre *ipso facto* la scomunica al Sommo Pontefice riserbata, com' è disposto dalla Bolla *in cœna domini* § 17, non che dal *c. conquestus* 16 *de for. competen.*, e dal *Concil. di Trento sess.* 22 *n.* 4 *cap.* 11 *de reform.*, giusta il quale il Cherico oltre alle censure soffre eziandio la privazione del benefizio ottenuto, la inabilitazione a conseguir gli altri, e la sospensione *a divinis.*

8° Chi di autorità sua toglie o sequestra, o impedisce che altri legittimamente percepisca frutti, rendite, pensioni, provventi di Chiesa o di beneficio ancorchè vacante, censi, decime o altri diritti di parrocchie, di monasteri o di altri luoghi pii: chi taglia o fà tagliare alberi ancorchè cedui, di proprietà di Chiese o di luoghi Pii, con animo di rubarli - *Barbos. in Trident. sess.* 22 *c.* 11 *n.* 3, 4, 5, *Bonacina de censuris quæst.* 18 *punct.* 4 *n.* 8, *et de hor. canon. disput.* 2 *quæst.* 2 *punct.* 1 *n.* 2, *Pignatell. tom.* 7 *consult.* 11 *n.* 5, *Petra tom.* 1 *comment. ad const.* 1 *Leonis IX sect.* 1 *n.* 9, 29, *Del Bene tom.* 1 *c.* 3 *dub.* 4 *sect.* 2.

9° Chi vende o in qualunque maniera aliena a vita o a lungo tempo le rendite del suo benefizio ricevendo dal compratore o alienatario in uno o più pagamenti quella quantità di moneta, che lo stesso beneficiato avrebbe potuto probabilmente percepire per lo spazio di tanto tempo. - Benedetto XIV nella sua Costituzione - *Universis ecclesiæ* - assoggetta tanto il venditore o alienante quanto il compratore o alienatario alla scomunica da incorrersi *ipso facto* oltre alla nullità della stessa vendita o alienazione.

10° Chi vende o in altra guisa aliena o loca a lungo tempo i beni ecclesiastici o incorporati alle Chiese, senza giusta causa, e senz'Apostolico beneplacito - *c. Apostolicos* 13, *c. sine exceptione* 52 *caus.* 12 *quæst.* 2, *c. cum laicis* 12 *de reb. eccles. non alienan.*, *Clementin.* 1 *eod. tit.*, *extravag. ambitiosæ eod. tit.*, *S. Concil. di Trento sess.* 25 *c.* 11 *de reform.*, *gloss. al c. tua nobis* parola - *interdici* - *de testamen.*

235 Le pene canoniche in genere prescritte per tali usurpazioni ed alienazioni sono la scomunica maggiore agli usurpatori, ai venditori, acquirenti, cooperatori ed altri complici; la nullità degli atti; la restituzione delle cose usurpate o alienate; rifusione di frutti; emenda di danni; salve le altre pene temporali ad arbitrio, a cui soggetti vanno i delinquenti nelle usurpazioni o fur-

ti commessi - *test. can. e DD. al c. Apostolicis , al c. non liceat de reb. eccles. non alien. , al c. si quis presbyter* , ed alla *estravag. Ambitiosæ* , secondo la qual' estravagante i Vescovi ancora e gli Abbati, che avessero alienato , o acconsentito alle accennate usurpazioni ed alienazioni soggiacciono alla interdizione dell' ingresso alla Chiesa ; e se per sei mesi sostenuta avessero contumacialmente tal pena sono sospesi dall' amministrazione delle dignità e dei benefizj ; i Prelati poi inferiori e Rettori di Chiesa sono privati *ipso facto*.

236 Osservazioni.

Prima. Stante l' alto e rigoroso divieto , che hanno i Giudici laici di esercitare giurisdizione su persone e cose ecclesiastiche, non che in luoghi sacri , con quai mezzi ed in quali modi si potranno essi Giudici ingerire , dandosi qualche urgenza , negli esami che pei loro processi occorressero, di persone ecclesiastiche, nelle incolpazioni dei feriti , che si trovassero negli Spedali o in altri luoghi immuni; con quali nelle disumazioni dei cadaveri per assumerne le ricognizioni ?...

237 La Costituzione - *Post diuturnas* - di Pio VII di s. m. nel *c. de jurisdict. tribunal. et judic. crim. num.* 26 prescrive che per gli esami delle persone ecclesiastiche nelle Cause ,

il giudizio delle quali unicamente dipende dalla S. Consulta, debbono i Governatori, in vece di ricorrere a Roma, indirizzarsi all' Ordinario del luogo, o al suo Vicario generale, *da cui* saranno comunicate al tribunale requirente le facoltà di esaminare la persona o persone ecclesiastiche coll' assistenza di un cherico celibe; e *da cui* saranno astrette le stesse persone in caso di renitenza: avverte innoltre i capi dei Tribunali che quando trattasi di persona ecclesiastica costituita in dignità lo esame siegua coi soliti riguardi di luogo, e di convenienza.

238 La stessa Costituzione nel *num.* 27 dispone che senza tante proteste praticate una volta nello esame di qualunque testimonio, qualora questi nominato avesse come complice una qualche persona ecclesiastica, possa il Giudice laico assumer lo esame in tutta la sua estensione, ancorchè nominate fossero persone ecclesiastiche, ben inteso però che il medesimo Giudice laico procedere giammai non possa su tai persone ecclesiastiche nominate.

239 Giusta gli attuali regolamenti i tribunali laici criminali quando l' esame gli occorre di un qualch' ecclesiastico chieggono le opportune facoltà dalle Vescovili, com' è accennato nel *n.* 237. Le Vescovili rilasciano il rescritto facoltativo (che deesi produrre in processo) premessa la solita protesta a forma del *c. prælatis*, *de homicid. in* 6, (protesta, che dall' estensore dell' esa-

me viene ripetuta in principio di questo) ed a condizione che sia chiamato perchè assista all'esame medesimo un cherico celibe o nominato in tal rescritto, o rimesso a scelta del tribunale requirente; il qual cherico, se non fosse un noto sacerdote, esibisce il documento del suo clericale privilegio, ossia la *Dimissoria*, che dal Cancelliere è per esteso trascritta in processo. Lo stesso cherico firma l'esame, a cui ha assistito.

« *Nota* » Dissi *i Tribunali laici Criminali*, non però gli ecclesiastici Tribunali, nè quei, che hanno giurisdizione cumulativa per procedere ancor nelle cause criminali di ecclesiastici, come l'ha il Tribunale Governativo di Roma nelle sole cause *romane*; non le ha nelle cause di Comarca, rispetto alle quali egli procede come tutti gli altri Tribunali delle Delegazioni.

240 Il medesimo facoltativo rescritto della Vescovile richiedesi per assumere la incolpazione del ferito, che si trova nello spedale o in altro luogo immune.

241 Richiedesi altresì pella estrazione del cadavere, sul quale si debba fare il *visum et repertum*, dal luogo immune, in cui tal cadavere esista; estrazione, che vien' eseguita coll'assistenza dello ecclesiastico, e, se quel luogo fosse uno Spedale, Convento, Collegio ec., del

Rettore o Priore, o altro Superiore del luogo stesso.

242 Richiedesi ancora pella dissumazione di un cadavere, sul quale si voglia fare ispezione: ne ho già tenuto proposito nel *Tomo II° pag.* 50 *e* 51: credo però necessario aggiugnere che ad aver la identità del cadavere, qualora questo non si trovi già sformato o ridotto a scheletro (nel qual caso deesi quanto più sarà possibile supplir colle regole accennate nel citato *Tomo II° pag.* 46 *e* 47) v' ha duopo che tra i testimonj riconoscitori intervenga il becchino, o altra persona informata; che nell' atto (da eseguirsi fuori dell' immune) dichiari con giuramento « esser quello e per tale riconoscere « conforme ha riconosciuto e riconosce il cada- « vere di N... N... come faceasi chiamare tra « vivi; di questo, o di altro paese; già abi- « tante... tumulato da esso dichiarante il dì... « nella Chiesa di ... e precisamente nella se- « poltura .... dond' è stato estratto; avvolto « negli identifici panni, dei quali ora è stato « scoperto (ovvero incassato ec.) »

243 Se poi si desse il caso che individuo gravemente ferito esistesse in una Chiesa o in altro luogo immune, e per qualunque incidenza non potess' esser estratto, nè mosso dalla sua situazione, fà di mestieri per assumere la incolpazione in quella Chiesa o altro luogo ricorrere alla Vescovile (con esporle la circostanza) per

ottenere le necessarie facoltà, in forza delle quali viene presa la incolpazione coll' assistenza dell' ecclesiastico, com' è stato accennato per gli esami *ai num.* 237, *e seguen.*

244 Nota.

Il Sommo Pontefice Pio VII di s. m. con Suo Chirografo del dì 7 di Agosto 1822 diè a Monsignor Governatore di Roma e Comarca, non che ai successori di lui, ai ministri del Tribunale del Governo, ai ministri giudiziarj di diversi Governi e Vice-Governi della Comarca, *nelle Cause, che si presentano come riferibili, e non pretoriali, la facoltà di assumere in qualunque luogo immune non sacro, negli Ospedali, o in altro luogo di corporazione religiosa, inclusivamente a quella di S. Giovanni di Dio sotto il titolo - Fate ben fratelli -, incolpazioni dei feriti, corpi di delitto, perizie ed atti giudiziali di qualunque specie essi sieno, e riguardarli come se fossero assunti in luogo meramente profano, e di questi far uso fino alla sentenza inclusivamente tanto di prima che di ulteriore istanza e sua total esecuzione.* -

245 Seconda Osservazione.

La Curia ecclesiastica può senza facoltà

cedere alla Curia laica una causa di *ecclesiastico foro*, o ancor di *foro misto* ma per *praeventionem* divenuta di ecclesiastica giurisdizione o competenza?

Non può certamente. Limpido è il testo nel *c. veniens* 15, nel *c. qualiter* 24 *de accus.*, nel *c. licet*, *de offic. Vicar. in* 6, gloss. nel *c. contingit* 8 *de arbitr.* - parola - *spiritualibus* -, *Layman. lib.* 3 *tract.* 6 *c.* 1 *n.* 2. *Reiffenstuel lib.* 2 *decret. tit.* 1 *n.* 72.

246 E la Curia laica, che in forza di tale arbitraria cessione prende ingerenza o principale o incidentale a conoscere o a decidere di quella causa, non fà che violare la ecclesiastica indipendenza, la quale non può esser lesa, nè pregiudicata dal fatto della Curia cedente - *DD.* al *c. decernimus* 2, al *c. qualiter et quando* 17 *de judic.*, al *c. nullus judicum* 2 *de for. competen.*, al *c. lator* 5, al *c. caussam*, *quae inter* 7 *qui fil. sint legit.*, *al c.* 4 *de judic.* -

247 Ancorchè la causa fosse di misto foro, se la Curia ecclesiastica prevenne colla compilazione degli atti primodiali e coll' apprensione ossia cattura dell' accusato, la quale per se sola basta, quella causa è pienamente devoluta alla ecclesiastica giurisdizione - risol. della S. Congregazione della Immunità nella Causa *Civitatis Plebis* 8 *Decembris* 1632, *Decr. Paul. pag.* 141, nell' *Aprutina* 8 *Aprilis* 1642 *lib.* 3 *Decr.*, *Paul. pag.* 107, nell' *Alatrina* 10

Jun. 1664 *lib. Decr. Rocc. pag.* 558 - *Ricci* nella *sinopsi* dei decreti e risoluzioni della lodata S. Congregazione *pag,* 105 *n,* 1 *et* 5.

248 Nè la Curia ecclesiastica può di autorità sua cedere alcuna causa devoluta a lei (sebbene sia causa di misto foro) giacchè v' ha duopo che la stessa Curia si faccia espressamente a ciò autorizzare dalla S. Congregazione della Immunità , senza la quale autorizzazione ella cedendo la causa o ecclesiastica o divenuta tale *per præventionem* , cadrebbe nella irregolarità *v. Raynald. observ. crim. ad c.* 3 *supplet,* 4 *num.* 43, -

249 Siffatta cessione poi sarrebbe nulla ; nulli sarebbero gli atti ed il giudicato della Curia cessionaria ; o per lo menò il reo verrebbe a risentire il vantaggio di un qualche grado di minorazione di pena,

250 Serva di esempio il seguente caso giudicato in Dicembre 1823 dal Tribunale Governativo di Roma in una causa di Comarca.

G,.. B.... D,.. A... si fe' reo di premeditato omicidio in persona di P... A.., P... religioso laico. La Vescovile conobbe che l' omicida era debitore di sagrilegio personale ; che tale omicida soggiaceva alle censure fulminate dai sacri Canoni ; che la Curia ecclesiastica avea giurisdizione sul delinquente. La Curia laica non fù di sentimento diverso : anzi dichiarò in iscritto che la causa non era di sua competenza ;

trasmise al Vicario foraneo senza ritardo la chirurgica relazione, che le annunziò la ferita del religioso. Il Vicario foraneo partecipò il fatto al Sig. Vicario Generale con lettera di uffizio. Lo ecclesiastico Superiore assunse la incolpazione del ferito; rilasciò l'ordine di cattura contra il feritore D' A . . ; fec' estrarre il cadavere del defunto religioso dall' immune; deputò il Vicario foraneo come Giudice pella ricognizione di esso cadavere.

La Curia ecclesiastica proseguì lo incarto; esaminò testimonj sull' omicidio; li esaminò sovra un furto, che il religioso aveale denunziato non senza motivare sul D' A... i suoi sospetti, causa dell' odio concepito dal D'A..., e dello atroce divisamento di uccidere lo stesso religioso. La medesima Curia ebbe ancora in poter suo l'omicida.

Dopo tutto ciò i ministri della Curia laica avvanzarono alla Vescovile questa istanza. « Giunti in cognizione che V. S. I. e R. è « stat' autorizzata a passare al Governo laico la « causa assunta in codesta Curia ecclesiastica « per furto ed omicidio a carico del detenuto « G... F... D' A..., fanno istanza perchè Ella « voglia degnarsi di dare gli ordini corrispon- « denti onde venga consegnato a questo Tribu- « nale il detenuto suddetto unitamente all' in- « carto processuale, che lo riguarda. » Ottennero analogo rescritto - *impertita Nobis licen-*

tia a quo, seu quibus de jure, Causam cedimus ministris instantis Curiæ laicæ juxta, petita, præmissa protestatione ad formam cap. Prælatis de homic. in 6°, aliaque ut damnatio sit citra sanguinis effusionem. -

È ella regolare (in difesa io dissi) questa cessione di causa?... Non lo è; e nol sono gli atti, ch' ebbero luogo in sequela.

Non voglio già impegnarmi nella quistione se la Causa classificar debbasi tra quelle di ecclesiastico o tra quelle di misto foro: potrei però sostenere che se dove si tratti d' immunità locale violata col sagrilegio o colla profanazione, il Foro ecclesiastico privativamente ed indipendentemente procede, più forte sembra in tal Foro il diritto, e più urgente la necessità di procedere ove si tratti d' immunità personale violata colle percosse, colle ferite, cogli omicidj; imperocchè la immunità personale, a differenza della locale, viene *ex jure divino* - *Reiffenstuel lib. 3 decret. tit. 49 art. 9 n. 235, Fagnan. nel c. non minus 4 de immun. Eccles. n. 4, Card. de Petra tom. 2 comment. ad Constit. 1* HONORII *III n. 3, et seq.*

E tuttavia se la Chiesa non vuole che le sue leggi d' immunità locale soffrano detrimento, se il Vescovo non può che autorizzato dalla Santa Sede ordinare la estrazione di un cadavere dall' immune - risoluzione della S. Congregazione della Immunità nella *Burgi S. Sepul-*

chri 2 *Maji* 1629 *decr. Paul. lib.* 1 -, se ordinando da se tali estrazioni egli cade in censure - *ris. nella Recinaten., seu Lauretana* 29 *Maji* 1646 *decr. Vallem. lib.* 2 *p.* 25 -, se neppure nei casi di delitti eccettuati il Vescovo può de' rei confugiati nell' immune permettere la consegna al braccio secolare che osservate le canoniche formalità espressamente volute dai sacri Canoni, e dalle Apostoliche Costituzioni, potrà egli senz' alcun' autorizzazione conculcar le leggi della immunità personale derivata e garantita dal Divino Diritto? Depositaria di questo diritto è la Chiesa; è il Sommo Pontefice come Capo di essa: sta dunque alla Chiesa ed al suo Capo vendicarne la violazione: il Vescovo, il Vicario generale non procedon per essa che come meri Ministri o Delegati: non possono dunque da loro stessi disporre in pregiudizio della Chiesa universale, e dei diritti che le competono: non possono spogliarla della giurisdizione sua privativa, indipendente, assoluta, particolarmente nelle Cause di violata immunità personale, e prorogarla al Foro secolare senza Pontificia autorità.

Altronde quando ancora supporre si volesse una Causa di misto foro, la Curia ecclesiastica non prevenne forse la Curia laica? Non fu questa, che si ricusò di procedere? Che trasmise a quella il primo atto, la relazione chirurgica? Che dichiarò non esser la Causa di

sua competenza? La Vescovile la fece *sua*; prese la incolpazione; deputò un *suo* Giudice pella ricoguizione di cadavere; questo suo Giudice assunse il corpo di delitto; quindi esaminò testimonj; diè ordine per lo arresto; e ritenne lo arrestato a sua disposizione: ecco dunque il Giudice ecclesiastico *judex præventionis*: ecco una Causa divenuta, medianti gli atti compilati, di ecclesiastica giurisdizione, al che bastava la sola cattura del reo in forza di quell' ordine.

Or dunque il Vicario generale non poteva *ex se* cedere al Foro secolare la Causa fatta di ecclesiastica giurisdizione; non potea senza incorrere le canoniche irregolarità.

E se il Giudice ecclesiastico non potea ceder la Causa, neppure il Giudice laico poteva accettarla; nè per conseguenza venire agli atti, che fece; i quali atti soggiacciono a quelle stesse irregolarità e nullità, di cui è il primo, dond'ebbero derivazione e sequela, infetto insanabilmente. Tutti sanno nel Foro non potere il cedente trasferire un diritto, che non ha facoltà di dare; nè potere il cessionario valersi di tal diritto: trite sono in tema le leggi, e le massime dei Dottori alla *l. si domus* § *fin. ff. de legat.* 1.-

Dove poi sono le facoltà Pontificie ottenute dal cedente? Dov'è il correlativo documento? Ove il decreto, ove il rescritto o dispaccio facoltativo?.. Doveasene fare produzione in processo; produzione necessariissima, consistendo tutto in essa

il fondamento di un atto, il quale altramenti non poteasi ammettere perchè arbitrario, perchè abusivo quant' odioso alle leggi ed ai diritti della Chiesa: ma tal produzione non esiste: la *impertita licentia* dunque è gratuita assertiva; è un *referente*, che manca del suo *relato* ec.

Dopo questa eccezione fù renduta ostensibile l' autentica copia di un Dispaccio emanato dalla S. Congregazione della Immunità, col quale apparir fecesi che il Vicario generale era stato autorizzato pella cessione della Causa al Foro secolare. Di tale atto però non eravi produzione, nè desso fu notificato all' inquisito D' A.... come doveasi legalmente notificare in un coll' atto della cessione: oltre a che rimarchevole si rese sul tenore stesso di quel foglio qualche vizio di *orrezione* e *surrezione*, per cui l' ottenuto rescritto veniva a risolversi in nulla *ex defectu mentis concedentis*; invalida perciò era la cessione; ed inoperosi gli atti, che in sequela si fecero - *Rot. decis.* 451 *n.* 4 *p.* 2, *decis.* 14 *n.* 25 *p.* 13 *recen.*, *decis.* 601 *n.* 2 *avanti Seraphin.*, *decis.* 239 *n.* 1 *et* 2 *avanti Othobon.* -

Dubbiezze nacquero per tutte queste irgolarità; e lo avvedutissimo Tribunale, da cui fu giudicata la Causa, quantunque tralasciato non avesse di ben cautelarsi presso la S. Congregazione della Immunità, condiscese ad un grado

di diminuzione di pena dalla capitale, a cui l' inquisito D'A.... avrebbe dovuto soggiacere.

251 Terza Osservazione.

Lo accusato può utilmente opporre lo incorso del Giudice processante nella scomunica maggiore; e lo effetto, che lo stess' opponente viene a sperimentare di questa, è la nullità degli atti compilati da quel giudice e di tutti gli altri, che dai medesimi atti hanno avuto causa e sequela.

252 Ma ritener debbonsi per nulli ed inefficaci tutti gli atti ch' ebbero luogo dal momento dello incorso sino al momento della proposta eccezione?

Questa eccezione poi se non fosse stata opposta dall' accusato innanzi al primo Giudice, ossia nel Tribunale di prima istanza, si potrà opporre innanzi al secondo Giudice, cioè nel Tribunale di appello?

Un famoso Voto dell' insigne odierno Avvocato generale del Fisco, Monsignor Invernizj, che il presentò a richiesta della S. Consulta per una Causa - *Tyburtina - plurium* - discussa e decisa dallo stesso Tribunale Supremo in Agosto 1822 risponde magistralmente ai due quesiti.

VOTO.

La risoluzione del secondo artic. esige brieve discorso; essendo cosa certa, che la eccezione dell' incorso nella scomunica maggiore può essere opposta dal reo in qualunque parte del giudizio come privilegio speciale della eccezione medesima - così il *c. exceptionem* 12 *de exceptionibus* - così il *c. pia* 4 *de except. in* 6. - Così la comune dei Canonisti, tra i quali *Schmier Jus Canonicum univers. lib.* 2 *tract.* 3 *cap.* 10 *sect.* 2 *n.* 30. *seq.* -

Quindi o deesi dire, che non sia una parte del giudizio l' esame della medesima Causa nel Tribunale di appello, o deesi ammettere che quella eccezione può essere opposta anco avanti al Tribunale di appello, e fino alla esecuzione della regiudicata, sebbene *scienter*, come spiega il citato *c. exceptionem*, l' abbia omessa il reo nella prima istanza. Si deve dunque ammettere questa eccezione nel Tribunale di appello, perchè non può dirsi che non sia una parte del giudizio l' esame della stessa Causa in quel Tribunale, in cui dev' essa conoscersi in tut-

te le sue parti, non escluse le nullità, come appunto s' essa incominciasse allora; estinguendo l' appellazione sospensiva la sentenza del primo Giudice, com' esprime Marciano nella Leg. 1 § 14 *ff. Ad Senatuscons. Turpilianum - provocationis remedio condemnationis extinguitur pronunciatio -*, e riponendo la Causa in quello stato, in cui trovavasi, quando essa fu contestata *Schmier loc. cit. cap.* 13 *sect.* 3 *num.* 186 e 192.

Perciò *il cap. pia de exceptionibus in* 6°, di cui si tratterà appresso, prescrive che opponendosi questa eccezione della scomunica dopo la regiudicata, e provandosi, essa impedisca la esecuzione della medesima regiudicata *- sed si post remjudicatam talis exceptio proponatur, executionem impediet -*; ed insegnano i Dottori che allora più non può opporsi quando il giudizio è compito colla esecuzione della regiudicata. Ne allega alcuni *Thesaur. de pœnis ecclesiast. part.* 2 *v. - Censuræ - Cap.* 4, ove dice *- si autem non excipiat, judicio postea terminato, non poterit excipere, neque acta invalidare. -*

Locchè molto più deve avere luogo nelle cause criminali, massime capitali, tanto perch'esse sono privilegiate quanto perchè il reo si deve sempre sentire, non presumendosi mai ch' egli rinunzii al suo diritto; ed occorrendo, devesi am-

mettere alla restituzione *in integrum* secondo *la legge* 27 *ff. de pœnis*. - *Schmier* opportunamente ne istruisce nel *cit. cap.* 11 *sect.* 2 *n.* 23 *e* 24 allegando altri Dottori. Importante è la prima quistione - se gli atti fatti dal Giudice incorso e non denunziato sieno talmente validi che opponendosi e provandosi dal reo l'incorso di tal Giudice restino essi nello stato di validità; ovvero la declaratoria susseguente ne retrotragga la nullità al momento dell' incorso. - Essa ebbe pur qualche parte nella celebre quistione sulla validità o invalidità degli atti di giurisdizione ecclesiastica degli eretici e scismatici, massime in caso di necessità, insorta in occasione dell' esame di un Vescovo, e trattata con tanta disparità di sentimenti *dai Cardinali Albici e Capizucchi, da Fagnani, dal P. Diana, da Verricelli*, come può vedersi negli *Opuscoli Canonici di Carlo Blasco* tomo 2 dissert. 2 *sulla penitenza*.

Per l'antico diritto canonico era vitando il solo scomunicato pubblico e notorio, il quale essendo perciò escluso dalla comunione dei fedeli, non poteva esser Giudice - *Miramur* (dice il Pontefice Niccolo' c. 24 q. 1 c. 37) *quomodo excommunicati ad judicandum recepti sint...: Absurdum enim est, ut cui non licet, etiam cum minimis juxta sacras regulas communicare, liceat penes vos etiam de majoribus judicare*. -

Ed il Pontefice Alessandro III nel *cap.*

ad probandum 24 *de sententia* spiega apertamente che allora era nulla la sentenza del Giudice, quando egli era pubblico scomunicato. -

Il Pontefice Innocenzo III nel *cap. excommunicamus* 13 § 5 *de hæreticis* prescrisse che fosse nulla la sentenza del Giudice publicamente scomunicato se dentro un anno dalla scomunica non avess' egl' impetrata l'assoluzione. -

Neppure l'attore doveva esser eliminato di uffizio dal giudizio se non fosse stato scomunicato notorio, secondo il *cap. exceptionem* 12 *de exceptionibus* soprariferito del Pontefice Gregorio IX. -

All' incontro lo scomunicato occulto non poteasi eliminare dal giudizio se non quando, opposto e provato dal reo convenuto il di lui incorso nella scomunica maggiore, era esso dichiarato incorso: ed in questo caso gli atti fatti avanti la declaratoria erano validi, e valida ancora la sentenza, se la eccezione fosse stata opposta dopo la pubblicazione di questa, come dispose il Pontefice Innocenzo IV nel *cap. pia* 1 *de exceptionibus in* 6. -

Il Pontefice Martino V mitigò questo rigore. Egli nell' art. VII. del Concordato colla Nazione Tedesca negli atti del Concilio di Costanza dopo la sessione 43 (*Arduin. Acta Conciliorum vol. VIII pag.* 892) accordò l'indulto - *de non vitandis excommunicatis. antequam per Judicem fuerint declarati, et denun-*

ciati - , com' esprime la rubrica dell' indulto stesso.

Questo articolo, chiamato volgarmente la Costituzione *Martiniana*, ha fatto stabilire non senza molte quistioni la regola che vitandi sono i soli scomunicati, pubblicamente e individualmente dichiarati tali: del che trattano dottamente Benedetto XIV *De Synodo Diæces., lib. XII cap.* 5, Schmalzgrueber *Jus Ecclesiasticum universum parte* 4 *tit.* 39. § 2 *num.* 121 *e seg.*, Giraldi *Expositio juris Pontificii Vol.* 2 *parte* 1 *sez.* 926, *e nel vol.* 1 *parte* 1 *sez.* 600.

Per la disposizione del lodato Pontefice Martino V se oggi nei giudizj intervenga a sorte il Giudice, l' Attore, o i Testimonj notoriamente incorsi nella scomunica maggiore, ma non denunziati, e perciò non vitandi, più non corre al Giudice la obbligazione di eliminare l' Attore o Testimonj, ma ciò dipende dal suo arbitrio, come dall' arbitrio del reo dipende opporre l' incorso del Giudice. Così allegando molti Dottori, *Schmalzgrueber loc. cit. n.* 124. -

E per la medesima disposizione vi è opinione di Dottori, che valgano gli Atti giurisdizionali dello scomunicato tollerato, almeno finchè non gli si opponga lo incorso, cioè fino alla declaratoria, siccome allegando più Autori dice lo stesso. *Schmalzgrueber* loc. cit. num. 165. -

Da quanto si è osservato finora potrebbe argomentarsi che gli atti del Giudice scomuni-

cato tollerato, fino a che gli si opponga l' incorso, vale a dire fino alla declaratoria, sono e restano validi anche dopo la declaratoria.

Se nell' antico diritto Canonico, più severo del nuovo, la sola scomunica maggiore notoria toglieva la facoltà di essere Giudice, come dalle Lettere del Pontefice Niccolò; se rendeva nulla la sentenza del Giudice il suo pubblico e notorio incorso, e la sua insordescenza, come dai Rescritti di Alessandro III e d' Innocenzo III; se eliminavasi dal giudizio il solo Attore publico e notorio scomunicato, come dal Rescritto di Gregorio IX; se opponendosi dal reo all' Attore, e provandosi l' incorso, gli atti fatti fino al momento della opposizione, ed anche la sentenza, se fosse stata emanata, restavano validi e fermi, come dalla Costituzione d' Innocenzo IV *nel cap. pia;* se la disposizione di Martino V esentò da questo rigore gli scomunicati pubblici e notorj, e vi sottomise i soli vitandi; se per la stessa disposizione dipende dall' arbitrio e dalla volontà del Giudice eliminare l' attore, e dall' arbitrio e volontà del reo opporre al Giudice tollerato l' incorso; se finalmente il tollerato non perde la giurisdizione; si potrebbe forse da tutto ciò concludere, che gli atti fatti dal Giudice tollerato fino alla declaratoria si sostengano dopo la medesima declaratoria, anco perchè, secondo la pratica nata per la Martiniana, non rende vitando lo scomunicato la notorietà dell' incorso

(eccetto il pubblico percussore del Cherico); ma la sola sentenza di scomunica nominatamente promulgata contro la persona.- *Idque verum est* (come dice Schmalzgrueber loc. cit. num. 166) *non tantùm, quando excommunicatio est occulta, sed etiam quando non est occulta: quia post Extravagantem Ad evitandam quilibet excommunicatus toleratus eodem jure censetur, quo jure censebatur jure antiquo occultus* - e così anche *Thesaur. loc. cit.* § *Est tamen, e seg.*

E lo stesso Schmier *nel luogo citato cap.* 2 *sect.* 3 *num.* 55 *e seg.* sembra essere di avviso, che il *cap. pia* sopradetto abbia il suo pieno vigore anche oggi non ostante la Martinianà; ed in conferma allega ancora la regola 73 de *regulis juris in* 6 - *factum legitime retractari non debet, licet casus postea eveniat, a quo non potuit inchoari.* -

Peraltro questi argomenti soffrono più eccezioni; nè mancano argomenti forse anche più convincenti per sostenere che gli atti del Giudice tollerato, cioè non vitando, fatti prima della declaratoria, ossia prima che il reo opponga l'incorso, siano nulli, retrotraendosi per ministero di diritto la eccezione al momento, nel quale il Giudice è incorso nella scomunica maggiore.

Alla Lettera del Pontefice Niccolo', ed ai Rescritti di Alessandro e d' Innocenzo III; e di Gregorio IX può opporsi che appunto per la

scomunica era nulla la sentenza del Giudice scomunicato notorio. Lo stesso Pontefice Niccolò presso Antonio Agostini *Jus Pontificium vetus parte 2 lib. 33. tit. 6 e 26 - Judicium* (dice) *et sententia, ab hæreticis vel excommunicatis lata, vel a schismaticis nulla est* - Altrettanto consta dai Rescritti, de' quali si parla. Può quindi argomentarsi che siccome la eccezione della scomunica, che si oppone in giudizio al Giudice tollerato, presentemente può equivalere, almeno per gli effetti del giudizio in ispecie, a quella notorietà, che nell' antico diritto canonico portava la nullità della sentenza, così la eccezione medesima data in giudizio produca in oggi quella nullità degli atti, che produceva anticamente la notorietà della scomunica. E lo stesso può dirsi dell' Attore scomunicato notorio, di cui parla il Rescritto del Pontefice Gregorio IX.

Al *cap. pia* del Pontefice Innocenzo IV può opporsi ch' esso tratta dell' Attore, non del Giudice incorso rispetto al quale la stessa *Glossa* ivi nota, procedere altramenti la cosa - *licet secus in Judice* - ; e che tratta di giudizj civili, nei quali per la piena libertà, di cui gode il reo convenuto, e pella necessaria cognizione, ch' egli ha degli atti dell' avversario, può sempre opporre all' attore tutte l' eccezioni, laddove nei giudizj criminali, specialmente capitali, ristretto il reo in un carcere segreto, ed ignaro delle circostanze e delle qualità del suo

Giudice, e della marcia degli atti, non può conoscere l'eccezioni, e non può opporle, che a processo finito, condotto cioè fino al momento *della legittimazione*, in cui si consegna al Difensore. Se la eccezione della scomunica ha luogo ancora ne' giudizj criminali, come certamente vi ha luogo, non può essa non conseguire il suo effetto, perchè in caso sarebbe stata inutilmente proposta dalla Legge a benefizio del reo nei giudizj criminali. Però siccome il reo non può opporla che a processo condotto fino alla legittimazione, e siccome opponendosi allora, non può egli conseguirne l'effetto, perchè gli atti sono giunti a quel punto, se non si retrotragga al momento dell' incorso del Giudice, così, affinchè non sia frustranea ed inutilmente prodotta dalla Legge questa eccezione a favore del reo ne' giudizj criminali, è necessario ch' essa si retrotragga fino al momento, nel quale il Giudice incontrò la scomunica.

Alla Martiniana può opporsi che il Pontefice Martino V volle provvedere colla sua disposizione alla quiete dei fedeli - *ad subveniendum conscientiis timoratis* -, e che neppur da lungi indicò in essa che all' effetto della nullità degli atti del Giudice scomunicato debba precedere la declaratoria del suo incorso.

Alla ragione, tratta dalla Martiniana, che il Giudice non è ora più obbligato di eliminare dal giudizio l'Attore, i Testimonj, il Procura-

tore tollerato, benchè notorio scomunicato; nè il reo è tenuto di opporre l'incorso al Giudice tollerato quantunque scomunicato notorio, dipendendo ciò unicamente dal loro arbitrio, opporre si può che da questo arbitrio dell'Attore e del Giudice non siegue esser gli atti del Giudice fino alla declaratoria incensurabili, nè potere annullarsi allora quando il reo produce la eccezione della scomunica. È pieno tutto il diritto di casi, ne' quali gli atti radicalmente nulli sono in istato di validità ed ottengono il loro effetto fino a che non oppongasi dall' interessato la eccezione, che dipende dal suo arbitrio, non obbligandolo la legge a proporla: proposta però la quale, quegli atti stessi, che nel silenzio degl' interessati avrebbero perpetuamente goduto uno stato di validità e di effetto, cadono nello stato d'invalidità e d'inefficacia. I contratti, che si fanno in seguito di violenza e di timore, quei, che importano una lesione enormissima; le obbligazioni estorte per mezzo di macchinazione e di dolo; i testamenti viziosi; le donazioni opposte alla legge; le collazioni dei benefizj non fatte dai veri patroni, o ricevute in suppozione di altra persona; gli sponsali, ed i matrimonj contratti per errore: il mutuo contratto dal figlio di famiglia; gli atti de' pupilli e dei minori senza le solennità della legge; le obbligazioni delle donne senza causa; gli atti del falso Tutore, e del falso Procuratore; le

sentenze senza citazione, o senza giurisdizione; e per finirla, gli oppignoramenti e le delibere con eccesso di mandato, sono atti radicalmente nulli, ma godono di un perfetto stato di validità, ed hanno il loro corso, finchè l' interessato non ne proponga il difetto, che da niuna legge è obbligato a proporre, dipendendo intieramente dal suo arbitrio.

Finalmente all' autorità dei Dottori, che opinano esser validi gli atti del tollerato, almeno fino alla declaratoria, ed all' autorità *dello Schmier* sulla osservanza del *cap. pia*, si può rispondere :

In primo luogo, che lo stesso *Schmalzgrueber* nel *cap.* cit. *num.* 163 stabilisce che ancor la scomunica occulta priva della giurisdizione. -

In secondo luogo, che gli stessi due gravissimi autori *Thesauro*, e *Schmalzgrueber* concludono poi che quando si oppone la eccezione della scomunica al Giudice tollerato si annullano tutti gli atti, ch' esso ha fatti dal momento dell' incorso fino al momento della eccezione.

Schmalzgrueber così nel luogo *cit. n.* 165 *e* 166 dicendo annullarsi ACTUS FACTOS, non quello, che il Giudice FACTURUS EST dopo la eccezione, ed ammettendo nella eccezione la forza retroattiva, come negli atti nulli sopranotati, che sono in istato di validità e di ese-

cuzione fino alla deduzione della eccezione, seguita la quale ha effetto quella nullità, che non era attiva per silenzio dell' interessato.

E perchè non si dubitasse che tal è la sua opinione, lo stesso riputatissimo Autore *in due Indici*, cioè in quello delle materie del quinto volume, e nel generale sotto la voce *Excommunicatio* così ha compendiato questa sua dottrina. - *Si fideles excommunicato excommunicationem obijciant, et ob illius caussam contra ipsum excipiant, nullius valoris sunt actus AB IPSO FACTI.* -

Thesauro stabilisce lo stesso nel *luog. cit.* § *est tamen.*

Per queste ragioni concluder potrebbesi che gli atti del Giudice scomunicato tollerato si annullano quando è opposto a tal Giudice l' incorso nella scomunica maggiore.

Io però debbo astenermi (così il dottissimo Autore del voto) dal decidere quistione così grave e difficile, perchè la stessa Sag. Congregazione della Immunità Ecclesiastica credette doversene astenere io occasione di un caso simile.

Il caso fu una *Hortana dei* 30 *Settembre* 1704, che accennata malamente per *Oritana* 30 *Settembre* 1704 dal Ricci sotto la Rubrica *Recognitio corporis delicti num.* 8 *e* 9, e peggio dal medesimo compendiata, indusse Monsignor Barbèri, di veneranda memoria, in un suo Voto a credere aver deciso in quel caso la

Sag. Congregazione della Immunità che per lo incorso del Giudice processante nella scommunica maggiore è nullo solamente quell' atto, pel quale il Giudice incorre nella scomunica, non però gli altri atti, ch' esso fà dopo l' incorso: dalla qual massima seguirebbe il manifesto assurdo che sarebbero validi gli atti, che quel Giudice facesse ancor dopo la opposta dal reo eccezione della scomunica, e dopo la declaratoria; locchè è apertamente contrario a tutt' i principj.

Il Ricci, compendiando la risoluzione di quella Causa, riferisce solamente, ch' essendo stato in quel caso estratto dal luogo immune il cadavere, *de mandato Judicis laici*, per assumere il corpo di delitto, fu dichiarato dalla Sag. Congregazione che incorso era perciò il Giudice nella scomunica, e che - *Acta gesta per dictum Judicem, concernentia recognitionem corporis delicti, nulla sunt, quamvis non præcesserit declaratoria excommunicationis.* -

Per conoscere la intiera risoluzione, e le circostanze di quel caso comunicar mi feci (continua l' esimio Estensore) dall' Archivio di quella S. Congregazione *la Posizione della Causa*. Contien' essa la relazione originale, che ne fece il Segretario a quella S. Congregazione: il carteggio del Vescovo di Civita Castellana e di Orte colla medesima: una supplica dei pubblici

Difensori de' Poveri: la risoluzione originale dei dubbj.

Un certo P.... P.... F..... da Rignano era *confesso* che nel giorno 17 Dicembre 1702 aveva ucciso M.... di L..... per derubarlo.

Riferitosi in S. Consulta (sono le parole della enunciata relazione) *sotto i* 25 *Settembre* 1703 *il Processo, fabbricato dalla Corte Baronale di Bomarzo contro P... P..... F..... carcerato e confesso sopra l' omicidio, da esso commesso con qualità di assassinio in persona di M.... di L.... fuori del Castello di Chia sottoposto al detto luogo Baronale di Bomarzo, Diocesi di Orte, fu opposto dai Difensori di detto Fornitelli che la ricognizione del corpo di delitto fosse nulla, come fatta in luogo immune: onde la medesima S. Consulta rimise a questa S. Congregrazione la decisione dei seguenti dubbj;*

I° Se consti che la ricognizione del corpo del delitto sia stata fatta in luogo immune. Et quatenus affirmative,

II° Se il Giudice sia incorso nelle censure. Et quatenus affirmative,

III° Se gli atti fatti dal detto Giudice si sostengano o nò, benchè antecedentemente non fosse seguita la dichiarazione di detto incorso.

Tre dubbj adunque ad istanza della S. Consulta dovea risolvere la S. Congregazione della Immunità: uno di fatto, cioè, *se il corpo di delitto fosse stato assunto in luogo immune*; e due di diritto: il primo cioè, *se il Giudice fosse incorso nella scomunica maggiore, per averlo assunto in luogo immune;* il secondo, *se si sostenessero o nò gli atti, che avea fatti quel Giudice dal momento dell' incorso nella scomunica fino a quel punto, in cui la S. Congregazione dichiarava il di lui incorso.* Risolvette la S. Congregazione i primi due, avendo risposto *affirmative* all' uno ed all' altro, constare cioè che il corpo di delitto era stato assunto in luogo immune, ed essere perciò il Giudice incorso nella scomunica.

Fuggì però del tutto la risoluzione del terzo dubbio, declinaudo da esso col rispondere una cosa affatto estranea dal medesimo.

Non era stata interrogata la S. Congregazione se si sostenesse o nò l' atto di assunzione del corpo di delitto: la qual cosa non abbisognava di consultazione speciale, quando appunto per essere stato assunto dal Giudice in luogo immune era incorso lo stesso Giudice nella scomunica maggiore; ma fu interrogata: *Se gli atti del detto Giudice dopo l' incorso si sostengano o nò, benchè antecedentemente non fosse seguita la dichiarazione di detto incorso.* Rispose nondimeno a questo dubbio la S. Con-

gregazione - *Quoad Tertium: non substineri acta concernentia corpus delicti.* -

Cosa è questo? Si dimanda se siano validi, o nulli gli atti del Giudice dopo l' incorso; e si risponde ciò che non si dimanda, ciò, ch' è stato già deciso nella risoluzione de' dubbj antecedenti, ciò che per se è chiarissimo; ciò che dai Tribunali non si dimanda mai alla S. Congregazione, perchè nullità patente, vale a dire che non si sostiene il corpo di delitto perchè assunto in luogo immune - *Non sustineri acta concernentia corpus delicti.* - Perchè non si risponde al quesito, se si sostengano, o nò gli atti fatti dopo l' incorso? Questo dimandò chiaramente la S. Consulta alla S. Congregazione della Immunità, e questo fu chiaramente proposto a decidersi alla S. Congregazione ne' dubbj originali, concepiti come siegue;

I° An constet, quod recognitio corporis delicti fuerit facta in loco immuni: et quatenus affirmative,

II° An Judex inciderit in excommunicationem: et quatenus affirmative,

III° An ACTA, in eodem Processu per eumdem Judicem POSTEA facta, sustineantur, nec ne, quamvis non fuerit antecedenter sequuta declaratio.

Tanto apparisce dalla copia autentica del Registro autografo, datami dall' odierno Monsig. Segretario della medesima S. Congregazione.

A questi dubbj avendo risposto la S. Congregazione come si è già detto - *Emi Patres, prævio examine Processus, de mandato S. Congregationis in hujusmodi Causa per Episcopum compilati censuerunt*:

Quoad primum et secundum affirmative.

Quoad tertium: *non sustineri acta concernentia corpus delicti* - come consta dal medesimo Registro autografo; è evidente, che la S. Congregazione della Immunità declinò dal dubbio propostole, per non decidere la quistione.

Non avendo voluto pertanto deciderla quella S. Congregazione, io certamente non ardisco deciderla; come ho detto di sopra; e perciò opino che il S. Tribunale possa risolvere la Causa, di cui si tratta, rescrivendo: *Ad D. Secretarium cum SANCTISSIMO pro pœna extraordinaria triremium in perpetuum, prævia, quatenus opus sit, sanatione actorum*; o in altro simile modo.

Li 27 Marzo 1822.

FILIPPO INVERNIZI Avvoc. del Fisco e della R. C. A.

La ragione, per cui venne richiesto tal Voto, fù la opposizione (fatta dalla pubblica Difesa dei poveri presso il lodato S. Tribunale in grado di appello) circa lo incorso del Giu-

dice processante nella scomunica maggiore, avendo lo stesso Giudice (laico) esaminati alcuni ecclesiastici senza le facoltà della Vescovile. Il principal titolo della Causa era di *latrocinio* commesso da D.... A.... M...., contra il quale il Tribunal di prima istanza pronunziò condanna all' ultimo supplizio.

Lo stesso S. Tribunale adottando il Voto di *Monsig. Avvocato Generale del Fisco* rescrisse come questi avea concluso ; lo appellante M...... restò condannato al remo perpetuo in sequela della magistral Decisione emanata, *Ponente Illmo e Rmo Monsig.* Lazzari.

••

253 Quarta osservazione.

Nei giudizj criminali si può procedere a condanne sugli ecclesiastici indistintamente come su i laici, sia ecclesiastico il tribunale, che procede, sia secolare abilitato con opportune facoltà dalla Santa Sede ?..

254 Trattandosi di ecclesiastici, sono, conforme fui sempre, di avviso che nè al Chirografo di Benedetto XIV si possa ricorrere per applicar condanne sul sistema degl' indizj indubitati, nè all' Editto *Consalvi* dei 23 di Settembre 1805 pel sistema della morale convinzione. Imperocchè il Chirografo Benedettino sebben parli di delitti atrocissimi non estendesi alle persone ecclesiastiche, delle quali non fà menzione, come av-

verte il celebre Avvocato *Gallucci*, già Luogotenente del P. M. de' Sacri Palazzi Apostolici, nel commento, ch' egli fece dello stesso Benedettino Chirografo - *osserv. 23 sess. 2, inserito nel 2° volume delle Opere del P. Ameno.* - Neppur lo Editto del 1805 comprende gli ecclesiastici, dei quali non parla, quantunque tal' Editto ampliati abbia di quel Chirografo i termini. Dunque nelle Cause contra gli ecclesiastici sembra doversi procedere colla prova legale significata dalla Costituzione *Post diuturnas* emanata da Pio VII di s. m., cioè colla prova risultante o dalla confessione dell' accusato, o dal concorso di due o più testimonj oculari e conformi: a meno di questa prova gl' indizj indubitati, il complesso di tutt' i rilievi, che convincer potrebbero l' animo del Giudice sulla reità dell' accusato, mai non sono così poderosi che portino i Tribunali a privare gli ecclesiastici dei doverosi riguardi voluti dalle sante leggi verso di loro.

255 Il solo Sommo Pontefice può derogare alle disposizioni delle leggi ecclesiastiche, abilitando ancora il tribunale laico a formare il processo e ad emanare sentenza contra un ecclesiastico: se però il Sommo Pontefice non deroga alle forme ed alle regole richieste dalla natura della Causa, nè spoglia dei privilegj clericali l' accusato, lascia quelle forme e regole integre ed illese sotto la disposizione delle leggi, la-

scia intatti particolarmente quei privilegj, che sono inerenti al carattere, e che non si perdono se non dopo l' *attuale* e *reale* degradazione.

256 E qui per istruzione degli studiosi non manco trascrivere, come ho ripromesso nella *pag.* 165 *del Tomo I°*, parecchi periodi di un altro dottissimo Voto di Monsig. Invernizi odierno Avvocato generale del Fisco, formando tal Voto, come ognuno rileverà, interessante subjetto e materia alla *Quarta Osservazione* che chiude l' ultimo de' miei Trattati su i delitti, sul modo di provarli, e sul modo di punirli.

»»»•••••«««

V O T O.

>>>>>•<<<<

Le cause criminali dei cherici.

Sono di privativa giurisdizione della Chiesa pel riguardo, ch' esigono le persone a DIO consagrate - *Nemo est* - (dice *Schmier Jurisprud. canon. civit. lib.* 2 *tract.* 1 *cap.* 3 § 4 *num.* 253 *vol.* 1) « *qui adimat Cleri-* « *cis exemptionem a foro, et jurisdictione* « *sæcularium in causis criminalibus, siqui-* « *dem reverentia cum primis flagitat ut sine* « *strepitu, et contentione Fori sæcularis* « *tractentur causæ personarum DEO san-* « *ctarum : uti jam pridem sensit religione,* « *et virtute magnus Imperator Constan-* « *tinus, dum Clericorum accusatione ad* « *se delata, Vos, inquiebat, dii estis a ve-* « *ro DEO constituti ; ite, et inter vos cau-* « *sas vestras discutite, ut refertur in cap.* « *etc. et lib.* 3, *tract.* 1 *par.* 1 *cap.* 1 § 1 *n.* « 180. *Privilegium Fori est prærogativa, qua* « *personæ ecclesiasticæ a jurisdictione sæcu-* « *lari exemptæ nullum contra se judicem* « *agnoscunt, quam ecclesiasticum.* »

« E tralasciate altre Costituzioni de' Som-
« mi Pontefici, Pio IV nella Costituzione 69 del
« Bollario *Mainardi vol. 4 part. 2 pag.* 136 §
« 7 prescrive - *In terris Ecclesiæ Causæ cri-*
« *minales Clericorum in sacris constitutorum*
« *Ordinario committantur-:* altrettanto dispone
« la Costituzione *Universi Agri* di Paolo V §
« 1 *num.* 21 *e* 22; ed Urbano VIII nel Breve
« dei 20 Gennajo 1624 nell' accennato *Bolla-*
« *rio vol.* 5 *part.* 5 *n.* 26 *pag.* 185, appro-
« va la risoluzione della S. Congregazione del
« Concilio che il Cherico, il quale incede, *pro*
« *quocumque etiam atrociori delicto* debba
« essere giudicato dal suo Ordinario. »

Nè alcun Tribunale laico può interporsi contro il Cherico senza incorrere le più severe censure stabilite dai Sacri Canoni, e confermate nella Bolla *In Cœna Domini* § 15 *e* 19 (*Bollario di Benedetto XIV vol.* 1 *pag.* 15 *Costit.* 14.)

Il Sommo Pontefice Pio VII colla commissione data al Tribunale laico di M. . . . tanto in prima che in seconda istanza derogando in questa parte alla disposizione delle leggi ecclesiastiche abilitò lo stesso Tribunale laico a formare il Processo, e ad emanare la sentenza; ma non derogò alle *forme*, *ed alle regole del giudizio*, che richiedeva la natura della Causa, nè spogliò l' inquisito Sacerdote dei *privilegj chericali*: perchè sopra di queste cose

niente avendo disposto il Pontefice, è certo ch' Egli le lasciò integre, ed illese sotto la disposizione delle leggi. È principio a tutti noto che tanto deve dirsi derogato alle leggi specialmente ecclesiastiche quanto esprime la deroga, che ne abbia fatta il Sommo Pontefice, e non più oltre; com' è indubitato che la privazione dei diritti, e privilegj, *specialmente per lo effetto penale*, non poss' ammettersi se non sia nominatamente e letteralmente espressa: mentre nelle cose odiose si deve stare strettamente alla letterale e materiale espressione, nè è permesso estenderle, neppure per poziorità di ragione, come avverte con molte dottrine *Raynaldi observ. crim. vol.* 1 *cap.* 5 § 1 *num.* 191 *seg. e nel Voto* 66 *num.* 10 *al* 15.

E sarebbe un' assurdo evidente che il Sommo Pontefice *aliud, agendo*, commettendo cioè al Tribunale di M. . . . la formazione del processo, e la sentenza, avesse privato de' privilegj chericali il Sacerdote, vale a dire di quei privilegj inerenti al carattere, che non si perdeno se non dopo l' attuale e reale degradazione secondo il *test. nel c. si quis e seg.* 13 *q.* 7, *cap. degradatio*, *de pœniten. in* 6, ed il sagrosanto Concilio di Trento *sess.* 13 *de refor. mat. cap.* 4, colla comune de' Canonisti, fra i quali *Schmalzgrueber lib.* 5 *Decr. par.* 2 *tit.* 12 § 3 *n.* 205 - *Ut inducatur amissio privilegii clericalis opus est ut præ-*

cesserit actualis, *et realis degradatio*, *per quam assassinii reus tradatur Curiæ sæculari - Pirhing. etc.* - Per la sola privazione del privilegio del foro si richiede una solenne declaratoria negli stessi cherici minoristi non beneficiati, celibi, o conjugati ch' essi sieno, anche pel caso che *non incesserunt* in abito clericale, come dispone la Costituzione *In supremo justitiæ solio* di CLEMENTE XII § 9, e l' altra *Alias felicis recordationis* di BENEDETTO XIV § 2, e fino nei *minoristi*, *e semplici tonsurati* nel caso di lor' ordinazione *cum falsis dimissoriis*, come prescrive la Costituzione *secretis* 92 di URBANO VIII, e la Costituzione *Cum dudum* d' INNOCENZO XI, ed il Breve *Alias postquam* del medesimo (*Bollar. Mainard. vol.* 8 *pag.* 308 *e* 366.)

Le forme prescritte ed inviolabili son queste: Che i Giudici riuniti devono esaminare, e discutere sugli atti, e sulle difese dell' Ecclesiastico inquisito, se il delitto, del quali egli è imputato, sia nel numero di quelli, pei quali i SS. Canoni, e le Costituzioni de' Sommi Pontefici ammettono la degradazione reale: Che non è loro permesso a niun altro quanto si voglia atroce e capitale delitto applicare la degradazione reale: Che conosciuto il delitto del numero di quegli, ai quali le leggi della Chiesa impongono la pena della degradazione reale, debbono unicamente dichiarare es-

ser luogo alla degradazione, ed alla consegna del Cherico inquisito al braccio secolare, e non altro.

Qesta è la celebre Declaratoria, sulla quale hanno tanto scritto i Canonisti. Peraltro non possono sempre i Giudici emanare questa sentenza declaratoria; ma unicamente nel caso, in cui essi tutti convengono nel medesimo sentimento, poichè per qualsivoglia discrepanza nei Voti, si deve risparmiare IL SANGUE, massime di persona pienamente a DIO consagrata.

Perchè la Chiesa abborrisce il sangue, e come dice *Schmier loc. cit. vol.* 1 *lib.* 2 *tract.* 1 *cap.* 4 *sect.* 3 *n.* 3 - *Ecclesia non dictat pœnam sanguinis* -; partono questi giudizj dalla regola generale che la persona Ecclesiastica, e massimamente Sacerdote, ed il Vescovo, non è soggetta alla pena di morte, esclusi solamente i pochi delitti espressi nei Canoni, e nelle Costituzioni de' Sommi Pontefici: di che trattano comunemente i Canonisti *nel lib.* 5 *delle Decretali tit* 12, *e* 37, *e* diffusamente fra gli altri *Schmalzgrueber tit.* 12 *dal n.* 145 *al n.* 206, *e tit.* 37 *n.* 118 *al* 165, ed i Forensi criminalisti, fra i quali estesamente *Raynaldi Observ. vol.* 1 *Cap.* 1 § 14, *n.* 25.

Ed in questo stesso luogo *n.* 20 *e seq.* come pure nel *Voto crim.* 66 dimostra con molte autorità e ragioni che quando in qualche caso non espressamente eccettuato come sopra

dai Canoni, e Costituzioni Apostoliche, si parla nei Bandi di pena capitale, applichevole agli Ecclesiastici, non s' intende il supplizio capitale, ma quella pena, della quale sono suscettibili gli Ecclesiastici.

Caduto adunque per la debolezza comune a tutti gli uomini un' Ecclesiastico, e massimamente un Sacerdote in qualcuno di que' pochi delitti, pei quali può aver luogo la degradazione, deve il suo Vescovo *con un numero conveniente di Ecclesiastici*, che sono i suoi *Congiudici*, esaminare, e quindi dichiarare se sia o nò luogo nel caso alla degradazione dello inquisito Ecclesiastico *lib.* 5 *Juris Eccl. vol.* 5 *par.* 4 *tit.* 37 *n.* 138 *e seg.* ove allega *Schmalzbruber* le autorità di molti altri eccellenti Canonisti.

Raynaldi con altri Dottori indicati observ. crim. 7 § 1 *n.* 193 *et seq.* 217

Che poi non possano i Giudici in questo giudizio applicare la Declaratoria per la degradazione ad alcun altro delitto, per quanto sia esso grave, ed enorme, ma debbano strettamente attenersi a quei pochi, pe' quali i Sacri Canoni, e le Costituzioni dei Sommi Pontefici hanno stabilita la degradazione, oltre alle autorità accennate di sopra, lo insegnano comunemente i Canonisti, fra i quali *Schmalzgrueber loc. cit. n.* 153 *et seq.* - *dicendum est, spectato jure comuni. non posse Cleri-*

cum ob crimen quantumcumque grave, nisi in casibus in jure expressis, Curiæ sæculari tradi (e qui riporta gli esempj di alcuni gravissimi delitti, tra i quali il latrocinio, che non sono puniti dai SS. Canoni colla degradazione, ma colla rilegazione: e quindi così conchiude) *Igitur non ob quodcumque etiam gravissimum crimen, nisi in jure expressum sit, Clericus Curiæ sæculari tradi debet. Confirmatur quia in jure expressi sunt casus speciales, quibus statim degradari, et Curiæ sæculari tradi Clerici jubentur.*

Non altramenti hanno stabilito gli Scrittori Forensi, de' quali allega un numero grande *Raynaldi vol.* 1 *obs. cap.* 5 § 1 *n.* 155 *et seq.* 174 *et seq.* e nel *voto* 66 *n.* 10. Aggiungasi a queste la superiore autorità del Sommo Pontefice Benedetto XIV, il quale nel *lib.* 9 *cap.* 6 de *Syn. Diœces. n.* 7 *et seq.*, tratta da suo pari la materia della degradazione.

Quindi *Blasco* negli Opuscoli Canonici *vol.* 1 *Diatriba ad cap.* 4 *de Judiciis pag.* 181 trattando questa materia, avverte che - *casus in quibus degradationis pœna infligitur, dissertissime more suo enumerat SS. D. N. Benedictus XIV de Synodo lib.* 9 *cap.* 6, *illud quæ etiam recte, observat num.* 10 *in nullis aliis speciebus Clericos delictorum reos solemniter deponi posse, præter eas, quæ in jure expressæ sunt.*

Finalmente che nelle forme prescritte di tali giudizj vi sia quella che debbano i voti de' Giudici convenire con piena e perfetta uniformità nel sentimento che abbia luogo la declaratoria per la degradazione di un Sacerdote; e che la difformità qualunque ne' voti sia di ostacolo alla medesima, lo insegnano dopo il testo letterale nel *cap. Non potest de sent. et rejudic.* - *Non potest quemquam a Sacerdotali grada nisi justis de caussis concors Sacerdotum consensus submovere* - i più dotti Canonisti, che allega *Schmalzgrueber nel luog. cit. n.* 145 *e seg.*, ed il prelodato Pontefice BENEDETTO XIV *luogo cit. n.* 4.

Egli poi seguì la stessa sua massima in un caso assai più grave, come consta dalla celebre sua Constituzione *Quam grave* emanata *contra non promotos ad ordinem Presbyteratus*, *Missam celebrantes aut confessiones fidelium excipientes*, ove dopo aver premesso (§. 1) che per le Costituzioni di PAOLO IV ed altri Pontefici il reo di così enorme e detestabile sagrilegio dev' esser degradato, e consegnato al Foro Secolare; dice (§ 4) che *in Clericos majoribus ordinibus intra Sacerdotium insignitos, non licet Episcopo ad verbalem degradationem procedere, nisi assistentibus, et suffragium simul ferentibus aliis quibusdam personis, quarum præsentiam sententiamque Canonicæ leges exposcant.*

Narra quindi (§ 17) che propostasi la Causa di due Ecclesiastici Carcerati, i quali - *carentes Ordine Sacerdotali Missas celebraverant, Sacramentales fidelium Confessiones exceperant, iisdemque etiam Eucaristicam Communionem expetentibus Particulas distribuerant a se nulliter consecratas* -, e discussa la medesima fu decisa a piena unanimità di voti per *la degradazione verbale, e reale* all' effetto della pena capitale degl' inquisiti - *Orta est quæstio* (aggiunge il Pontefice) *an iidem admittendi essent ad beneficium minorationis pœnæ, ita nimirum ut non Sæculari Foro traderentur tamquam capitis rei, sed potius in triremes, seu carcerem perpetuo detruderentur.*

Avverte innoltre (§ 18) che la questione non nacque per la disparità de' Voti, ma soltanto perchè alcuni di Votanti fuori della Votazione motivarono qualche condiscendenza verso gl' inquisiti - *nulla siquidem discordia detecta est in suffragiis eorum, qui sive consulendo, sive judicando in prædictorum causis sententiam dixerunt super eo, an uterque reus pœnam traditionis Foro Sæculari, atque adeo capitis pœnam incurrisset. Verum nonnulli subdiderunt, attenta eorum prompta confessione, quo unusquisque delictum suum plene aperuerat, non expectatis ulterioribus Judicis interrogationibus, ambos promeritos*

esse ut pro sponte confessis haberentur, utque propterea ad triremes dumtaxat, vel carcerem perpetuo damnarentur. Alii autem numero plures censuerunt, eos tamquam capitis reos brachio sæculari libere tradendos esse.

Il Pontefice definì la quistione a favore degl' Inquisiti (§ 19) *Nos vero Pontificiæ clementiæ, et mansuetudini magis consentaneum existimavimus mitiorem sententiam concedere.... Itaque volumus præfatos reos promeritæ pœnæ minoratione in præsenti casu gaudere.*

Dalle dottrine fino ad ora esposte si conosce l' aberrazione delle sentenze, di cui si tratta, dalla *forma*, e dalle *massime* di questi giudizj anche negli articoli più sostanziali, avendo la prima sentenza dichiarata applichevole a tutt' i delitti capitali la degradazione, e pronunziata ancora la sentenza di morte, previa le degradazione, quando sulla scorta dei SS. Canoni, e delle Costituzioni Pontificie, non altro poteva pronunziare che la declaratoria relativa alla pena ecclesiastica della degradazione; avendo inoltre la seconda sentenza pronunziato anch' essa la condanna di morte, e sospesa, e rimessa al Sommo Pontefice la declaratoria sulla pena della degradazione, ch' era l' unica cosa, della quale dovea, e poteva occuparsi: avendo finalmente la prima sentenza pronunzia-

ta la pena di morte, e di degradazione, e la seconda sentenza pronunziata la pena di morte contro un Sacerdote, sospesa la sentenza di degradazione, non ostante la discrepanza di un voto fra i Giudici di ambidue i tribunali.

Nè mancarono gravi ragioni a questa costante discrepanza di voti, alcune delle quali accennerò dopo avere brevemente osservato relativamente alla erroneità della massima surriferita dell' applicabilità come a tutt' i delitti capitali così all' omicidio *premeditato*, e *de mandato* della pena della degradazione, che non solamente l' omicidio *premeditato*, *de mandato*, e con *qualità di latrocinio* non è compreso tra i pochi delitti, pei quali i SS. Canoni, e le Costituzioni de' Sommi Pontefici prescrivono la pena della degradazione, come può vedersi negli Scrittori, che li enunciano, tra i quali *Rainaldi vol.* 1 *observat c.* 1 § 14 *n.* 95 *e seg.*, *Schmalzgrueber lib.* 5 *part.* 4 *tit.* 37, *n.* 138 *e*, *seq.*, Benedetto XIV *loc. cit. n.* 7, *Giraldi nella nota ad Thesaurum de pœnis. Ecclesiasticis part.* 1 *cap.* 27, ma che gli stessi Sommi Pontefici Clemente XII nella *Costituzione in supremo Justit. solio* §§ 8, 9, 10, 13, 15, 16 e Benedetto XIV nella Costituzione *Alias fel. rec. Clemens* §§ 2, 3, 5, 7, 8, e nell'altra *Officii nostri* § 6, mentre resero più severi i giudizj degli omicidj, prescrissero che gli Ecclesiastici rei di omicidio, lasciati soggetti in tutto lo

Stato Pontificio alla giurisdizione dei lor' Ordinarj, dovessero esser puniti anco per l' omicidio appensato, e premeditato - *in Urbe, atque universa ditione Ecclesiastica citra pœnam sanguinis ad præscriptum Sacrorum Canonum* - affermando che - *Officium Ecclesiastici zeli statuendum est etiam in omnibus Ecclesiasticorum locorum, et personarum juribus asserendis, et sustinendis* - ; e permisero soltanto, esasperando i Canoni, e le Costituzioni più antiche, che il semplice Tonsurato, il quale peraltro non goda alcun beneficio Ecclesiastico, *dopo il secondo omicidio appensato, e premeditato* sia spogliato *privilegio fori, et canonis, et uti omnino incorrigibilis sæculari potestati subijciatur, ab ea tamquam laicus legittimis pœnis plectendus.*

I motivi capaci, a fomentare la discordia de' Voti in ambidue i Tribunali, di M.... che si estese anche a M.... (mandatario) nella sentenza del Tribunale di appello, furono parecchi: io ne accennerò alcuni, potendosi conoscere gli altri dalle difese esibite per gl' Inquisiti; taluno poi di quei, che accennerò non è stato conosciuto dai mentovati Tribunali nella sua pienezza, come oggi si conosce. Ond' è che se que' giudici egregj l' avessero potuto pienamente conoscere avrebbero essi probabilmente formata della causa una idea di-

versa da quella, che ne concepì la loro maggior parte.

Il primo motivo è la incertezza *sulla specie* del delitto, di cui si tratta, se sia stato ascritto, e debb' ascriversi piuttosto ad assassinio, ovvero ad omicidio premeditato, o *de mandato.*

L' assassinio è un delitto incognito al Diritto Romano, come avverte con altri *Schmier loco cit. vol.* 2 *lib.* 5 *tract.* 3 *cap.* 2 *sect.* 3 § 1 *n.* 65 - *In legibus civilibus, uti solerter investigavit Carpzovius etc. nihil speciale de assassinio reperitur* -: la legge *Cornelia de Sicariis* comprendeva anco le uccisioni fatte dalle persone prezzolate all' uopo: giacchè in sostanza neppure il sicario uccide alcuno gratuitamente, ma pel premio promesso, o sperato.

Il Diritto Canonico indusse questa specie di omicidio circa la metà del secolo XIII, come consta dal *cap. Pro humani* 1 *de homicid. in* 6 ove *Innocenzo IV*, ossia il *Concilio di Lione*, per raffrenare la frequenza degli eccidj, che si facevano fare da quei Maomettani chiamati *Assassini*, i quali scorrendo più contrade di Europa, non esclusa l' Italia, si prestavano con piacere, e con superstizione ad uccidere i Cristiani, previa certa convenuta mercede, fino al punto che - *nonnulli Magnates taliter perimi formidantes, coacti fuerint*

securitatem ab eorumdem assassinorum domino impetrare, et sic ab eo non absque Christianae dignitatis opprobrio redimere quodammodo vitam suam - prescrisse che - *quicumque Princeps, Praelatus, seu quaevis alia ecclesiastica, saecularisque persona quemquam Christianum dictos assassinios interfici fecerit* - incorra la pena della scomunica, e della deposizione dalla dignità, onore, ordine, offizio, e benefizio; e sia ancora *cum suis bonis mundanis omnibus, tamquam Christianae religionis aemulus a toto Christiano populo perpetuo diffidatus.*

Sono diverse le interpretazioni date a questo Canone dai dotti Espositori. Sono però concordi in tesi, ch' esso cioè non ha luogo, se non consta della *mercede convenuta espressamente*, e *pattuita avanti l' omicidio*: perchè l' essenza del delitto di assassinio consiste nel patto, e nella convenzione della mercede, senza la quale l' omicidio resta colla qualità di mandato, e l' uccisore è sicario, non assassino.

Non altramenti han concluso gli scrittori, molti de' quali allegati da *Bonfin. in Bannim. cap. 77 n. 56*; ed altri molti da *Raynaldi Observat. vol. 1 cap. 7 § 1 n. 24 et seq. et n. 87 et sequen.*

La quale regola di diritto Canonico molto meno può chiamarsi in dubbio dopo la Costituzione *Ex quo divina* del Pontefice Benedet-

TO XIII, il che per la essenza del delitto di assassinio colla comune opinione de' Dottori, come si è veduto, stabilisce necessaria la mercede o data, o convenuta.

Ameno poi nella voce *assassinium* dopo avere notato *num.* 11, che - *debet esse pactio, et conventio super nece hominis, ita ut mandans dictet homicidium, mandatarius autem ipsum promittat, et stipuletur. Guazzin., Farinac. etc., et in tali reciproca conventione consistit differentia inter simplex mandatum, et assassinium* -, colla comune de' Dottori, de' quali allega gran numero, osserva, che non basta *il trattato*, ma ch' è necessaria la conclusione del medesimo, mediante il consenso del committente, e del commissionato *n.* 12 *e seg.*

Ma dagli atti non risulta nè il *trattato* sulla mercede fra il T... e M..., nè la conclusione del *trattato* coll' accettazione.

Giova aggiungere alle antecedenti l'autorità dell' accuratissimo Canonista *Schmalzgrueber*, il quale allegando molti Autori, così dice *Vol.* 5 *lib.* 5 *Decretal. part.* 5 *tit.* 49 § 5 *n.* 243 *e seg.* - *Ut verus assassinus dici aliquis possit, requiritur ut interveniat pretium, vel alia res pretio æstimabilis. Nam qui sine pretio, aut sine prævia pretii promissione aliquem interficit, ut alteri rem gratam præstet, assassinium non committit, cum non dicatur occidere accepto, vel promisso pretio. Covar-*

ruv. etc. Et quidem non sufficit, ut quomodocumque delinquat circa pretium; sed necesse est ut suscipiat mandatum occidendi hominem pretio convento, Alciat. Ambrosin. etc. Requiritur etiam ut promissio pretii facta sit ante scelus patratum, et pro ipso scelere. Nam qui alterum necat solum spe praemii obtinendi a mandatore, assassinii reus dici nequit. - Gratian. Ambrosin. - Wiestner etc. Nam pretium accipi debet pro ipso homicidio, equidem ex condicto, et pacto facto. - Jordan. Ambrosin. etc. Non est autem necessarium, ut mandatarius de facto acceperit pretium; sed sufficit, si ei promissum sit, et ipse promissionem acceptaverit - Delbene etc. Secus foret si promissio acceptata non fuisset. Nam promissio non acceptata non parit obligationem - etc.

Dovea farsi dal Fisco questa prova, come si è osservato di sopra; e perciò non gli era lecito trarla dalla bocca del reo, fino a fargli dedurre contro se stesso prove testimoniali. Quali testimonj poi? La madre, la moglie, il fratello: i quali innoltre furono intesi, e ricevuti anche sopr' altri articoli più interressanti, come se fossero stati testimonj più estranei a M....

È troppo chiara, e protetta dal diritto di natura la disposizione della legge che i genitori, neppure se vogliono, debbono essere intesi deporre contra il figlio: disposizione, che si estende agli attinenti strettissimi, com' è la

moglie rapporto al marito, ed il fratello rapporto al fratello. Dispone la *leg.* 6 *Cod. de testibus - Parentes, et liberi invicem adversus se nec volentes ad testimonium admittendi sunt*; e la *leg.* 3 *cod. ibid. - Domestici testimonii fides improbatur.* - Anzi - *cogi minime possunt ut testimonium dicant* - neppure gli affini in secondo grado e i cugini, ed i consobrini in terzo e quarto grado secondo il computo civile, come consta dalle leggi 4 e 5 *ff. de testibus.*

Simile è la disposizione de SS. Canoni, come consta dal *can. si testes* 3 *c.* 4, 9, 3 *Schmalzgrueber lib.* 2 *decr. part.* 3 *tit.* 20 *n.* 5 i *Testificari adversus se invicem prohibet specialis conjunctio sanguinis. Ex quo capite prohibentur parentes adversus liberos, et liberi adversus parentes. cap. etc. fratres contra fratrem, uxor contra maritum* - ; e più diffusamente *Schmier loc. cit. vol.* 1 *lib.* 2 *tract.* 3 *cap.* 5 *sect.* 1 *num.* 49 *e seq.*

Ed i casi, che potrebbero allegarsi in contrario, sono i delitti o di un conjuge contro l'altro, o del figlio contra il padre, e viceversa, o di un fratello contra il fratello, ed altri simili, o quando *consultus Princeps* ha creduto nella sua saviezza di derogare a sì sante leggi nelle circostanze de' casi; deroga, che non potrebbe sperarsi all' effetto di autorizzare la madre, il fratello, la moglie ad accusare il figlio, il marito, il fratello di un delitto capitale estraneo, e di

somministrare le prove; com' è avvenuto in questa Causa.

Eppure *Raynaldi*, sebbene nei suoi tempi dominasse ancora molta barbarie, e molt' animosità nella foggia di pensare de' Criminalisti, si trovò assai confuso, per opinare, che si potesse *sentire*, ed *accettare* la figlia e gli altri figli contro il padre, attaccandosi fino a spacciare, che il Vescovo nella sua Diocesi a questo effetto può quello, che può nello Stato Ecclesiastico il Sommo Pontefice come Sovrano temporale; concludendo ch' è inviolabile la disposizione della legge che non debba esaminarsi il figlio contro il padre, nè questo contro quello.

Un *ulteriore motivo* della costante discrepanza de' Voti in questa Causa fu *la confessione* di M... gravemente difettosa. Non debbo trattenermi in questo articolo, perchè diffusamente trattato nella difesa pubblica di M... § 5 *seg.*, e nella privata § 23 *seg.*, ove possono vedersi le riflessioni degli egregj Difensori. Dirò solamente, che per il maneggio di uno, o più custodi delle carceri, e col mezzo di un detenuto artifiziosamente introdotto nella segreta, essendo stato *suggerito* a M... di confessare, colla lusinga di ottenere condiscendenza, non può questa confessione non riputarsi difettosa. Questo atto importantissimo è sommamente delicato. Però qualunque suggestione, artifizio, cir-

convenzione l' offusca, e lo vizia, come avvertono tutt' i prattici presso *Bonfini ad Bannim. cap.* 57 *num.* 31 *seg.*, *Scaharol. de visit. carcer. lib.* 2 *cap.* 5 *pag.* 311. *num.* 12 *seg.*, *Raynaldi observat. vol.* 1 *cap.* 2 § 4 *num.* 60 *seg.*, e *vol.* 3 *cap.* 33 § 4 *num.* 26 *seg.*

Ed è regola del diritto Canonico non meno che del Civile che la confessione emessa per suggestione, è viziosa, e può ritrattarsi *COME ERRONEA*, e come tale può ritrattarsi anche per la Costituzione *Post diuturnas* della s. m. *Pio VII nel tit. de Jurisdict. tribun. criminal. art.* 31. Di questa regola così parlà con molti Autori, che allega, *Schmier vol.* 1 *lib.* 2 *tract.* 2 *cap.* 5 *qu.* 1 § 6 *num.* 114 *seg. Schmalzgrueber lib.* 2 *decr. p.* 3 *tit.* 18 § 1 *n.* 10 § 2 *n.* 50.

Finalmente *un altro motivo legittimo* della discrepanza de' Voti potè essere la diversa intrepretazione, che molti dotti, ed accreditati Scrittori hanno data *al cap. Pro humani de homicid. in* 6. Essendo quella *Decretale* letteralmente diretta contro coloro, che abusavano de' *Maomettani prezzolati* per uccidere i Cristiani, molti Dottori opinano che per incorrere nelle pene comminate dalla medesima è necessario, che l' uccisore sia infedele - *Schmier Vol.* 1 *lib.* 1 *tract.* 4 *cap.* 6 *sect.* 4 *n.* 385; perciò *Bohadilla* riferito da *Raynaldi Supplem.* 5 *al Cap.* 1 *num.* 286, nobera ques

sto delitto fra quelli *mixti fori*, - *quia assassini sunt æmuli religionis Christianæ.* -

Coartando poi quella Decretale la pena del Cherico, reo di assassinio, alla scomunica, ed alla deposizione dall' Ordine, dignità, offizj, benefizj, altri Dottori, frai quali *Barbosa*, insegnano che non ha luogo la degradazione *ad mortem* del Cherico reo di questo delitto: *Thesaurus - assassinium* § 7 - *Quamvis Barbosa* in c. 1 de Homicid. in 6 *cum aliis quibusdam teneat, non esse degradandum nec tradendum, Curiæ sæculari Clericum ob crimen assassinii, sed solum deponendum, et textum concedentem, eum impune occidi, respondet loqui de Laicis, non de Clericis* -, *Raynaldi Vot.* 174 *num.* 2, e *nel vol.* 1 *delle Osservaz. cap.* 7 § 1 *num.* 220 *seg.* propone la quistione - *An Clericus assasinus debeat condemnari ad mortem naturalem?* - E riferita la opinione negativa, e l' affermativa, ch' esso approva, conclude però col sentimento che resta all' arbitrio del Giudice seguire l' affermativa, o la negativa - *SED NON SUNT LIGATÆ MANUS JUDICIS ALITER ARBITRANDI, ET JUDICANDI, ut firmat Italia, ec.* - E così punendosi il Sacerdote, o altro Cherico con pena straordinaria, benchè sia l' Ergastolo, o la Galèra perpetua, vi si trasmette secondo l' uso, sanzionato dalla Costituzione, o Enciclica *Quod grave* del Pontefice BENEDETTO *XIV.*,

sine prævia verbali, multoque minus reali degradatione.

Spetta poi all'Eminenze Vostre Reverendissime stabilire se agl'inquisiti T... e M... poss'applicarsi ancora quella condiscendenza, che credeva necessaria, e seguiva come giustissima nelle Cause capitali lo stesso *Raynaldi* per le ragioni, che allega *nel Voto* 160 *n.* 36 *e* 37, pei casi ne' quali era stata straordinariamente lunga la detenzione de' rei, com' è stata quella degl' inquisiti *di quasi sette anni.*

Filippo Invernizi Avv. del Fisco e della R. C. A.

La S. Consulta facendo diritto alle fiscali deduzioni riformò la condanna emanata dai primi due Tribunali, ed applicò a T.... lo ergastolo perpetuo, a M.... il perpetuo remo.

>>>>•••••<<<

AVVERTIMENTO.

Il principale anzi unico scopo della mia Opera si è d' istruire su i *delitti*, sulle *prove*, sulle *pene*, sulla giusta e regolare *applicazione* di *queste*. Condotta è l' Opera al suo termine; e dolce lusinga in me resta di aver io corrisposto al mio fine.

Nel *primo* dei quattro *ragionamenti* tenuti giusta il propostomi metodo nozioni ho date di tutt' i delitti contemplati dalle Leggi comuni, dalle particolari dello Stato, dal Diritto canonico, dalle Costituzioni dei Sommi Pontefici: ho dei delitti assegnate l' etimologie ove fà duopo conoscerle e le definizioni: ne ho spiegata la essenza, gli estremi, e le qualifiche. Nel *secondo* ho a tenor delle occorrenze suggeriti mezzi e norme per istabilire le prove generiche, ed acquistar le specifiche. Nel *terzo* ho indicate le pene ad essi delitti rispettivamente imposte dal Gius civile - statutario ossia bandimentale ed edittale - canonico - pontificio. Nel *quarto* feci delle osservazioni o in aggiunta alle istruzioni circa le prove, o in ordine alle pene pei casi, ch' esigon uso o modificazione di rigore, l' uno e l' altra regolati sulle consuetudini del foro e sugli esempj di recenti cose giu-

dicate. In ciascheduno de' miei ragionamenti ho raccolto il buono dagli antichi Scrittori; l'ho unito alle massime e teorie dei classici Trattati e Prammatici ; ho ridotta a principj su queste unite materie la Scienza dei delitti e delle pene.

E siccome nel prolegomeno ho ripromesso trattare anco dei giudizj criminali, delle sentenze, delle appellazioni , della contumacia, delle prescrizioni , non che delle regole pratiche pella costruzione dei processi, sebben bastevole in proposito di tai regole sembrar potrebbe tutto quello, che contienesi nei divisati ragionamenti sulle prove, e sulle correlative osservazioni, nondimeno questi Trattati ancora saran dati alla luce in volume separato dagli otto del *Foro Criminale.* Quindi si porrà mano alla edizione delle scelte difese richiamate nel corpo di questa Opera.

FINE DEL OTTAVO ED ULTIMO TOMO.

Siegue l'Indice sinoptico dei Trattati, e generale delle Materie.

INDICE
SINOPTICO DEI TRATTATI, E GENERALE DELLE MATERIE.

TOMO PRIMO

N° di pag.

Sezione 1.ª

DELLE PROVE DIRETTE.

Sezione 2.ª

DELLE PROVE INDIRETTE.

PARTE TERZA

DELLE PENE.

Sezione 1.ª

DIVISIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE PENE.

Sezione 2.ª

APPLICAZIONE DELLE PENE.

TOMO SECONDO.

TRATTATO II.°

DELITTI CONTRA LA PERSONA DEL PRIVATO.

Classe Prima.

VIOLENZE ED OFFESE ALLA VITA DELLA PERSONA.

OMICIDIO NELLA DERIVAZIONE SUA.

Sezione 1.ª

Omicidio volontario doloso.

>>>>••<<<<

TOMO TERZO.

Continua il Trattato II.°
Su i delitti contra la persona del Privato.

Continua la Classe Prima e la Parte Prima.

OMICIDIO RISPETTO ALLE PERSONE.

Sezione 1.ª

Qualifica e nome dell' Omicidio dalla persona dell' ucciso.

Sezione 2.ª

PARTE SECONDA.

Classe Seconda.

OFFESA ALL' ONORE DELLA PERSONA.

>>>>•<<<<

TOMO QUARTO.

TRATTATO III.°

DELITTI CONTRA LE PROPRIETA' DEI PRIVATI.

Classe Prima.

Sezione 1.a

FURTO.

Furto - etimologia - definizione - azioni - classificazione - manifesto - non' manifesto - semplice - qualificato - *sagrilegio* - *peculato* - furto *magno* - *domestico* - *complicità* - commesso dal padrone al servo - dal ricco al povero - ladro *notturno* - *balneario* - *sacculario* - *borseggio* - *espilazione* - *spoglio* - *cappeggio* - *circolatori* - *abigeato* - furto in circostanze d' incendio - rovina - naufragio - tumulto - commesso con frattura o devastamento - con iscalamento - con chiavi adulterine o con grimaldelli - fabbricazione, somministrazione, ritenzione di tai strumenti - ; furto *industrioso* - commesso con violenza alle

Sezione 2.ª

FURTO TENTATO.

Sezione 3.ª

CORREI, E COMPLICI.

Classe Seconda.

ABUSI DI FIDUCIA.

Classe Terza.

STIPOLAZIONI ILLECITE.

TOMO QUINTO.

TRATTATO IV.°

DELITTI CONTRA LE PERSONE E LE PROPRIETA'.

Classe Prima.

VIOLENZA PRATICATA O TENTATA SENZA LUCRO DELL' OPERANTE.

Classe Seconda.

VIOLENZA PRATICATA O TENTATA CON LUCRO DELL' OPERANTE.

Sezione 1.ª

Sezione 2.ª

TRATTATO V.

DELITTI CONTRA LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE PROPRIETÀ.

Classe Prima.

DISCORSI ORALI O SCRITTI CONTRA LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE PROPRIETÀ

Classe Seconda.

FATTI CONTRA LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE PROPRIETÀ.

TOMO SESTO.

TRATTATO VI.

DELITTI CONTRA L' ORDINE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

Classe Prima.

DELITTI DEI MAGISTRATI, O UFFIZIALI DI GIUSTIZIA COLLA CORRETTA, O COMPLICITA' DEI PRIVATI.

Classe Seconda.

DELITTI DEI MAGISTRATI O UFFIZIALI DI GIUSTIZIA SENZA CORREITA' O COMPLICITA' DEI PRIVATI.

PARTE PRIMA

DELITTI DEI MAGISTRATI NELLE AZIONI.

PARTE SECONDA.

DELITTI DEI MAGISTRATI NELLE OMISSIONI.

Classe Terza.

DELITTI DEI PRIVATI CONTRA L' ORDINE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SENZA CORREITA' O COMPLICITA' DEI MAGISTRATI.

>>>>••<<<<

TRATTATO VII.°

DELITTI CONTRA LA POLIZIA INTERNA ED ESTERNA DEI PAESI.

pignoramenti di oggetti esenti rappresaglie - vendite di generi infetti, o con misture - pesi falsi o alterati - prezzi arbitrarj - acquisti dolosi, che i medici o cerusici fanno dagl' infermi - imprudenze o negligenze dei medici e cerusici - errori per imperizia - veleni dati o venduti da speziali o d'altri senza licenza dei professori - medicinali falsi o meno efficaci venduti per veri e perfetti, o dati senza licenza del medico - spettacoli pubblici senza permesso - arte ludicra - vagabondità di oziosi - accattoni - zingani - girovaghi vestiti abusivamente di abito eremitico - infrazione di esilio - regole di procedere - atti, che richieggonsi - estremi, che si debbon provare - contravvenzioni ai precetti - estremi - regole - romori e tumulti - esplosioni notturne d'armi da fuoco - ingresso o egresso dalle mura della città, e non dalle porte destinate - trascender mura di fortezza o di città in tempo di assedio o di guerra - ingresso nei paesi quando è vietato - rotture, devastamenti delle mura dei paesi, di edifizj, ed altre innovazioni - occupazioni, chiusure, devastamenti di pubbliche vie, di mare, di lidi, di fiume, e ripe - gittare immondezza e robe fetide nell'abitato - demolizioni, degradazioni di monumenti, edifizj, case di proprietà pubblica o privata - riparazioni e ristauri urgenti non fatti - uso impedito ed esercizio dei diritti comuni ai cittadini - uso impedito delle cose sue al cittadino - ingresso in casa o nel fondo altrui contra volontà del padrone - servitù in casa o in podere altrui - imbrattamenti ignominiosi - gesti, atteggiamenti, o altre azioni disdicevoli at

decoro della persona, a cui sono dirette - dejezioni, abrasioni, imbrattamenti di arme ed insegne altrui - danni recati a senso della legge *Aquilia* - uccisione, ferimento, avvelenamento di bestiame - comunicazione di bestiame infetto - azioni nascenti dalla legge *Aquilia* - distinzioni - casi - regole - inavvertenze colpose - imprudenze - doveri trascurati - avvenimenti dannosi d'azioni illecite - delinquenze dei servi; risponsabilità dei padroni - delinquenze dei figli; risponsabilità dei padri - furti nelle osterie, alberghi, stalle, navi; risponsabilità degli osti, albergatori, stallieri, nocchieri - altre risponsabilità degli osti ed albergatori estranee dalla legge *Aquilia* - azione *de pauperie* - vagazioni di bestie viziose ancorchè del genere delle mansuete e domestiche, risponsabilità dei padroni - danni di bestie istigate o caricate smodatamente - danni studiosi recati coi bestiami - pertinenza delle cause - procedura - durata - penali - tasse - ritenzione di bestie fiere in luoghi pubblici senza cautela - porci vaganti per la Città - bestie condotte per la Città dai beccaj e d'altri non ben custodite - delinquenze dei cocchieri, vetturini, cavalcanti, carrettieri; risponsabilità dei padroni, e delle persone condotte - fabbricazioni, spacci, combustioni di materie tramandanti esalazioni nocevoli - incendj colposi - gradi di colpa - spiegazioni - incendio fortuito preceduto o non preceduto da colpa - fuochi artifiziali o luminari entro la Città - furti campestri di frutta o di altri prodotti - raccorre spighe, olive, o altro prima o fuori del tempo, in cui è permesso - incisioni, ater-

TOMO SETTIMO.

TRATTATO VIII.°

DEI DELITTI CONTRA IL BUON COSTUME.

Classe Prima.

CONATI, AZIONI PREPARATORIE, E FAVORI AL LIBERTINAGGIO.

Classe Seconda.

COPULE ILLECITE.

Classe Terza.

VENERE MOSTRUOSA.

>>>>◆◆<<<<

TRATTATO IX.°

DELITTI CONTRA IL SOVRANO.

Classe Prima.

DELITTI DI LESA MAESTA' IN PRIMO CAPO.

Classe Seconda.

DELITTI DI LESA MAESTA' IN SECONDO CAPO.

TOMO OTTAVO.

TRATTATO X.°

DELITTI DI LESA MAESTA' DIVINA.

DELITTI, CHE OFFENDONO LA MAESTA' DI DIO E LA SANTITA' DEL CULTO CHE A DIO È DOVUTO.

FINE DELL' INDICE SINOPTICO DEI TRATTATI.

>>>>••••<<<<

Siegue l' Indice generale delle Materie.

INDICE
GENERALE DELLE MATERIE

N. B. Il numero romano indica il tomo, il primo arabico il paragrafo, il secondo la pagina.

A

D

E

F

G

I

L

M

N

O

Q

R

T

V

Z

FINE.